

316.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Risoluzioni in Commissione:</b>		Formenti .....	5-03811 15196
Cherchi .....	7-00430 15183	Bono .....	5-03812 15196
Manzini .....	7-00431 15185	Tattarini .....	5-03813 15196
<b>Interpellanze:</b>		Michielon .....	5-03814 15197
Tassone .....	2-00927 15187	Giordano .....	5-03815 15198
Tassone .....	2-00928 15187	Ruffino .....	5-03816 15199
Bertinotti .....	2-00929 15187	Boghetta .....	5-03817 15199
Marinacci .....	2-00930 15188	Cossutta Maura .....	5-03818 15199
Pilo .....	2-00931 15189	Mammola .....	5-03819 15200
<b>Interrogazioni a risposta orale:</b>		Tattarini .....	5-03820 15200
Guerra .....	3-01994 15190	<b>Interrogazioni a risposta scritta:</b>	
Vascon .....	3-01995 15190	Aloi .....	4-15771 15202
Aracu .....	3-01996 15191	Mangiacavallo .....	4-15772 15202
Taradash .....	3-01997 15191	Foti .....	4-15773 15203
De Cesaris .....	3-01998 15192	Gambale .....	4-15774 15203
Merlo .....	3-01999 15193	Pecoraro Scanio .....	4-15775 15204
Bova .....	3-02000 15194	Scalia .....	4-15776 15205
D'Ippolito .....	3-02001 15194	Baccini .....	4-15777 15206
<b>Interrogazioni a risposta in Commissione:</b>		de Ghislanzoni Cardoli .....	4-15778 15207
Formenti .....	5-03810 15196	Scapa Bonazza Buora .....	4-15779 15207
		Moroni .....	4-15780 15208
		Russo .....	4-15781 15208
		Mastroluca .....	4-15782 15209
		Mastroluca .....	4-15783 15209

**N.B.** Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

## XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1998

	PAG.		PAG.		
Lamacchia .....	4-15784	15210	Giorgetti Alberto .....	4-13067	XVI
Russo .....	4-15785	15211	Giorgetti Giancarlo .....	4-11426	XVI
Giovanardi .....	4-15786	15211	Landolfi .....	4-09056	XVII
Pittella .....	4-15787	15212	Lucchese .....	4-03953	XVIII
Alemanno .....	4-15788	15212	Lucchese .....	4-07921	XIX
Caruano .....	4-15789	15213	Lucchese .....	4-12645	XXI
Mammola .....	4-15790	15213	Lumia .....	4-10216	XXI
Taradash .....	4-15791	15213	Mitolo .....	4-09585	XXIII
Boghetta .....	4-15792	15214	Muzio .....	4-05863	XXV
Scalia .....	4-15793	15216	Nardini .....	4-07089	XXVII
Messa .....	4-15794	15217	Negri .....	4-01351	XXIX
Scalia .....	4-15795	15217	Neri .....	4-13935	XXX
Boghetta .....	4-15796	15218	Niccolini .....	4-13661	XXX
Fabris .....	4-15797	15219	Palmizio .....	4-12116	XXXII
Ruffino .....	4-15798	15219	Palmizio .....	4-12192	XXXIII
<b>Trasformazione di documenti del sinda-</b>			Panetta .....	4-13579	XXXIV
<b>cato ispettivo .....</b>		15220	Pecoraro Scanio .....	4-00256	XXXV
<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta</b>			Pecoraro Scanio .....	4-12745	XXXVI
<b>risposta scritta alla Presidenza:</b>			Pecoraro Scanio .....	4-12966	XXXVII
Berselli .....	4-10529	III	Pistone .....	4-13885	XXXVIII
Berselli .....	4-11719	III	Pittella .....	4-12457	XXXVIII
Boato .....	4-06155	IV	Pivetti .....	4-13600	XXXIX
Cicu .....	4-04600	VII	Repetto .....	4-04443	XL
Costa .....	4-06381	VIII	Riccio .....	4-13769	XLI
Costa .....	4-12266	X	Ruffino .....	4-12031	XLII
Dalla Chiesa .....	4-14040	XI	Storace .....	4-10907	XLIII
Delfino Teresio .....	4-13827	XII	Storace .....	4-13076	XLIII
Fini .....	4-15075	XII	Trantino .....	4-08121	XLIV
Frattoni .....	4-07098	XIII	Urso .....	4-12315	XLV
Garra .....	4-11929	XV	Vascon .....	4-12151	XLVI
			Zacchera .....	4-03826	XLVII

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

Le Commissioni V e XIV,

premessi che:

la Commissione europea ha annunciato la presentazione della proposta di riforma dei Fondi strutturali;

i fondi strutturali costituiscono uno dei pilastri fondamentali della politica di coesione dell'Unione europea, che non si limitano alla redistribuzione delle risorse, ma sono anche uno strumento nel processo di allargamento dell'Unione;

il finanziamento dei fondi strutturali, per la prima volta è programmato su un lungo periodo (2000-2006), che appare eccessivo sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista politico anche perché non sono previste verifiche o revisioni in corso d'opera;

la proposta formulata dalla Commissione stabilisce come intangibile la percentuale del massimale delle risorse proprie (1,27 per cento del Pil) in maniera costante per tutto il periodo;

il Parlamento europeo (risoluzione del 4 dicembre 1997) ha duramente criticato il documento « Agenda 2000 » della Commissione, in specie per quanto riguarda il massimale delle risorse proprie dell'Unione europea e la progressiva riduzione della quota del prodotto interno lordo destinata alla politica di coesione in quindici Paesi membri dallo 0,46 per cento (vertice di Edimburgo) allo 0,39 per cento;

il Parlamento europeo ha chiesto che la politica di coesione venga posta su un piano di parità con gli obiettivi del mercato unico e dell'Unione monetaria, poiché l'Euro offrirà infatti grandi opportunità ma al tempo stesso comporterà seri rischi. Per cogliere le opportunità e con-

tenere i rischi è indispensabile realizzare l'equilibrio fra convergenza economica e coesione voluto dal Trattato;

vi è una palese contraddizione fra gli obiettivi della Unione europea. Da un lato l'Unione monetaria europea postula la convergenza economica e quindi una politica di bilancio rigorosa al fine di rispettare il patto di stabilità. Dall'altro lato l'obiettivo dell'ampliamento ai paesi dell'est europeo richiede un impegno supplementare nell'immediato (la fase di preadesione) e nel futuro (riduzione del divario dei nuovi paesi rispetto alla media dell'Unione europea a quindici). La Commissione punta a risolvere la contraddizione mantenendo inalterato l'attuale massimale delle risorse proprie dell'Unione europea e scaricando sulla coesione i costi dell'ampliamento. Coesione e ampliamento vengono dunque posti in conflitto;

il rapporto euro-coesione coinvolge direttamente la politica meridionalista e mediterranea dell'Unione europea già penalizzata dalla tendenza ad anteporre l'est europeo al sud, e dalla mancata attuazione dell'articolo 130 B del trattato sul concorso di tutte le politiche e azioni comunitarie alla realizzazione dell'obiettivo della coesione. Questa norma è tuttora lettera morta: il programma delle reti transeuropee di trasporto tanto per fare un esempio, si è fermato a Malpensa 2000;

sono quattro i principi generali che si vogliono porre alla base della riforma, concentrazione, efficienza, semplificazione, partenariato, ma richiedono al tempo stesso ampie specificazioni al fine di poterne valutare la sostenibilità e la praticabilità;

in particolare per quanto riguarda il principio della semplificazione, esso appare definito esclusivamente nella riduzione degli obiettivi e delle iniziative comunitarie. Questo infatti non significa necessariamente semplificazione. La semplificazione rimanda alla concezione della programmazione periferica. La tendenza da incoraggiare è quella di ridurre il ruolo del livello statale e aumentare il ruolo del

livello regionale. Allo stesso modo, pur confermando il mantenimento dei poteri di controllo in capo alla Commissione, si sottolinea la necessità della decentralizzazione della gestione;

per quanto riguarda l'Obiettivo 1, oltre le riduzioni delle risorse destinate in relazione al prodotto interno lordo, desta preoccupazione la previsione che, ai fini della inclusione, venga considerato il solo parametro del prodotto interno lordo *pro capite* e non anche quello del tasso di disoccupazione o di popolazione attiva e quello della insularità;

nell'Obiettivo 2 coesistono ristrutturazioni, spopolamento e zone costiere, aree urbane e aree rurali, disoccupazione e Pmi e si vogliono fare coincidere le aree per i fondi con quelle ammesse alla deroga degli aiuti pubblici. È difficile rendere organico e razionale questo obiettivo. La soluzione a questo problema potrebbe essere offerta dalla programmazione regionale che dovrebbe includere in un solo programma tutti gli aspetti. L'Obiettivo 2 diventa quindi un obiettivo regionale e da qui deriva il suo problema fondamentale che è quello dell'eleggibilità delle aree. Infatti, non è chiaro se si avrà una mappa delle regioni eleggibili e poi queste regioni avranno il compito di scegliere le aree settorialmente interessate; oppure se le aree eleggibili sono già in qualche modo definite a livello europeo, ma allora non si capirebbe né il ruolo né i contenuti della programmazione regionale « unica »;

l'Obiettivo 3, le cui finalità sono quelle di intervenire a favore dell'educazione e della formazione, dovrebbe assumere un carattere orizzontale e non territoriale con criteri di notevole flessibilità nell'allocazione delle risorse;

per le iniziative comunitarie si ha una netta riduzione. Sembra limitativo ridursi alle tre iniziative proposte, ovvero la cooperazione transfrontaliera, le risorse umane e lo sviluppo rurale. Negativa in particolare appare l'esclusione di Urban e l'inserimento dell'obiettivo urbano nell'Obiettivo 2, per la buona *performance* e

per le capacità innovative di questa iniziativa. La motivazione della sua inclusione nel nuovo Obiettivo 2 appare insufficiente alla luce della conferma dell'iniziativa per lo sviluppo rurale, egualmente incluso nel nuovo Obiettivo 2. Il Parlamento europeo ha inoltre proposto un Pic « Insula », nel quadro di Interreg, rivolto ad affrontare le difficoltà strumentali specifiche delle isole;

per il fondo coesione si ipotizza il mantenimento nella sua forma attuale distribuito fra gli Stati eleggibili secondo il criterio del 90 per cento del prodotto interno lordo *pro capite*, anche in caso di adesione alla terza fase dell'Unione monetaria europea. I criteri attualmente esistenti non appaiono adatti alle necessità: occorre una maggiore regionalizzazione del fondo attualmente totalmente statale. I termini di una utilizzazione del Fondo anche per i nuovi paesi, una volta entrati nell'Unione, sono tutt'altro che chiari;

la dimensione economica dell'allargamento evidenzia gravi problemi di fondo: attualmente i quattro paesi europei più poveri nell'Unione si collocano al 74 per cento della media del prodotto interno lordo europeo per abitante, mentre i 10 paesi candidati si collocano in media intorno al 32 per cento con differenze che vanno dal 18 per cento al 59 per cento. Il loro ingresso, quindi, cambierà completamente la geografia economica dell'Unione e quindi le politiche strutturali;

la fase del negoziato per i fondi è ovunque già cominciata e la parte essenziale dell'elaborazione sarà fatta nell'attuale fase di preparazione;

impegna il Governo:

a sostenere alcuni orientamenti, in particolare:

per quanto riguarda gli aspetti finanziari appare necessario riconsiderare le risorse in rapporto al prodotto interno lordo e comunque l'introduzione di una verifica a metà del periodo (1999-2006) della congruità del tetto dell'1,27 per cento del prodotto interno lordo. Deve anche

essere corretta in aumento la quota destinata alle azioni strutturali e ridefinita la politica agricola comunitaria e le relative risorse;

per l'Obiettivo 1, due fattori devono, in ogni caso essere considerati. Il primo è quello del tasso di popolazione attiva o del tasso di disoccupazione, in particolare quella giovanile e femminile, il cui tasso deve avere incidenza nella definizione delle aree e nella allocazione delle risorse, se non addirittura costituire un correttivo del parametro prodotto interno lordo *pro capite*. Il secondo fattore è quello dell'insularità, secondo quanto riconosciuto dal Trattato di Amsterdam. Inoltre, appare opportuno che le zone eleggibili definite all'inizio del periodo, restino tali fino alla fine del periodo di applicazione della riforma;

per quanto riguarda la fase di transizione bisognerebbe prevedere finanziamenti decrescenti per le aree che fuoriescono dall'Obiettivo 1, verificando quali aree sono inseribili nei criteri di eleggibilità dell'Obiettivo 2. Se, comunque, si volesse pensare all'inserimento nell'Obiettivo 2 come soluzione per la transizione, si sottolinea che questa operazione andrebbe fatta al di fuori dei limiti percentuali della popolazione destinataria;

sull'Obiettivo 2, la linea indicata dalla Commissione, che tende a far coincidere le aree dell'obiettivo medesimo con quelle in cui intervengono gli aiuti statali, se appare valida come obiettivo tendenziale, desta forti preoccupazioni nella sua concreta specificazione in quanto può togliere valore, riducendone la portata, alla novità programmatica globale del nuovo obiettivo 2; lo stesso vale anche nel caso di coincidenza delle due aree: in ogni caso anche nell'Obiettivo 2, per la individuazione delle aree, deve pesare di più il tasso di disoccupazione;

l'Obiettivo 3 dovrebbe essere oggetto di un programma di massima unico a livello nazionale, all'interno del quale dovrebbero essere concepiti gli interventi specifici e forti nelle singole regioni. Tali

interventi saranno inseriti nel programma unico regionale, sia esso relativo all'Obiettivo 2;

per quanto riguarda le iniziative comunitarie, la necessità di mantenere il programma Urban è essenziale. Si tratta di un programma che aiuta davvero il processo innovativo delle città che non si può risolvere nell'Obiettivo 2.

(7-00430) « Cherchi, Evangelisti, Chiamparino, Di Rosa, Barbieri ».

La X Commissione,

considerato che negli ultimi anni la provincia di Grosseto è stata sottoposta ad un processo di deterioramento delle attività economiche e della condizione sociale, avviato dalla deindustrializzazione del comparto chimico minerario che ha prodotto un tasso di disoccupazione che sfiora ormai il 15 per cento;

preso atto che l'iniziativa pressante di forze sociali, economiche, politiche delle istituzioni, dei parlamentari per mettere a punto un progetto globale di rilancio attraverso la definizione ed il conseguimento di strumenti di incentivazione e di intervento a sostegno di sviluppo e occupazione, ha ottenuto: *a)* il riconoscimento di area di crisi (legge 236/93) e i primi relativi finanziamenti; *b)* l'applicazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b; *c)* la nuova legge mineraria (204/93); *d)* l'istituzione della società per lo sviluppo (partecipata da Gepi); *e)* un progetto di patto territoriale sostenuto dalla regione Toscana è in fase di definizione conclusiva;

preso atto di questo sforzo impegnativo del sistema delle imprese locali e delle istituzioni si deve, tuttavia, segnalare che un punto decisivo e irrinunciabile resta ancora bloccato: il processo di riconversione che ha interessato uno dei più importanti bacini minerari di Italia, quello delle colline metallifere;

considerato che questo processo prevedeva sì la totale chiusura delle miniere e una ristrutturazione innovativa degli im-

pianti chimici, ma anche la garanzia di un saldo occupazionale attivo nei processi di mobilità dei lavoratori e la realizzazione di un progetto di sviluppo plurisettoriale, eco-compatibile (piccola impresa, agroalimentare, turismo, ambiente, cultura...) in grado di concretizzare una grande opera di risanamento e tutela ambientale e di ricostruzione economico-sociale;

evidenziato che protagonista di questo progetto avrebbe dovuto essere l'Eni con le sue consociate presenti sul territorio (Nuova Solmine, Eni ambiente, Eni risorse, Minieraria Campiano) in sinergia con enti locali e regione Toscana;

constatato che a distanza di sei anni dall'avvio di questa fase si stanno registrando: *a)* defaticanti lentezze nella messa a punto di nuove attività produttive, in certi casi il precoce esaurimento di alcune già avviate; *b)* il mancato rispetto sui livelli occupazionali, la precarizzazione crescente del lavoro nell'indotto, nessuno spazio per l'occupazione giovanile; *c)* la chiusura e messa in sicurezza degli impianti (attualmente si propone lo smantellamento di quelli più antichi della miniera di Nicciolenta) senza una preventiva verifica di impatto ambientale, senza un progetto organico per la bonifica del territorio con le necessarie relazioni con il progetto di parco archeologico-minerario proposto dagli enti locali, con rischi per la salute dei cittadini, per l'ambiente, per la valorizzazione e tutela di un patrimonio che è parte integrante della cultura, delle tradizioni, del lavoro, della storia di questa terra; *d)* la privatizzazione della società Solmine e i rischi di frammentazione ed alienazione ai privati di un vasto patrimonio pubblico immobiliare, che potrebbe al contrario rappresentare un vettore del nuovo sviluppo; *e)* la proposta contraddittoria e contrastata da un vasto movimento di netta opposizione sociale, politica ed istituzionale, per la realizzazione di un impianto cogeneratore di energia, con utilizzo di rifiuti non classificati, che ha destato allarme e del quale oltre la sentenza recente del Tar Toscana che ne ha di fatto am-

messo la fattibilità, si chiede, comunque, la disattivazione della fase sperimentale e la non realizzazione;

constatato che la verifica aperta, nei mesi passati, in sede regionale e ministeriale con Eni e consociate al fine di definire un coerente impegno sul territorio, risarcitorio e promotore di sviluppo e occupazione, si è, per un verso, illanguidita senza concretizzarsi in nessun impegno diretto e autonomo di Eni o partecipato con progetti locali di sviluppo e dei servizi; e per l'altro verso, inceppato nella controversia irresolubile sul cogeneratore;

considerato che è inaccettabile che l'Eni smobiliti dal nostro territorio, dopo anni di sfruttamento, lasciando un cumulo di problemi ambientali, produttivi, occupazionali e sociali irrisolti;

impegna il Governo:

a promuovere un tavolo di confronto con Eni, regione Toscana, enti locali, forze sociali, allo scopo di rilanciare e definire, con l'utilizzazione dell'ampio quadro di strumenti di intervento disponibili, un patto per lo sviluppo e l'occupazione che impegni direttamente l'Eni il suo sistema di relazioni industriali in coerenza con le valutazioni sopra espresse e finalizzato a due obiettivi prioritari:

1) piano di bonifica ambientale del territorio a partire dai compendi minerari dismessi, coordinato con i progetti di tutela e valorizzazione dell'area, in collegamento con il sistema ambientale protetto a livello provinciale (parchi, aree protette, laguna di Orbetello...) fino alla realizzazione di un polo tecnologico ambientale per la ricerca, la sperimentazione e la formazione;

2) nuova fase dello sviluppo e nuova occupazione con progetti fortemente innovativi e sostenibili ad opera del sistema di imprese locali e del sistema industriale Eni e verifica della possibile partecipazione a progetti per la gestione di grandi servizi (acqua, rifiuti).

(7-00431) « Manzini, Mussi, Tattarini, Campatelli, Brunale, Vigni ».

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

continua, anzi aumenta l'«attività» della criminalità organizzata in Campania, dove in questi giorni si sono verificati nuovi assassinii, di cui uno proprio davanti al carcere di Poggioreale (obiettivo da ritenersi strategico);

premessi ancora che il Governo ultimamente si è sottratto ad un approfondito dibattito nell'aula di Montecitorio (infatti il decreto-legge riguardante l'operazione «Partenope 2», prima è stato presentato, poi ritirato, e infine trasformato in disegno di legge per il quale è stata concessa la sede legislativa in Commissione;

in questa occasione l'audizione del Ministro dell'interno non ha chiarito quale era stato, è e sarà l'impegno delle forze di polizia sul tema della prevenzione e della lotta alla criminalità organizzata, poiché lo stesso Ministro ha ritenuto che la sede della Commissione difesa (si ricorda convocata in sede legislativa) non fosse idonea per un approfondimento dei temi dell'ordine pubblico;

quale sia la reale situazione dell'ordine pubblico in Campania, quali sono stati gli eventuali risultati, quali sono i problemi ancora da risolvere, quali le difficoltà e le direttive fino ad oggi impartite dagli organi preposti.

(2-00927)

« Tassone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

la Ferrovie dello Stato Spa si trova in una situazione a dir poco drammatica, sia

per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza dei servizi;

il Governo, sotto la spinta dell'opinione pubblica, sicuramente frastornata dai continui gravissimi incidenti, ha deciso di rimuovere i vertici dell'azienda, ad eccezione dell'amministratore delegato —:

quale sia stata la logica seguita dal Governo che, a fronte di una situazione di sfascio, sostituisce il presidente, che non aveva nessun potere gestionale, mentre lascia al suo posto l'amministratore delegato che aveva compiti di direzione e di gestione;

quali siano, poi, le particolari competenze del professor Demattè chiamato a presiedere l'azienda Ferrovie dello Stato, e quali sono le sue attribuzioni.

(2-00928)

« Tassone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

il piano di ristrutturazione dell'Ansaldo energia, messo in atto a partire da novembre 1991 (dopo che l'azienda aveva assorbito nel 1990 la «Franco Tosi» e la successiva chiusura nel 1990 di alcuni uffici periferici nonché il trasferimento di alcune attività), ha prodotto un taglio complessivo di 1569 posti di lavoro;

l'Ansaldo ha chiesto nel giugno del 1997 di poter avviare processi di mobilità lunga per altri 140 lavoratori;

l'Ansaldo ha comunicato nel luglio del 1997 alla Rsu l'apertura della procedura per la messa in Cigs a zero ore di altri 695 lavoratori;

l'Ansaldo nell'agosto del 1997 ha inoltre comunicato cessioni di rami d'azienda che interessano alcune altre centinaia di lavoratori;

l'Ansaldo disegna una realtà produttiva a regime per quel che riguarda l'insediamento di Legnano, che dovrebbe attestarsi intorno alle 350.000 ore dirette, che rappresentano meno della metà dell'attuale capacità produttiva;

questa dissennata politica industriale, producendo perdite di carattere economico-finanziario, rende altresì assai più difficili e complicate le definizioni di accordi commerciali e tecnologici anche a livello internazionale, pur avviati, che potrebbero facilitare la collocazione dell'Ansaldo;

il quadro sommariamente delineato prefigura una volontà di spezzettamento della società e pone in assoluta evidenza il problema della sopravvivenza stessa dell'Ansaldo energia;

quali decisioni abbia assunto e intenda assumere per delineare e proporre indirizzo e scelte conseguenti atte a coordinare il processo di ristrutturazione industriale dell'Ansaldo energia e a garantire la salvaguardia e il mantenimento dei livelli occupazionali;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per favorire l'iniziativa imprenditoriale dell'Ansaldo energia anche nell'ambito degli accordi commerciali internazionali;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per garantire il coordinamento amministrativo industriale con altri enti pubblici a partire dall'Enel, che negli ultimi anni ha annullato commesse e contratti con l'Ansaldo per circa 2000 miliardi;

quali iniziative intenda assumere per la definizione del futuro assetto industriale dell'Ansaldo;

quali iniziative intenda assumere affinché sia garantita la sopravvivenza degli insediamenti di Legnano, Genova e Gioia del Colle, con la relativa salvaguardia dei livelli occupazionali;

quali iniziative intenda assumere affinché, pur nella ridefinizione di un ade-

guato modello organizzativo, siano valorizzate tutte le capacità e le risorse umane.

(2-00929) « Bertinotti, Giordano, Nesi, Edo Rossi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica, per sapere — premesso che:

in un articolo pubblicato sulla cronaca romana del *Corriere della Sera* del 13 febbraio 1998, dal titolo « Corsi serali, ventiquattro sono finti », è riportata un'inquietante denuncia presentata dalla segreteria provinciale del sindacato autonomo della scuola Snals in merito a corsi serali in istituti statali definiti « fantasma ». Difatti, spiega la sindacalista, professoressa Renata Facheris, come « il problema si trascina da anni ma ora si è aggravato. I dati sui corsi serali per adulti sono a dir poco preoccupanti: ventiquattro dei sessantatré corsi hanno un numero di iscritti sotto il livello minimo che ne consente l'attivazione. Le risorse della scuola vanno usate in modo produttivo, specialmente in tempi di razionalizzazione e tagli »: L'articolo continua con il descrivere una situazione in cui vi sarebbero casi di iscrizioni « non reali »; infatti, secondo la stessa segretaria dello Snals, « Una preside di cui non sono autorizzata a dire il nome, mi ha confidato che l'elenco degli iscritti di quest'anno è la fotocopia del precedente elenco. Riteniamo che i posti in base ai quali si attivano i corsi non siano sempre corrispondenti ad una domanda vera ». Nello stesso articolo il provveditore agli studi interpellato in merito, ha commentato il fatto in modo contraddittorio: se, infatti, da un lato, conferma come il problema esista, dall'altro lo minimizza dichiarando, con inspiegabile tolleranza verso gli istituti statali, che « Le assenze derivano dal fatto che si tratta di studenti adulti, con problemi di lavoro, di orari, di spostamenti »;

tale denuncia conferma quanto affermato nella dichiarazione svolta in aula dal primo firmatario della presente interpellanza il 9 febbraio 1998, a seguito della

risposta data all'interpellanza a firma del collega Teresio Delfino n. 2-00663, laddove testualmente si affermava: « auspicio che si prendano provvedimenti in alto loco e in direzione delle scuole statali dove la frequenza ai corsi serali è solo una parvenza » e, si proseguiva, « È una vera e propria associazione per delinquere di stampo mafioso di cui, per preservare qualche posto di lavoro (porterò nelle sedi competenti le prove di quanto affermato) si avvalgono in molti, dal bidello al preside, ai docenti, ai segretari, agli alunni tutti non frequentanti. Però, a proposito di parità, nelle scuole statali non vengono effettuate visite ispettive, (...) se non ricordo male, c'è una frase che dice "la legge è uguale per tutti": Forse con questo Governo dobbiamo dire che "la legge è quasi uguale"? O per qualcuno è un po' più uguale rispetto agli altri? » -:

se sia al corrente di quanto denunciato sull'organo di stampa e, in caso di risposta affermativa, quali provvedimenti intenda assumere per porre termine a tale clamorosa situazione di illegalità, nonché, se quanto denunciato trovi riscontro anche in altre province, come è presumibile considerando che tale singola denuncia rileva almeno un quaranta per cento circa di corsi serali istituiti in scuole statali, definibili, per usare un termine *noblesse*, irregolari;

se intenda, alla luce di quanto riportato, disporre un controllo capillare, sia ad opera dei provveditorati agli studi sia tramite i servizi ispettivi ministeriali, su tutti i corsi serali per adulti per verificare la regolarità del loro svolgimento soprattutto acquisendo gli elenchi dei partecipanti allo scopo di controllarne l'attendibilità e la sospetta identità con quelli degli anni precedenti;

quali iniziative, nell'eventualità di riscontro di quanto denunciato, intenda assumere per verificare l'esistenza di ipotesi di responsabilità di carattere disciplinare e penalmente rilevanti, a carico di coloro che

a diverso titolo risultino coinvolti sia direttamente sia indirettamente per motivi inerenti alla quasi totale mancanza di controlli in materia nelle scuole statali, basata forse sulla perversa convinzione che laddove paga lo Stato e quindi l'intera collettività le irregolarità abbiano minore rilevanza;

se non ritenga urgente ed indispensabile verificare se l'attività ispettiva del Ministero sia improntata, in primo luogo, al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, laddove si stabilisce che gli uffici pubblici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

(2-00930) « Marinacci, Delfino Teresio, Volontè, Grillo, Panetta, Tassone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

il 17 gennaio 1998 alcuni partiti e i sindacati della dissidenza cubana di diversa ispirazione riuniti a Roma, hanno stabilito una convergenza di intenti per riportare la libertà a Cuba, per garantire i diritti umani e per richiedere uno sforzo internazionale al fine di alleviare le condizioni di vita di quel popolo;

premessò altresì che il « Tavolo dell'opposizione cubana » ha rivolto anche un appello al Parlamento italiano in un documento che è stato dato alla stampa;

quindi è opportuna una risposta del Parlamento e del Governo italiano;

quale sia la posizione politica dell'Italia verso Cuba per quanto riguarda in particolare i problemi dei diritti umani, della libertà dei cittadini e della libera democrazia in quel Paese.

(2-00931)

« Pilo ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**GUERRA e PEZZONI.** — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

il 1° luglio 1996 sono scattate le cosiddette « regole d'origine », determinate dagli Stati Uniti che, nate per mettere sotto controllo il commercio del cotone, investono anche i tessuti;

accade così che per gli statunitensi *foulard* di seta di origine cinese ma lavorati e realizzati da imprese tessili italiane non potranno più essere venduti sul mercato americano come « made in Italy » ma risulteranno « made in China »;

il colpo è duro per le aziende seriche del comasco. La materia prima cinese subisce nelle aziende comasche da quattro a dieci lavorazioni diverse, che arricchiscono il valore iniziale di un valore aggiunto pari all'80 per cento del valore finale. In sostanza, tutto il lavoro di nobilitazione, dal disegno, alla tintura, alla stampa, al finisaggio, all'orlatura e quant'altro, svolto in Italia, non trova riconoscimento nel prodotto finito che viene incongruamente definito « made in China »;

la produzione serica comasca riceve un colpo durissimo nel giro d'affari (250 miliardi di *export* americano) e in termini di immagine nei rapporti commerciali, vedendo cancellare un tratto distintivo e un valore aggiunto costruito con una grande tradizione e forte capacità di innovazione —:

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere per promuovere una revisione delle nuove regole d'origine Usa, così da tutelare il prezioso patrimonio di tradizione, innovazione e prestigio della produzione serica italiana e comasca in particolare, evitando al contempo gravi danni economici. (3-01994)

**VASCON, CAPARINI, ANGHINONI, FONTAN, CIAPUSCI, GNAGA, ALBORGHETTI, CHINCARINI, PIROVANO, RODEGHIERO, GAMBATO, FONGARO, APOLLONI, DALLA ROSA, ORESTE ROSSI, DOZZO e FAUSTINELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da informazioni personalmente assunte, risulta agli interroganti che già da tempo gli autotrasportatori delle regioni del nord, che per svolgere la propria attività si recano nelle regioni del sud d'Italia, sono sottoposti a particolari quanto frequenti controlli da parte di pattuglie della polizia stradale;

in tali circostanze risulta agli interroganti che gli agenti preposti ai controlli, in maniera chiara ed esplicita, facciano capire ai conducenti dei mezzi che, attraverso un banale quanto casuale rinvenimento di una banconota da lire 50, meglio 100 mila, all'interno della patente o del libretto di circolazione, possono così evitare il perdurare della sosta forzata, ed in particolar modo un eventuale controllo certamente approfondito e capillare del mezzo, paventando inoltre che tale controllo porterebbe alla stesura di un corposo verbale;

tale fenomeno avrebbe origini remote, e negli ultimi tempi si verifica con maggiore frequenza ad intervalli che vanno dai 30 ai 50 chilometri di percorso —:

se sia a conoscenza di un così esteso fenomeno di malcostume, peraltro sempre più dilagante tra le forze di polizia preposte al controllo della circolazione stradale;

quali misure intenda assumere al fine di debellare tale comportamento, di fatto estorsivo, assunto da coloro i quali teoricamente dovrebbero prevenire e reprimere, per l'appunto, ogni genere di attività malavitosa e garantire al privato cittadino ogni forma di tutela nello svolgimento della vita quotidiana e professionale. (3-01995)

ARACU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto di vigilanza città di Pescara-Metronotte srl e altri, con distinti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo — l'Aquila, impugnarono il decreto interministeriale 5 agosto 1994, con il quale le regioni Abruzzo e Molise sono state escluse, a decorrere dal 1° dicembre 1994, dei benefici derivanti dagli sgravi contributivi previsti per le regioni del Mezzogiorno, stabilendosi uno sgravio nella misura del 12 per cento per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994;

il tribunale adito, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 81 del 23 febbraio 1995 respingeva le eccezioni di inammissibilità articolate dalle amministrazioni resistenti e li accoglieva, annullando conseguentemente il citato decreto interministeriale;

avverso tale sentenza, le amministrazioni interessate, e cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero del tesoro, il ministero del bilancio e il ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno proposto appello, chiedendone l'integrale riforma;

il Consiglio di Stato, con decisione n. 133 del 21 giugno 1996, depositata il 15 ottobre 1996, in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in parola, lo ha respinto, dichiarando illegittimo per difetto di motivazione il citato decreto interministeriale 5 agosto 1994;

la decisione del Consiglio di Stato non comporta però per le aziende ricorrenti interessate l'attesa applicazione dei benefici, in quanto la normativa introdotta nel decreto annullato riguarda espressamente altre regioni, omettendo di comprendere tra queste la regione Abruzzo;

si rende, pertanto, necessaria un'azione del Governo coerente con le aspettative scaturenti dalla decisione del supremo giudice amministrativo —:

quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere per venire incontro alle aspettative delle aziende abruzzesi di poter beneficiare, come avvenuto per le altre aziende del Meridione, della concessione degli sgravi fiscali per l'Abruzzo anche dopo il 30 novembre 1994 e fino a tutto il 30 novembre 1996, atteso che per la Regione Abruzzo gli interventi previsti per l'obiettivo 1 a favore di zone disagiate saranno eliminati dalla Commissione europea solo al 31 dicembre 1996. (3-01996)

TARADASH. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

lo stanziamento di 3500 miliardi per la preparazione del grande Giubileo del 2000 era stato concesso, per oltre il 70 per cento, ai fini di sostenere la mobilità pubblica su ferro della capitale (linea C della metropolitana, ammodernamento linee A e B, razionalizzazione nodo di Termini, tranvia Termini-San Pietro, tranvia Aurelia-San Pietro, Archeotram, nuove stazioni Tiburtina e Ostiense) con infrastrutture atte non solo a consentire un ordinato svolgimento del Giubileo ma anche a trasformare la capitale in una metropoli più moderna ed efficiente:

tali opere sono state formalmente decretate irrealizzabili dal comune di Roma;

l'unica opera in vista del grande evento è il parcheggio-centro commerciale sito al Gianicolo in territorio Vaticano, realizzato e gestito dall'organizzazione « Propaganda Fide » con un contributo diretto dello Stato italiano di almeno 52 miliardi di lire (40 miliardi per il complesso e 12 miliardi per le rampe di accesso) ai quali si aggiungono circa 100 miliardi per opere indispensabili al suo funzionamento (raddoppio galleria Principe Amedeo e sottopassino di accesso), opere che secondo il Consiglio superiore dei lavori pubblici (assemblea del 21 febbraio 1997) sono destinate a « determinare un incremento del volume del traffico privato con possibili ripercussioni negative sul centro storico di Roma », in cambio di un

beneficio ed esclusivo vantaggio dei gestori tanto per le tariffe relative al parcheggio quanto per l'annesso centro commerciale *duty-free* di 4500 metri quadri, comprensivo di ufficio cambio-valute;

il commissario straordinario di governo al Giubileo, il sindaco di Roma Francesco Rutelli, ha dichiarato che con gli stanziamenti non spesi per la mobilità pubblica si finanzieranno interventi di normale amministrazione quali sostegno alle iniziative culturali, rifacimento della segnaletica stradale, servizi igienici pubblici, nonché interventi di sostegno alle spese di condomini privati (antenne tv centralizzate, tinteggiatura facciate dei palazzi) —:

quali siano le ragioni e le responsabilità del fallimento dell'obiettivo primario dello stanziamento, ovvero della mancata realizzazione di tutte le opere per la mobilità;

quali criteri determinino il dirottamento di denaro pubblico verso finalità di ordinaria amministrazione e a sostegno di privati;

quali ragioni urbanistiche, economiche e sociali hanno di fatto consentito di vincolare Roma per il prossimo decennio e a maggior ragione in occasione del Giubileo — in controtendenza rispetto a tutte le principali metropoli —, all'assalto del traffico su gomma (Agenzia per il Giubileo: 14 milioni di italiani arriveranno per il 41 per cento su auto propria e per il 26 per cento con *pullman* turistici »);

quale coerenza vi sia fra i grandi sacrifici richiesti per l'ingresso del Paese nell'Unione europea e l'adozione di modelli urbanistici e di celebrazione di grandi eventi estranei alla realtà continentale e causa probabile di ulteriore degrado urbano della capitale. (3-01997)

DE CESARIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con atto costitutivo del dottor Francesco Salerno, notaio in Roma, repertorio

n. 53680, raccolta n. 4394, in data 11 dicembre 1980 si costituiva la cooperativa « Casa Nostra 81 » società a responsabilità limitata;

al fine del raggiungimento dello scopo sociale sono stati realizzati, mediante stipula di contratti di appalto, due complessi immobiliari siti in Roma, in zona Casal Palocco e Lucchina;

mentre per la zona di Casal Palocco gli interventi sono stati ultimati ed effettuati i rogiti, per gli immobili di Lucchina ancora non si è raggiunto tale obiettivo;

nel corso del 1996 i soci hanno iniziato ad avere dubbi in merito alla situazione economica della cooperativa ed è sorto il dubbio ad alcuni soci che non fossero state pagate alcune rate del mutuo alla Bnl;

durante una assemblea svoltasi in data 19 dicembre 1996 si apprendeva dall'allora vice presidente, signor Claudio Maltempo, di un debito di sei miliardi di lire nei confronti della Bnl;

il collegio sindacale non dava spiegazioni e i soci chiedevano di verificare i libri sociali rinviando al 16 gennaio 1997 ulteriori decisioni;

il 16 gennaio 1997 veniva avviata dall'assemblea dei soci azione di responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e venivano nominati i nuovi organi di amministrazione;

a tutt'oggi, nonostante esposti e denunce e la decisione giudiziaria di sequestro e obbligo per l'ex presidente del consiglio di amministrazione di consegnare i libri contabili, non è stato possibile ottenerli;

per quanto riguarda la situazione mutui, il debito ad oggi accertato è pari a oltre 21 miliardi di lire con la Bnl, cui vanno aggiunti debiti con fornitori mai onorati dall'ex presidente della cooperativa;

l'attuale consiglio di amministrazione, ravvisando irregolarità di gestione da parte della precedente amministrazione, ha presentato atto di citazione in giudizio al tribunale civile di Roma. Tale atto di citazione è stato depositato presso la sezione II tribunale civile di Roma n. 24332, 1997 e la prima udienza è stata fissata per il 12 novembre 1997;

risulta che l'attuale consiglio di amministrazione ha sporto denuncia-querela nei confronti del signor Guglielmo Limarzi, con protocollo n. 3441/1, il 15 aprile 1997;

a tutt'oggi il costo degli alloggi, che doveva essere di centodiciotto milioni di lire, è arrivato complessivamente a trecento milioni di lire;

la maggioranza dei soci sono dipendenti di enti pubblici, piccoli artigiani, pensionati: risulta necessario giungere ad una trattativa con la Bnl ed i fornitori per evitare il fallimento —;

quali azioni intenda intraprendere affinché si possa permettere il raggiungimento di accordi con la Banca nazionale del lavoro e i fornitori al fine di evitare che enormi sacrifici dei soci al fine di vedere realizzato il diritto ad un alloggio vengano vanificati, in particolare tenendo conto della disponibilità dell'istituto bancario per giungere ad un accordo che però ha bisogno di tradursi in fatti concreti.

(3-01998)

**MERLO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la frutta in guscio riveste un carattere strategico all'interno del comparto ortofrutticolo per due ordini di motivi: rappresenta una valida fonte di reddito nelle zone tradizionalmente vocate a questa coltura e la sua coltivazione è un valido baluardo idrogeologico per la difesa del suolo;

la normativa comunitaria — codificata dai regolamenti Cee nn. 789 e 790 del 1989 — ha stabilito che i produttori possono organizzarsi in Associazioni dei produttori

specifiche per il comparto corilicolo alle quali l'Unione europea riconosce dei contributi per le spese di avviamento e la costituzione;

i produttori corilicoli della provincia di Cuneo sono stati tra i primi in Italia a costituire una Associazione di frutta in guscio (1991) con lo scopo di standardizzare la produzione, realizzare una concentrazione dell'offerta e una commercializzazione del prodotto dei soci aderenti in maniera tale da equilibrare la domanda con l'offerta e regolarizzare i prezzi di vendita delle nocciole, tentando di remunerare al meglio il prodotto dei soci conferenti;

parallelamente a questa attività commerciale l'Unione europea consente — come previsto dal regolamento n. 2159/89 — il finanziamento di piani di miglioramento qualitativo, di assistenza tecnica, miglioramento delle tecniche agronomiche ed il finanziamento di infrastrutture per una migliore conservazione del prodotto, che permetteranno una riqualificazione delle nocciole prodotte in maniera da orientarle verso le esigenze dell'industria dolciaria che è l'utilizzatrice finale;

l'Associazione Piemonte Asprocor, con 638 soci produttori, una superficie pari a 2031 ettari ed un fatturato consolidato di circa 10 miliardi, attende dal 1992 di ricevere i contributi a parziale rimborso delle notevoli spese di investimento e di sviluppo che sono state sostenute;

rispetto ad un credito maturato dal lontano 1992 ad oggi di circa 655 milioni il Ministero per le politiche agricole ha erogato contributi Feoga, relativi all'Associazione Piemonte Asprocor pari a circa il 50 per cento per gli anni 1992-1993 e 1993-1994. Risultano ancora non liquidati importi per contributi Feoga superiori a 500 milioni tra i quali figurano anche gli aiuti supplementari forfettari per il prodotto commercializzato direttamente dall'associazione. Il Ministero per politiche agricole e gli Uffici comunitari hanno svolto tutte le verifiche formali circa la congruità delle richieste avanzate;

gli estenuanti tempi per l'erogazione dei contributi maturati determinano degli squilibri finanziari nella gestione dell'Asprocor che vanificano gli sforzi compiuti dai soci per la nascita di un gruppo di produttori associati e - indirettamente - trasferiscono gli effetti negativi sui bilanci delle aziende agricole dei produttori;

l'aspetto più grave di questo scenario è la demotivazione dei produttori sui principi ispiratori che sono stati alla base della costituzione delle associazioni di produttori e che sono - a giudizio dell'interrogante - l'unico valido strumento capace di vincere le sfide di un mercato globale e l'agguerrita concorrenza del prodotto di origine extracomunitaria -:

quali siano i motivi ostativi che impediscono una rapida erogazione dei contributi Feoga maturati dalla associazione Piemonte Asprocor;

quali siano i criteri seguiti dalla pubblica amministrazione per stabilire le priorità di pagamento dei sostegni comunitari alle attività delle associazioni dei produttori e se questi seguano meramente delle logiche geografiche, senza tenere in considerazione le reali esigenze dei comparti produttivi. (3-01999)

**BOVA, OLIVERIO, BRANCATI, GAETANI, MAURO e SARACENI.** - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

a Locri (Reggio Calabria) la sera di mercoledì 18 febbraio 1998 alle ore 20 veniva ucciso da ignoti *killer* il giovane Maurizio Schirripa;

quello di Schirripa è, in ordine di tempo, l'ultimo efferato omicidio che segue una impressionante serie di delitti dopo lo scoppio della guerra di mafia tra le locali cosche dei Cordì e dei Cataldo;

non è più possibile rimanere indifferenti di fronte alla efferata faida che sta sconvolgendo la città di Locri;

la criminalità, in quella città, sta toccando livelli di violenza e di terrorismo mai raggiunti;

bande criminali, in guerra tra loro, seminano il terrore sparando e uccidendo in pieno centro e tra la folla;

in poche settimane sono state uccise sette persone;

numerosi sono in quella realtà i latitanti, molti di essi fuggiti dopo l'operazione « primavera » condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria -:

quali urgenti provvedimenti ed iniziative intenda intraprendere per:

assicurare alla giustizia gli esecutori dei numerosi omicidi avvenuti in Locri;

catturare i tanti latitanti che da molto tempo operano nella zona taglieggiando e terrorizzando la città e i centri limitrofi;

garantire, da parte dello Stato, il controllo del territorio;

riportare serenità e sicurezza nella comunità che vive sgomenta e terrorizzata l'*escalation* del terrorismo mafioso nella città di Locri. (3-02000)

**D'IPPOLITO.** - *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere - premesso che:

il primo corso di laurea in conservazione dei beni culturali nasce presso la facoltà di lettere e filosofia di Udine nell'anno accademico 1980-1981.

nell'anno accademico 1990-1991 viene istituita la prima facoltà a Viterbo;

la situazione attuale vede il corso di laurea in conservazione dei beni culturali attivato in 13 sedi: Viterbo - Ravenna (Bologna) - Lecce come facoltà a sé stanti; Genova - Pisa - Venezia - Udine - Parma - Urbino (Siena) - Napoli Suor Orsola

Benincasa - Napoli II - Agrigento (Palermo) presso la facoltà di lettere e filosofia, per un totale di circa 15.000 studenti iscritti e circa 180 laureati;

la laurea in conservazione dei beni culturali è a tutti gli effetti valida sul piano giuridico, ma a 17 anni dalla sua creazione, se ne attende ancora il riconoscimento della specificità; pur essendo valida per i pubblici concorsi, di fatto spesso viene esclusa a favore dei tradizionali e, in alcuni casi, più generici titoli di laurea in lettere e architettura;

con riferimento ai concorsi banditi dal ministero dei beni culturali e ambientali, la laurea è equiparata alla laurea in lettere (ma questo non indica una equipollenza generalizzata);

negli enti locali che hanno rilevanti compiti nella gestione del patrimonio culturale (musei, archivi e biblioteche, siti archeologici e monumenti artistici) la situazione è anche peggiore. Secondo le statistiche elaborate dalla A.S.B e C. Viterbo, su 48 concorsi banditi nell'area dei beni culturali durante il 1996 dagli enti locali su tutto il territorio nazionale solo 8 contemplavano la laurea in conservazione dei beni

culturali, mentre altri 20 indicavano la laurea in lettere o una ad essa equipollente —:

come mai non abbiano mai sancito con apposito decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, l'equipollenza tra il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ed il diploma di laurea in lettere e filosofia; pur risultando chiaro che i due percorsi formativi sono differenti nella loro strutturazione in quanto finalizzati alla creazione di due figure professionali differenti si garantirebbero pari opportunità ai titolari di entrambi i diplomi di laurea;

se non si ritenga di dover intervenire:

a) per sancire l'equipollenza tra i diplomi di laurea in lettere e filosofia, storia e conservazione dei beni culturali, in ordine all'ammissione ai concorsi per lo insegnamento;

b) per riconoscere la specificità del predetto corso di laurea come requisito professionale per l'ammissione ai concorsi banditi nell'ambito del Ministero dei beni culturali.

(3-02001)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**FORMENTI, BIANCHI CLERICI, GALLI, SOLAROLI, CHIAMPARINO, CENTO e TURRONI.** — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la regione Lombardia ha autorizzato in data 23 gennaio 1998 la realizzazione di una piscina in zona vincolata ai sensi della legge 1497/39, decreto ministeriale 9 gennaio 1961, in comune di Cazzago Brabbia (Varese);

l'intervento prospettato comprensivo delle prescrizioni fissate dalla regione Lombardia rischia di avere un impatto fortemente negativo nell'ambiente, meritevole di tutela anche per la presenza nelle immediate vicinanze del complesso monumentale delle « Ghiacciate » —:

se non ritenga di intervenire presso l'ente tutore e cioè la regione Lombardia al fine di impedire l'intervento nelle forme delineate e in particolare revocare l'autorizzazione rilasciata, valutando le opere proposte in contrasto con le motivazioni del vincolo. (5-03810)

**FORMENTI e BIANCHI CLERICI.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la regione Lombardia ha autorizzato in data 23 gennaio 1998 la realizzazione di una piscina in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497 del 1939 e del decreto ministeriale 9 novembre 1961 nel comune di Cazzago Brabbia (Varese);

l'intervento prospettato, comprensivo delle prescrizioni fissate dalla regione Lombardia rischia di avere un impatto fortemente negativo nell'ambiente, meritevole di tutela anche per la presenza nelle immediate vicinanze del complesso monumentale delle « Ghiacciaie » —:

se non ritenga di intervenire presso l'ente tutore e cioè la regione Lombardia al fine di impedire l'intervento nelle forme delineate;

se non ritenga di dovere annullare l'autorizzazione concessa per la realizzazione dell'opera in premessa, in considerazione del fatto che essa viola beni soggetti alla tutela ai sensi della legge n. 431 del 1985 e n. 1497 del 1939. (5-03811)

**BONO.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della mancata diffusione dei programmi del terzo canale di radio Rai nel territorio di Avola;

se sia a conoscenza che da oltre due mesi la « frequenza » 92,50 Mhz è rimasta libera, cioè non sfruttata o coperta da altre stazioni radio come, al contrario, puntualmente invece succede per la seconda frequenza su cui dovrebbe essere diffuso il terzo programma radio Rai;

se sia a conoscenza delle ripetute segnalazioni e richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli utenti, rimaste sistematicamente senza adeguate risposte;

se non ritenga che il perdurante dis-servizio pubblico, oltre ad essere del tutto ingiustificato, leda il diritto di chi paga il canone Rai;

quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza, per accertare le ragioni per le quali è stata interrotta la diffusione del terzo programma radio Rai nel territorio di Avola ed appurare eventuali responsabilità dovute ad omissioni, incuria o altro, al fine di ripristinare al più presto il servizio, ponendo rimedio ad una situazione che culturalmente penalizza migliaia di cittadini. (5-03812)

**TATTARINI, CAMPATELLI e GASPERONI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sugli organi di informazione locale e da note formali per-

venute dalle organizzazioni sindacali e dalla prefettura di Grosseto emerge che, con riferimento alle gare espletate per servizi di pulizia presso aziende private (Ambiente Spa di Scarlino - Grosseto), l'amministrazione provinciale di Grosseto e la stessa prefettura, per le caserme dell'Arma dei carabinieri, si sarebbe di fatto prodotta la disapplicazione della normativa contenuta nel contratto collettivo di lavoro della categoria in questione sia in tema di mobilità di assunzione, sia di paga oraria, nonché di copertura previdenziale ed assicurativa, normativa alla cui osservanza ripetuti sono stati i richiami rivolti dal codesto ministero (per ultimo quello contenuto nella circolare n. 39/97 del 18 marzo 1997);

le conseguenze derivanti dalla denunciata disapplicazione hanno di fatto prodotto effetti negativi sull'occupazione e al tempo stesso creato i presupposti per il ripetersi di analoghe procedure di gara che dovessero essere attivate dalla pubblica amministrazione ovvero da soggetti privati -:

se non ritenga necessario promuovere adeguate iniziative dirette a verificare se e fino a che punto nell'assegnazione dell'espletamento dei servizi di pulizia nei casi di cui in premessa sia stata osservata la normativa vigente in materia, specie con riferimento a quella contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle pulizie. (5-03813)

MICHIELON. - *Al Ministro dell'interno.*  
- Per sapere - premesso che:

dopo i tragici fatti accaduti a Treviso fuori dallo stadio Monigo, al termine della partita di calcio di serie B Treviso-Cagliari, svoltasi il 1° febbraio 1998, che hanno visto morire il trevigiano Fabio Di Maio, colto da malore mentre si stavano verificando dei tafferugli tra le forze dell'ordine e le due tifoserie, il prefetto di Treviso, con un telegramma ha chiesto al sindaco del capoluogo un urgente e dettagliato rapporto che evidenzi se, in occasione della suddetta

partita di calcio, la prescrizione dettata dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo il 3 settembre 1997 (cioè il posizionamento dell'interno dell'impianto sportivo di due ambulanze) sia stata osservata e, in caso negativo, chiarisca le conseguenti posizioni di responsabilità in relazione al tragico decesso di uno spettatore avvenuto al termine dell'incontro all'esterno dello stadio;

il servizio sanitario, imposto dalla citata commissione, è stato attivato ed anzi migliorato rispetto alle richieste, in quanto sono stati installati (come da allegato del Treviso Foot-Ball Club 1993 srl):

a) una postazione fissa di pronto soccorso con due medici;

b) un'autoambulanza attrezzata come centro di rianimazione con a bordo un medico anestesista;

c) un'autovettura con un fisioterapista, equipaggiata con attrezzature di pronto soccorso;

d) un centro di telecomunicazioni a tre punti all'interno dello stadio con personale volontario collegato con i predetti apparati sanitari di soccorso;

lo spettatore, colto da malore all'esterno dello stadio, è stato soccorso da persone a lui vicine che hanno chiamato con telefono cellulare un'autoambulanza del Suem in servizio presso l'ospedale civile di Treviso, quando l'ambulanza esistente nello stadio - contrariamente a quanto affermato dal prefetto - non era già impegnata per il trasporto di un giocatore rimasto infortunato nel corso della partita (trasporto avvenuto invece solo trenta minuti dopo il termine dell'incontro), ma era disponibile solo che fosse stata debitamente allertata dalle forze dell'ordine che invece si dedicavano alla carica di inermi e pacifici cittadini reduci dalla partita -:

se non ritenga di accertare le ragioni per le quali il prefetto in un documento

ufficiale, tra l'altro « stranamente » pervenuto in tempo reale alla stampa, abbia affermato circostanze non rispondenti al vero (cioè l'indisponibilità dell'ambulanza all'interno dello stadio) con ciò dimostrando una superficialità che mal si concilia con la sua funzione;

se sia compito del rappresentante del Governo ricercare posizioni di responsabilità che invece sono di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, con ciò arrogandosi prerogative e poteri che non gli spettano;

se piuttosto quanto accaduto il giorno 1° febbraio 1998 all'esterno dello stadio e la mancata predisposizione di idonei servizi di ordine pubblico e di tutela delle persone che uscivano dallo stadio non siano addebitabili all'insufficiente e superficiale azione di coordinamento svolta nella circostanza dal prefetto;

se, infine, non ritenga opportuno che il prefetto, il quale anziché garantire l'imparziale azione di tutela ha dato in più occasione dimostrazione di aperta avversione per le autonomie locali ed in particolare per le amministrazioni rette da esponenti della lega nord-liga veneta, sia sollevato dall'attuale incarico per essere destinato in luoghi ove la sua professionalità possa essere più proficuamente apprezzata. (5-03814)

GIORDANO, EDO ROSSI, STRAMBI, NARDINI, VENDOLA e CANGEMI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Breda fonderie meridionali, con stabilimento sito nella città di Bari, fu acquistata dalla Finmeccanica nel luglio del 1997, a seguito di gara internazionale per la vendita del ramo d'azienda della Breda fucine meridionali, nell'ambito delle azioni conseguenti alla liquidazione dell'Efim;

l'azienda produce manufatti in acciaio destinati al settore ferroviario (armamento e rotabile), petrolchimico, militare ed impiantistico;

l'impianto impiega attualmente 200 unità lavorative, comprensive di circa settanta unità assunte nell'ultimo biennio con contratti di formazione lavoro, successivamente trasformati, o in corso di trasformazione, in contratti a tempo indeterminato;

nonostante ciò, ultimamente, l'attuale direzione dello stabilimento ha assunto un atteggiamento di completo disinteresse, che sta creando tra i lavoratori un clima di paura e sospetto;

i lavoratori lamentano, giustamente, una completa mancanza di un piano industriale che intervenga con investimenti mirati, sia sulla qualità degli impianti che sugli immobili industriali;

infine, circola una voce insistente di una eventuale cessione dello stabilimento a privati, con modalità oscure ed ignote e, fatto ancora più grave, se queste voci fossero confermate, in un momento nel quale l'attuale direzione dello stabilimento non sta avanzando alcuna proposta seria di rilancio aziendale;

infine si ritiene utile e giusto, per una completezza di ragionamento, citare il programma predisposto dal professore Alberto Predieri, in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 487 del 1992, che prevedeva la fusione della Breda fonderie meridionali con la Breda costruzioni ferroviarie, in riconoscimento della qualità dei suoi prodotti in gran parte destinati all'industria ferroviaria, in particolare « i cuori al manganese » per i quali, la Breda, rappresenta l'unico produttore nazionale in grado, per le sue capacità tecniche d'avanguardia, di competere con i principali produttori europei —:

se corrisponda al vero l'esistenza di un piano per la cessione della Breda fonderie meridionali a privati, e in caso affermativo quali siano le modalità;

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti della direzione della Breda fonderie meridionali per sollecitare la presentazione di un piano di investimenti che ne rilanci l'attività, questo anche per ri-

spondere alle legittime preoccupazioni dei lavoratori. (5-03815)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il colonnello Roberto Fenu, in data 17 febbraio 1994, a seguito di incidente bellico avvenuto nel sud del Libano, mentre era in servizio nel contingente Onu-Untso, riportava la perdita della parte inferiore della gamba destra sotto il ginocchio;

trasferito in Italia, veniva successivamente inviato a Oklahoma City (Usa) con spese mediche a carico della Commissione Onu-Abcc per la realizzazione dell'arto artificiale;

il colonnello Fenu è stata posto in congedo assoluto in data 6 febbraio 1996 ed è ora residente a Palmanova (Udine);

in seguito all'atrofizzazione del moncone la protesi necessita ora di riparazioni che possono essere eseguite solo nella clinica di Oklahoma City che originariamente l'aveva installata, sia per motivi tecnici che per accordi compresi nella garanzia;

il costo dell'intervento è di 10.490 dollari statunitensi ed è per l'80 per cento a carico della sanità regionale del Friuli-Venezia Giulia, con autorizzazione della Commissione regionale per i ricoveri all'estero;

restano a carico dell'assistito tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio negli Stati Uniti (40 giorni stimati) in quanto non sono previsti dalla legislazione corrente interventi a sostegno di cittadini in tali condizioni se posti ormai in congedo —:

se, posto che per l'accresciuto ruolo internazionale dell'Italia e per la prevedibile intensa partecipazione delle forze armate italiane a missioni di pace e di polizia internazionale in missioni Onu e/o Ueo sempre più spesso situazioni di questo tipo verranno purtroppo a realizzarsi, non ritenga opportuno intervenire in sede normativa per prevedere sostegno adeguato per il personale militare che si trovasse in

tali situazioni, evitando anche che il personale in congedo debba anticipare personalmente ed in parte sostenere l'ingente costo delle prestazioni mediche e assistenziali. (5-03816)

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponda al vero che alcuni membri del nuovo Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato SpA mantengano gli incarichi che ricoprivano in precedenza, e se ritenga tollerabile tale situazione per un'azienda che si trova nelle ben note condizioni. (5-03817)

MAURA COSSUTTA, SAIA, GIANNOTTI e GIACALONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la situazione logistica dell'attuale sede dell'Istituto superiore di sanità (Iss), specialmente per quanto riguarda l'edificio centrale, è particolarmente difficile, ed anzi richiede, ormai da anni, una strategia complessiva seria per affrontare il tema della sicurezza del lavoro e della migliore operatività;

poco prima dell'estate scorsa era stato presentato ed approvato in Istituto un progetto complessivo per la ristrutturazione dell'attuale sede che prevedeva la costruzione di un nuovo edificio che doveva fungere prima da appoggio per i trasferimenti temporanei da vari laboratori, mentre venivano svolti lavori nei vari piani dell'edificio centrale e poi rimanere patrimonio dell'Iss ed aumentarne la superficie utilizzabile, senza dover ricorrere ad affitto di costruzioni esterne, minimizzando quindi sia le spese che disagi di lavoro e di vita;

per procedere a questi lavori di ristrutturazione l'amministrazione dell'Iss aveva già acceso un congruo mutuo;

l'amministrazione dell'Iss ha poi deciso di ricercare un edificio esterno dove allocare un numero imprecisato di laboratori — cosa non prevista dal suddetto

progetto - da prendere in affitto, individuato in via Cannizzaro, di proprietà di una società privata ed offerto in locazione per canone annuo di oltre due miliardi, cui devono esserne aggiunti altrettanti da destinare ad operazioni di adattamento ed altri oneri ed accessori necessari alla gestione logistica;

la legge 27 dicembre 1997, n. 44 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) al comma 9 dell'articolo 55 stabilisce: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni »;

già nel 1993, quando si era posta la questione di trasferire una parte dell'Iss in edifici da affittare, vi era stato, in data 28 settembre 1993, un esplicito pronunciamento contrario della Commissione parlamentare Sanità del Senato, fatta propria dall'allora Ministro della sanità Garavaglia e recepita dal Comitato amministrativo dell'Iss, nella seduta del 1° febbraio 1994 -:

quali iniziative intende adottare in ordine all'elaborazione di un piano complessivo ed articolato per la sistemazione logistica dell'Iss;

se, nell'ambito del suddetto piano, si tenga conto anche dell'imminente trasferimento del Regina Elena, sito attualmente in una struttura contigua all'Iss, all'interno del polo oncologico che verrà collocato presso l'ospedale S. Andrea;

se nell'ambito del suddetto piano di ristrutturazione si preveda la costruzione, di un edificio all'interno dell'attuale comprensorio dell'Iss;

se il Ministro abbia consultato le organizzazioni sindacali trattandosi di un processo che andrà a modificare l'organizzazione del lavoro all'interno dell'Iss.

(5-03818)

MAMMOLA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il consiglio comunale di Omegna (Novara) ha approvato alla unanimità un documento nel quale si chiede solennemente alle Ferrovie dello Stato di non chiudere la locale stazione come, secondo voci ricorrenti, sarebbe previsto da un piano dell'azienda;

l'eventuale chiusura della stazione di Omegna annullerebbe di fatto l'unica biglietteria su un tratto di oltre 30 chilometri di linea, un tratto su cui insistono due province, tre comunità montane, e poco meno di cinquantamila abitanti con un alto indice di mobilità;

la soppressione dello sportello nella stazione di Omegna si porrebbe, di fatto, in contrasto con la politica, auspicata a parole ma che paradossalmente non trova sostegno all'interno delle Ferrovie, volta a potenziare il trasporto su ferro a scapito di quello stradale: giova al riguardo ricordare come il territorio di Omegna ha una valenza industriale notevole;

il depotenziamento di fatto della linea Novara-Domodossola provocato dalla chiusura degli sportelli ad Omegna è in palese contraddizione con i progetti di sviluppo, in termini di traffico merci e passeggeri, che conseguiranno alla elettrificazione della stessa linea -:

se corrispondano alla realtà le voci secondo cui nei programmi di riduzione dei costi dell'azienda Ferrovie dello Stato sia inclusa la soppressione dello sportello della stazione di Omegna e, in tal caso, se non si intenda intervenire per scongiurare il pericolo di una decisione incompatibile con la logica e con le responsabilità di un'azienda che esercita un pubblico servizio.

(5-03819)

TATTARINI, BRUNALE, CAMPATELLI, RAVA e TRABATTONI. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

nel giugno 1997 veniva presentata interrogazione con risposta in Commissione

con la quale si chiedeva di conoscere i risultati del lavoro della Commissione ministeriale 25 febbraio 1997 incaricata di acquisire piena conoscenza e di esprimere valutazioni in ordine alla struttura ed alle attività dell'Ente nazionale cinofilia italiana ed, inoltre, l'iter della procedura autorizzativa all'acquisizione dell'immobile destinato alla sede dell'Ente e una valutazione più compiuta sulle stesse procedure di acquisto e sui possibili conflitti di interesse;

nel mentre la suesposta interrogazione rimaneva priva di risposta e le precedenti, sui medesimi argomenti, avevano ricevuto risposte tranquillizzanti, sembrerebbe che gli organi di controllo interno dell'ente, vale a dire il collegio dei sindaci revisori, presieduto, fra l'altro, da un funzionario ministeriale, avrebbero svolto accurate indagini sulle scritture contabili e sui bilanci dell'Ente medesimo, evidenziando non poche anomalie di gestione inerenti rapporti di consulenza, rapporti contrattuali e di lavoro con l'ex direttore dell'Ente ed in particolare, per la vicenda riguardante l'acquisizione dell'immobile divenuto sede dell'Ente medesimo e nel contempo esigendo dal consiglio di amministrazione risposte esaustive a tutta una serie di interrogativi al fine di poter esprimere un argomentato parere sulla correttezza degli atti di gestione compiuti a far data dall'anno 1992;

risulterebbe, in particolare, che il collegio dei sindaci revisori abbia espresso la necessità di conoscere:

a) a quale titolo l'Enci abbia corrisposto alla Cifin la somma di oltre 834 milioni e come possano giustificarsi le differenze riscontrate tra i valori pattuiti e quelli effettivamente pagati;

b) quale senso possa attribuirsi al fatto che dalla contabilità dell'Enci emerga il cambio di un credito con un aumento di partecipazione in società già controllata al 100 per cento;

c) in quale fase si trovasse la pratica per la liquidazione della società Skorpio con riferimento anche ai rapporti dalla stessa intrattenuti con l'Enci a far data dal 1993, tanto più che non apparirebbero del tutto trasparenti le modalità di registrazione nella contabilità Enci delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sede dell'Ente, non potendosi escludere, inoltre, che il ricorso allo strumento del comodato possa aver rappresentato per la Skorpio una forma di occultamento dei redditi —:

se, alla luce delle circostanze più sopra ovviamente ed opportunamente sintetizzate, non ritenga di dover con l'urgenza che la vicenda esige, fornire completezza di informazione su: consulenze, direzione dell'Ente ed iter completo dell'acquisizione Skorpio con l'obiettivo di dotarsi di nuova sede e risultanze della Commissione di indagine istituita nel febbraio 1997, adottando nel contempo i provvedimenti di sua esclusiva competenza. (5-03820)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

---

ALOI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

per quali motivi non sia stato ad oggi definito il ricorso presentato dalla signora Carmela Costantino, nata il 6 febbraio 1928 a Gallina di Reggio Calabria, ricorso riguardante la pensione di invalidità della stessa signora Costantino, la quale, sottoposta a visita medico-legale per l'accertamento dell'invalidità da parte della competente Commissione della Usl n. II di Reggio Calabria in data 6 febbraio 1996, si trova in uno stato di precarietà di salute, per cui, anche per l'età avanzata, attende di vedere definita la propria pratica di pensione. (4-15771)

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Siremar (Sicilia regionale marittima spa), con nota 31 ottobre 1997, (protocollo n. 840 del 1997, ha comunicato al ministero dei trasporti e della navigazione una richiesta di modifica del piano quinquennale 1995-1999;

dall'analisi di tale richiesta risulta l'intenzione di sostituire il porto capolinea di Porto Empedocle con Mazara del Vallo, per l'effettuazione dei collegamenti con le isole Pelagie creando la linea Mazara-Linosa-Lampedusa-Pantelleria-Mazara;

la proposta della soppressione di Porto Empedocle non è assolutamente accettabile né sul piano operativo, né sul piano economico, poiché emarginerebbe Porto Empedocle da qualsiasi piano di sviluppo socio-economico;

il comportamento della Siremar nei confronti dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle è ingiusto ed incom-

prendibile, essendosi detta amministrazione prodigata oltremodo per venire incontro alle esigenze della stessa società e per facilitare i collegamenti marittimi con le isole Pelagie;

la soppressione di Porto Empedocle provocherebbe notevoli disagi di carattere sociale creando una serie di difficoltà agli abitanti delle isole Pelagie i quali fanno capo ad Agrigento per il disbrigo di ogni pratica burocratica; lo stesso dicasi di talune pratiche scolastiche in riferimento ad istituti di scuola superiore che dipendono dalle sedi centrali ad Agrigento;

di notevole entità sarebbe anche il disagio economico in quanto verrebbero fortemente penalizzati i commercianti empedoclini e della provincia che quotidianamente si recano nelle isole Pelagie per rifornirsi riuscendo nell'arco della giornata ad andare, effettuare le operazioni di carico, e ripartire;

anche il turismo provinciale risentirebbe sicuramente della variazione di linea per le Pelagie, in quanto molti turisti diretti alle isole si fermano a visitare la valle dei Templi o viceversa;

una provincia come quella di Agrigento necessita di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e l'incremento di quelle poche attività esistenti, non certo da soppressione delle stesse;

sarebbe auspicabile far fronte alla concorrenza delle tariffe aeree migliorando il servizio ed offrendo agli utenti maggiori opportunità di collegamento istituendo linee veloci e utilizzando specie in estate gli aliscafi ed istituendo anche delle minicrociere;

infine Porto Empedocle, come struttura di 1<sup>a</sup> classe, 2<sup>a</sup> categoria, quindi di interesse nazionale, possiede tutti i requisiti per continuare ad effettuare i collegamenti con le isole Pelagie —:

se, vagliando la situazione sopra descritta, non ritenga doveroso e ineluttabile respingere la proposta avanzata dalla Sicilia Regionale Marittima spa. (4-15772)

FOTI. — *Ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo (n. 4-02535 del 26 luglio 1996) l'interrogante ebbe ad evidenziare il fatto che numerose ordinanze ingiunzione, relative a sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni a norme igienico-sanitarie, non risultavano essere state emesse con conseguente grave danno economico per la Ausl di Piacenza e che la prescrizione del diritto all'esazione era conseguenza di una vera e propria « guerra tra uffici » scoppiata all'interno del comune di Piacenza;

con nota del 21 gennaio 1998 l'Ambito servizi alle imprese e tutela del consumatore del comune di Piacenza chiedeva che, entro il 23 gennaio 1998, l'Ambito servizi alla qualità della vita urbana provvedesse, anche a mezzo di ispettori della polizia municipale, alla redazione dei processi verbali di constatazione e contestazione nei confronti di alcuni operatori commerciali, dal predetto Ambito individuati, che non avevano corrisposto al comune di Piacenza la tassa di concessione comunale — dovuta a titolo di rinnovo, per l'anno 1995, dell'autorizzazione amministrativa per la vendita in sede fissa e dell'autorizzazione amministrativa per la vendita di giornali e riviste — prevista dall'articolo 1, n. 84 tariffa del decreto ministeriale 29 novembre 1978, in relazione all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3;

in relazione anche al ristretto lasso di tempo a disposizione l'Ambito servizi alla qualità della vita urbana redigeva n. 23 moduli di constatazione e contestazione, previ accertamenti da parte del personale della polizia municipale di Piacenza — nucleo commercio: Detta verbalizzazione era dovuta esclusivamente al fatto che, al momento del controllo, gli operatori commerciali non erano in grado di esibire la ricevuta di pagamento della predetta tassa

di concessione comunale. Altri n. 21 accertamenti davano esito negativo in quanto i locali controllati risultavano ora occupati da altre attività e/o persone, ora inutilizzati, e — comunque — senza che presso gli stessi risultassero in attività quegli operatori indicati nella citata nota dell'Ambito servizi alle imprese e tutela del consumatore;

risulta all'interrogante che, da oltre dieci anni, il comune di Piacenza, tramite gli uffici preposti, abbia ommesso di verificare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale sopra indicata, con grave pregiudizio per le casse dell'ente ed in ragione del quale è ipotizzabile un mancato introito per l'ente di centinaia di milioni;

a ciò si aggiunga il fatto che il mancato pagamento della tassa in questione comporta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, sia l'applicazione della pena pecuniaria prevista da due a sei volte la tassa evasa, sia la trasmissione degli atti alla direzione generale delle entrate (nel caso di specie la sezione di Piacenza) competente all'irrogazione della pena pecuniaria di cui sopra —:

se, in ordine ai fatti prospettati, risulti che la procura generale presso la Corte dei conti, competente per territorio, abbia già attivato le procedure di recupero del danno erariale subito dal comune di Piacenza, nei confronti dei soggetti eventualmente individuati come responsabili;

se sulla questione risultino altresì aperte indagini amministrative, e/o penali, e in caso affermativo, quale ne sia lo stato e l'eventuale esito. (4-15773)

GAMBALE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

si è appreso che in questi giorni la cooperativa edilizia « Prima casa », con

sede in Melito (Napoli) alla via Circumvallazione esterna 20/A, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Napoli;

a tre anni dai pagamenti effettuati per acquistare gli appartamenti numerosi soci non hanno potuto procedere al perfezionamento della compravendita con la stipula dei rogiti notarili poiché la cooperativa non ha estinto, come si era obbligata a fare avendo ricevuto il denaro dai soci, i mutui accesi sulle proprietà di questi;

l'Istituto bancario San Paolo di Torino, erogatore del mutuo, pretende la restituzione del finanziamento, sicché le numerose famiglie, che in alcuni casi hanno già pagato ben oltre 200 milioni, corrono il rischio di veder messo all'asta l'immobile nel quale vivono, che costituisce l'unica loro possibilità abitativa essendo stato pagato con tutti i risparmi faticosamente accantonati in anni di sacrifici;

da soci come il signor Alfredo Marino, la cooperativa ha preteso addirittura un prezzo maggiore, in quanto egli sarebbe subentrato a un socio recesso e in quanto gli sarebbe stato venduto anche il terrazzo, risultato poi non cedibile perché di proprietà condominiale;

non risulta, nel corso degli anni, essere stata convocata alcuna assemblea dei soci da parte del presidente della cooperativa, Giuseppe Fieramonti, che di fatto, da alcuni mesi è irreperibile;

alcuni soci lo hanno denunciato per truffa e sono in corso le indagini da parte della procura della Repubblica di Napoli -:

quali atti di loro competenza ritengono di adottare, con l'urgenza che il caso richiede, a tutela delle famiglie vittime della situazione descritta che corrono il rischio di perdere la propria casa pagata con il frutto di anni di sacrifici;

se sia possibile disporre un'indagine amministrativa per accertare i fatti anche al fine di far sì che in futuro non abbiano a verificarsi fatti analoghi. (4-15774)

PECORARO SCANIO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

il presidente della Assobeton, Associazione nazionale industrie manifatti in calcestruzzo, con propria nota dell'11 febbraio 1998, ha messo a conoscenza dell'interrogante di una seria problematica relativa all'uso di tubazioni in ghisa per la realizzazione di opere idriche, in alternativa a quelle in cemento armato;

se a prima vista la materia potrebbe sembrare eccessivamente di parte o forse una sollecitazione in favore dei prodotti in cemento armato per pura riserva di settore, è invece opportuno evidenziare che così non è, e che anzi si tratta di un problema molto più complesso e denso di considerazioni di assoluta rilevanza;

dalla nota si evince che il comparto industriale interessato dalla produzione di elementi tubolari in cemento armato pre-compresso, impiegati nella realizzazione di opere idriche in pressione, sia irrigue che potabili, comprende in Italia otto stabilimenti di produzione di cui quattro ubicati in Puglia, tre in Sardegna ed uno in Sicilia e che la grave situazione di incertezza operativa in cui da oltre tre anni si dibatte il mondo degli appalti pubblici, ha coinvolto in particolar modo il settore delle opere di adduzione idrica nelle quali è previsto appunto l'impiego di detti tubi, dando così luogo alla chiusura delle fabbriche ed alla conseguente messa in mobilità del personale addetto che, per i predetti stabilimenti, si aggira intorno alle 1.600 unità (senza contare il cospicuo indotto);

la nota evidenzia altresì che quando, finalmente, questa preoccupante situazione ha cominciato a dare sia pur leggeri segni di miglioramento grazie ad alcuni sintomi di significativa ripresa nel settore degli appalti di opere idriche (v. Avvio del Programma Operativo Risorse Idriche che si inquadra nel QCS 94/99), si è cominciata a manifestare, in forma pericolosa e, a parere della scrivente, tecnicamente ingiustificata, la tendenza di taluni Organi Isti-

tuzionali e di talune Amministrazioni appaltanti, a privilegiare, anche in dispregio alle doverose valutazioni di convenienza economica, l'impiego di materiale tubolare metallico, soprattutto in ghisa, prodotto quest'ultimo per i diametri interessati, esclusivamente all'estero, con conseguenti notevoli danni per l'Erario e per l'economia nazionale in genere. Si sta così impotentemente assistendo ad una pericolosa campagna nazionale di favoreggiamento dell'importazione di tubi in ghisa di medio-grande diametro dall'estero. Nel contempo importanti realtà produttive nazionali, più che in grado di soddisfare le esigenze prestazionali di progetto, in termini sia di competitività economica sia di durabilità (esperienze mondiali dimostrano che opere realizzate con condotte in c.a.p. hanno durabilità assai superiore di quelle realizzate con condotte in ghisa), vengono lasciate inopere con oltre un migliaio di persone in mobilità o cassintegrate, per di più in aree ad elevato indice di disoccupazione;

per una più puntuale messa a fuoco di questa preoccupante situazione, la nota cita qualche esempio, fra i più attuali, particolarmente significativo: Costruzione dell'impianto irriguo tra Palidoro e S. Severa, V lotto; concess. Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, Roma (circa 10 km di tubi DN 1600 mm in c.a.), all'esame della 2<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP che ha fatto richiesta di sostituzione dei tubi in c.a. con tubi in ghisa; Completamento ristrutturazione impianto irriguo del Metaponto; concess. Consorzio di Bonifica del Bradano e Metaponto, Matera (oltre 10 km di tubi DN 2000 mm in acciaio), in istruttoria per la gara d'appalto; Nuovo Acquedotto di Cagliari; concess. Ente Autonomo del Flumendosa, Cagliari (circa 25 km di tubi DN 1600 mm in ghisa), in corso di affidamento; Sifone Leccese, 2° lotto; concess. E.A.A.P. di Bari (38 km di tubi DN 1000-1200 mm in acciaio), già appaltato;

per le ragioni esposte l'associazione è stata costretta a rivolgere, nell'interesse dei propri associati produttori di detti manu-

fatti tubolari, istanza alle autorità competenti affinché siano impartite agli organi istituzionali interessati (in particolare la 2<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici - presidente Datei) ed alle amministrazioni appaltanti (regioni, consorzi di bonifica, E.A.A.P., E.A.F., eccetera, con particolare riguardo alla Sardegna), precise e determinate disposizioni perché, nei progetti idrici ove è previsto l'impiego di tubazioni soprattutto di diametri da 1000 mm in su, venga privilegiato, salvo casi di provata inidoneità tecnico-prestazionale, il materiale tubolare in cemento armato prodotto dell'industria nazionale; ovvero che venga data la possibilità, in sede di gara di appalto, di offrire a parità di ogni altra condizione tecnica, materiale alternativo a quello metallico oltre che economicamente competitivo —:

se non intenda accogliere le richieste avanzate dalla Assobeton;

quali ulteriori provvedimenti intenda adottare per affrontare in modo più organico le problematiche legate all'uso di materiali tecnologicamente idonei nelle opere idriche, anche in considerazione dei possibili vantaggi che i manufatti in calcestruzzo potrebbero arrecare in termini di costi-benefici e di rispetto dell'ambiente.

(4-15775)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 3209 del 16 ottobre 1996 il pretore di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, ha assolto il signor D'Ottavi Paolo, ex sindaco di Trevi nel Lazio, dai reati di cui agli articoli 20, lettera c), legge n. 47 del 1985, I *quinquies*, legge n. 431 del 1985, 734 codice penale e 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, con formula « perché il fatto non sussiste »;

con atto del 20 novembre 1996, depositato presso la Cancelleria della sezione distaccata di Anagni in data 21 novembre 1996, il pubblico ministero della procura

circondariale presso la pretura di Frosinone ha appellato la sentenza di cui sopra;

all'udienza del 19 dicembre 1997, dinanzi alla corte d'appello di Roma, III sezione penale, cui è stata assegnata la suddetta causa penale di secondo grado, iscritta al n. 2354/97, la procura generale presso la corte d'appello di Roma ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto dal pubblico ministero senza addurre alcuna, sia pur minima, giustificazione;

la rinuncia all'appello, quale esercizio di un potere discrezionale dell'ufficio del pubblico ministero per la sua eccezionalità, andrebbe sorretto da ampia motivazione, là dove, come nel caso di specie, la sentenza impugnata si prestava a numerose e gravi censure, esplicitate sia nei motivi dell'appello proposto dalla procura circondariale di Frosinone, sia nella richiesta motivata di impugnazione rimessa dalla parte civile Legambiente Lazio all'ufficio del pubblico ministero —

se non ritenga il Ministro di grazia e giustizia di disporre apposita indagine ispettiva al fine di verificare se, nel caso concreto oggetto della presente interrogazione, il potere di rinuncia all'appello sia stato correttamente e adeguatamente motivato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma e quali e quanti siano i casi di rinuncia all'appello da parte della procura generale presso la corte d'appello di Roma, nell'anno giudiziario 1997.

(4-15776)

**BACCINI.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazioni n. 5-00325 del 23 luglio 1996, n. 4-06449 del 9 gennaio 1997, n. 4-07812 del 25 febbraio 1997, sono stati evidenziati aspetti di rilevante gravità concernenti la gestione della concessione di costruzione con fondi pubblici del potenziamento dell'aeroporto di Milano Malpensa affidata alla Sea spa attualmente al vaglio della magistratura e di una commissione di indagine ministeriale;

la Sea Spa gestisce un traffico passeggeri nazionali ed internazionali complessivamente pari a circa 15 milioni all'anno tra gli aeroporti di Linate e Malpensa, con un fatturato annuo di circa 660 miliardi, un utile ante imposte di 147 miliardi ed un utile netto di 61 miliardi (bilancio 1996);

la medesima società, consorziata con altre imprese, si è recentemente aggiudicata una gara internazionale per la gestione di 33 aeroporti argentini, interessati da un traffico totale di circa 15 milioni di passeggeri all'anno impegnandosi, per la propria quota di partecipazione, a corrispondere allo Stato dell'Argentina un canone concessorio annuo pari a circa 90 miliardi di lire italiane su un totale di 300 ed a finanziare un programma di sviluppo per ulteriori 1200 miliardi, su un totale di 4000, concentrati nei primi anni di gestione;

i ministeri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, in applicazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, debbono ancora fissare il canone per le gestioni aeroportuali nazionali, interessate da un traffico complessivo di 60 milioni di passeggeri all'anno, quindi quadruplo di quello argentino, che, in sede propositiva, risulterebbe incidere per la Sea spa per circa 25 miliardi annui, equivalenti a circa 1600 lire circa per passeggero trattato, contro le 20.000 che la stessa Sea Spa pagherà con i propri associati all'Argentina, oltre ai finanziamenti per le opere;

secondo l'attuale accordo di programma Stato-Sea Spa, stipulato nel 1995, il primo partecipa al programma di sviluppo « Malpensa 2000 » per circa 1000 miliardi e la seconda per circa 600 miliardi, da spendersi entro l'anno 2000;

secondo recenti autorevoli notizie stampa, quale in particolare l'edizione europea di *Business week*, numero 29 dicembre 1997-5 gennaio 1998, pagina 27, che non risulta finora smentita, esisterebbero inquietanti retroscena alla gara d'appalto

argentina, gestita, da quanto riportato, da personaggi di vertice della mafia locale —:

se l'investimento fatto in Argentina sia compatibile con gli impegni che la Sea Spa ha già assunto con lo Stato per lo sviluppo delle infrastrutture ed il traffico nazionale, nonché con i livelli delle tariffe pagate da vettori aerei, passeggeri ed altri utenti degli aeroporti milanesi che la stessa Sea Spa esige in qualità di concessionari di pubblici beni e di pubblici servizi dietro approvazione del ministero dei trasporti e della navigazione;

se l'operazione non tenda a risolversi, in definitiva, in elusione di imposte a danno dell'utenza del trasporto aereo e della collettività con la perdita di importanti risorse economiche, mantenendosi, per contro, livelli di costi dei servizi aeroportuali evidentemente eccessivi;

quali siano i vincoli convenzionali che il ministero dei trasporti e della navigazione pone, nel pubblico interesse, ai concessionari di gestioni aeroportuali per la destinazione degli utili di gestione;

se non si ritenga necessario provvedere ad una rideterminazione su diversa base sia dei canoni di concessione degli aeroporti nazionali e delle tariffe dei servizi aeroportuali, sia, in generale, dei criteri di scelta dei concessionari, ricorrendo a gare ad evidenza pubblica, peraltro prescritte dalle norme comunitarie. (4-15777)

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i portatori di *handicap* sono esonerati dal pagamento della tassa di circolazione stradale;

il sindaco del comune di Verretto (Pavia), Emilio Garbagna, affetto da poliomielite all'arto inferiore, per ottenere tale esonero si è visto richiedere dall'Intendenza di finanza una ulteriore certificazione del suo *handicap*, nonostante la sua condizione fisica fosse già attestata nella

carta di circolazione, nella prescrizione della commissione medica locale di Pavia, nell'annotazione sulla patente di guida e nell'attestato rilasciato dalla commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile di Voghera, ovvero tutti documenti validi rilasciati da organi della pubblica amministrazione;

anche altri portatori di *handicap* si sono visti rivolgere analoga richiesta per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa di circolazione;

tale procedura appare come un insulto nei confronti dei portatori di *handicap* costretti all'ennesimo umiliante controllo del loro stato fisico, senza contare le perdite di tempo cui vengono sottoposti tra visite, controlli, riproduzione di documenti e passaggi nei vari uffici —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

in base a quali disposizioni sia adottata la procedura di chiedere ai portatori di *handicap*, già in possesso di attestazioni circa il loro stato fisico, una ulteriore certificazione secondo un comportamento che appare, oltre che irrazionale e illogico, oltremodo punitivo nei confronti di soggetti svantaggiati;

se ritengano degno di un paese civile costringere soggetti che, anche tramite il personale impegno nelle istituzioni o in attività socialmente utili, riescono a superare il loro *handicap* a ulteriori visite come se l'amministrazione finanziaria non si fidasse degli attestati rilasciati da altri settori della pubblica amministrazione. (4-15778)

SCARPA BONAZZA BUORA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

dall'8 agosto 1996, data in cui il Cipe ha impegnato il Ministro per le risorse agricole a presentare l'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero, non si hanno notizie, sulle misure che il Governo intende adottare per ridare competitività al settore,

ed il Cipe è stato costretto a prorogare per un anno il piano in scadenza nel giugno 1997;

la progressiva riduzione degli aiuti comunitari al settore agricolo, pur potendo essere contrastata in sede negoziale, appare ormai come un processo inarrestabile;

la sopravvivenza della bieticoltura e dell'industria saccarifera nazionali dipende pertanto dalla possibilità di colmare rapidamente il divario che le separa dalla concorrenza europea —:

a che punto è giunta la predisposizione dell'aggiornamento del piano bieticolo saccarifero;

se siano state sentite le rappresentanze dei bieticoltori e dei trasformatori;

se e come siano state definite le linee guida del piano. In particolare:

a) se siano previste nuove chiusure di zuccherifici per concentrare la produzione (in tal caso, quali misure intenda adottare il Governo per salvaguardare le produzioni agricole e l'occupazione industriale nelle zone interessate);

b) se siano previste nuove agevolazioni finanziarie per l'ammodernamento ed il potenziamento degli zuccherifici, come richiesto dal presidente della Assozucchero, compresa l'aggiunta di impianti per migliorare la resa in zucchero;

c) se la bieticoltura nazionale sia ancora suscettibile di miglioramenti tali da assicurare, attraverso il conseguimento di economie di gestione, la salvaguardia del margine agricolo in un regime di aiuti decrescente, e se il piano preveda interventi pubblici a questo scopo;

quali interventi si intendano effettuare per la valorizzazione della bieticoltura meridionale. (4-15779)

MORONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 390 del 1992 e il decreto-legge n. 362 del 1997 sono stati

stanziati i fondi per l'accoglienza dei profughi della ex Jugoslavia, ammontanti complessivamente a lire 150.000.000.000;

da più parti si apprende che la legge n. 390 sarebbe rimasta sostanzialmente inapplicata per i due anni successivi alla sua promulgazione e risulta che solo poche amministrazioni locali (tra le quali Bologna, Firenze, Venezia, Torino, Trieste) abbiano eseguito il censimento dei profughi così come richiesto dalla legge, richiedendo poi i fondi necessari;

a quanto risulta da stime ufficiose solo un'esigua parte dei 125 miliardi stanziati in forza della legge n. 390 è stata effettivamente utilizzata: di fatto, gli sfollati della ex Jugoslavia avrebbero vissuto per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge senza alcuna assistenza e solo successivamente una parte di loro ha goduto dei benefici previsti (per la città di Firenze si è trattato di circa 260 persone);

a fronte del fatto che il più recente decreto-legge disponeva ulteriori finanziamenti quale contributo conclusivo rispetto alle precedenti operazioni di accoglienza dei profughi avviate con la legge n. 390, che risultano in alcuni casi mai iniziate;

se non ritenga opportuno accertare la veridicità delle notizie diffuse, e inoltre, se non intenda prendere provvedimenti al fine di ottenere un preciso rendiconto della gestione dei fondi stanziati, in merito alla loro destinazione ed entità. (4-15780)

RUSSO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recita all'articolo 15: «Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni ed alle province. Le modalità relative

vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie »;

la ferrovia circumvesuviana (Napoli) nella tratta Casalnuovo-Scisciano di qui a qualche giorno dismetterà il suo letto storico per utilizzare il tracciato del nuovo raddoppio per lo più su piloni aerei;

tale nuovo tracciato è stato realizzato con finanziamento ai sensi della legge n. 219 del 1980 *post* terremoto;

tale nuovo tracciato è stato a lungo e giustamente contestato dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali;

il commissario straordinario, istituito ai sensi della legge n. 219, assunse a quell'epoca formale impegno con le amministrazioni che il tracciato dismesso e le strutture connesse sarebbero state trasferite ai comuni senza oneri;

oggi viceversa non solo si pretendono danari, ma anche non si garantiscono gratuitamente i servizi navette centri urbani - nuove stazioni;

l'avvio così promesso del nuovo tracciato ingenera un reale enorme disagio;

addirittura scompare, soppressa, una storica stazione nel comune di Maglianella;

il rischio di gravi tensioni sociali è evidentissimo -:

quali misure si ritenga assumere per trasferire le aree dismesse gratuitamente, così come promesso ai comuni;

quali misure si ritenga assumere per garantire adeguati servizi di trasporto per e da i centri urbani ormai lontani dalle nuove stazioni più o meno aree;

quali urgenti iniziative saranno assunte per garantire il diritto al trasporto a tutti i cittadini dell'area napoletana in modo eguale;

quali iniziative saranno urgentemente prese per evitare l'innescarsi di un pericoloso disagio che potrebbe sfociare in disordini pubblici. (4-15781)

MASTROLUCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se debba ritenersi tuttora in vigore la disciplina relativa alla corresponsione di somme *una tantum* in favore dei componenti i gruppi ormeggiatori, in possesso dei richiesti requisiti, di cui al punto F della circolare 4 gennaio 1948, n. 71 del ministero della marina mercantile - direzione generale del demanio marittimo e dei porti - avente ad oggetto: « gruppi ormeggiatori e barcaioi - direttive per l'estensione della legge 29 maggio 1982, n. 297. Fondo spese generali: trattamento dei dipendenti dei gruppi, indumenti di lavoro, spese per mezzi nautici »;

se la disciplina di cui innanzi abbia subito modifiche, quale sia l'attuale disciplina. (4-15782)

MASTROLUCA, ROTUNDO, STANISCI, ROSSIELLO, ABATERUSSO e BONITO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

da più parti vengono segnalati intralci di vario tipo nell'attuazione del provvedimento noto come borse-lavoro, previsto dal pacchetto Treu;

concepito come utile occasione per avvicinare al lavoro centomila giovani disoccupati del Mezzogiorno, favorendone una prima esperienza lavorativa ed un percorso di formazione professionale senza aggravii per le aziende, tale importante strumento può essere sminuito se non è accompagnato da procedure attuative flessibili, insieme a doverosi controlli;

in molte province pugliesi una interpretazione restrittiva ha impedito l'avvio di centinaia e centinaia di borse-lavoro;

infatti molte aziende, pur avendo ricevuto l'assegnazione di borse-lavoro e incontrando grandi difficoltà nel reperire i giovani da avviare, hanno comunicato l'avvio con pochi giorni di ritardo dalla scadenza prefissata, ricevendo dall'Inps rispo-

sta negativa per l'utilizzo dei giovani indicati, con la conseguenza della perdita di almeno 1.500-2.000 borse-lavoro;

inoltre giovani e organizzazioni sindacali denunciano che in numerosi casi vi sono lavoratori che vengono utilizzati per molte più ore di quelle previste, e che non viene ancora svolta l'attività di formazione in Puglia;

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire l'utilizzo delle borse-lavoro a quelle aziende che, pur avendo ricevuto l'assegnazione, non hanno potuto di fatto avviarle perché il termine fissato del 31 gennaio 1998 è stato considerato in modo perentorio;

quali disposizioni vorrà dare perché siano intensificati i controlli da parte degli organismi preposti, al fine di mantenere il rapporto di lavoro nelle previsioni della legge. (4-15783)

LAMACCHIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con la circolare del ministero dell'interno 15 novembre 1997, n. 559/C145114.10089.D(7), in materia di tariffe per le prestazioni di vigilanza privata, viene annullato, a decorrere dal 1° luglio 1998, il potere dei prefetti di emanare decreti per la determinazione dei costi minimi dei servizi di vigilanza, limitando la facoltà prefettizia di controllo all'approvazione delle tariffe di ogni singolo Istituto, senza entrare nel merito dell'ammontare delle tariffe proposte, ai sensi dell'articolo 257 del regio decreto n. 635 del 1940;

la suddetta circolare ministeriale pone quindi il settore nella condizione di « libera concorrenza » e ciò in conformità al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

gli istituti di vigilanza privati sono da considerarsi veri e propri organismi ausiliari della polizia, dal momento che la licenza per tale attività è una licenza di polizia, le guardie dipendenti dagli Istituti sono sottoposte al controllo e alle prescri-

zioni dei rispettivi questori competenti per provincia, tale personale operativo veste l'uniforme, è armato, radiocollegato ed adempie a funzioni integrative di polizia vigilando beni pubblici e privati;

i suddetti istituti e gli agenti che li compongono sono regolati da leggi speciali facenti capo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed al relativo regolamento di esecuzione;

sulla base di quanto sopra riportato, poiché gli istituti di vigilanza non possono essere considerati alla stregua di usuali organizzazioni commerciali, non sembra opportuno porre il comparto vigilanza in regime di libera concorrenza, in quanto risulterebbe una disfunzione del mercato, perché Istituti in fase di organizzazione iniziale tenterebbero di conquistare spazi ad Istituti ormai consolidati (circa 700 sul territorio nazionale) e con alle dipendenze migliaia di addetti, che quindi potrebbero perdere il posto di lavoro;

il ministero dell'interno, con circolari precedenti e fino a quella del 21 novembre 1991, aveva suggerito ai prefetti di attivare commissioni provinciali formate da membri Inps, Inail, Cciaa, eccetera, allo scopo di individuare i costi minimi puri da imporre quale tariffa, quale risultanza di un'analisi dei costi retributivi, oneri fiscali ed assicurativi, e che tali commissioni hanno operato bene per tredici anni, dando la possibilità ai prefetti di emettere le tariffe minime per i servizi di vigilanza alle quali ogni Istituto doveva uniformarsi;

tale *modus operandi* fino all'emanazione della citata circolare 559/C145114.10089.D(7) ha limitato e quasi azzerato i fenomeni preesistenti di concorrenza sleale, arginando evasioni fiscali e contributive da parte degli istituti di vigilanza che, pur di avere in affidamento i servizi, offrivano costi al di sotto di quelli di gestione, con conseguenze quali il mancato pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, la caduta della professionalità, il mancato addestramento del personale;

contrariamente a quanto asserito dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza i costi minimi per la vigilanza decretati annualmente dai prefetti non ingessavano e non ingessano di fatto alcun tipo di leale concorrenza, avendo gli enti appaltanti dello Stato, parastato, enti pubblici e privati, la possibilità di indire gare stabilendo parametri atti ad evidenziare la migliore qualità operativa e l'organizzazione tra gli Istituti offerenti al fine di scegliere l'istituto aggiudicatario —:

se non ritenga opportuno restituire ai prefetti il potere di emanare decreti con cui stabiliscono le tariffe minime di vigilanza, al fine di evitare una concorrenza sleale nel comparto vigilanza e quelle anomalie e disfunzioni del mercato che possono determinare elusioni previdenziali o fiscali;

se non ritenga utile provvedere ad un serio riordino della normativa concernente il delicatissimo settore della vigilanza, dal momento che le attuali leggi e regolamenti risultano ormai obsoleti. (4-15784)

**RUSSO e CESARO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori stagionali dell'autostrada Napoli-Salerno, della tangenziale di Napoli, e del sesto tronco autostradale, sono in agitazione permanente;

i suddetti lavoratori lamentano di essere sperequati e progressivamente del tutto espulsi da ogni attività di lavoro dopo anni di promesse vane e di serio impegno esercitato sempre nell'interesse delle aziende e degli utenti;

molti di questi lavoratori stagionali hanno superato i quaranta anni;

sono stati utilizzati nel 1997 sull'autostrada Napoli-Salerno, sulla tangenziale di Napoli e sul sesto tronco autostradale, rispettivamente 140 mila, 150 mila e 100 mila ore di lavoro straordinario;

il rapporto al 1997 tra dipendenti fissi e stagionali è sull'autostrada Napoli-Salerno, sulla tangenziale di Napoli e sul sesto tronco autostradale rispettivamente di 232 a 154, di 332 a 105 e di 457 a 146 —:

quali concrete iniziative saranno assunte per garantire il lavoro a questi operosi lavoratori altrimenti collocati inopinatamente e volontariamente sul lastrico;

quali concrete iniziative saranno assunte per garantire, in questo settore, un incremento occupazionale nel Mezzogiorno d'Italia, pur nel rispetto delle innovazioni tecnologiche;

quali urgenti misure si intendano adottare per indurre le Società Autostrade Meridionali, Tangenziale di Napoli, ed Autostrade Spa ad una seria trattativa con i suddetti lavoratori stagionali che potrebbero per le singole professionalità acquisite essere utilizzati anche con qualifiche diverse da quelle esattoriali. (4-15785)

**GIOVANARDI.** — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 di parte economica biennio 1996-1997 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'area separata della dirigenza universitaria 1994-1996 assegna alle singole amministrazioni universitarie il compito di determinare la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle loro funzioni di direzione e coordinamento di strutture dirigenziali;

all'università « La Sapienza » di Roma, malgrado il contratto collettivo nazionale dei lavoratori sia scaduto da circa due mesi, la retribuzione predetta non è stata ancora corrisposta, se non nella misura minima prevista dal citato articolo 5, e ciò sostanzialmente, per consentire il mantenimento dei livelli retributivi maturati *ante* contratto, evitando di concretizzare una improponibile quanto illegittima *reformatio in peius*;

la norma richiamata ha invece trovato piena e tempestiva applicazione negli altri atenei, con l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura massima prevista;

quali azioni di sua competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per evitare che abbiano a verificarsi comportamenti quali quello richiamato dell'università « La Sapienza » che, di fatto, concretizza, come finora ha concretizzato, una ingiusta discriminazione retributiva a danno dei dirigenti del maggiore ateneo d'Europa, le cui funzioni dirigenziali non si può ipotizzare siano di minore rilevanza di quelle dei colleghi in servizio presso le più piccole sedi universitarie. (4-15786)

**PITTELLA.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero per le politiche agricole, ha costruito l'impianto di trasformazione dell'uva e lavorazione dei vini a Barile (Potenza) ed ha in seguito affidato la struttura al Consorzio viticoltori associati del Vulture con sede a Barile (Potenza), mediante convenzione prot. 6080 del 27 ottobre 1981;

con nota n. 8511 del 2 agosto 1982, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dottor Antonio Todaro a rappresentare il ministero in seno al collegio sindacale del Consorzio viticoltori associati del Vulture;

il dottor Antonio Todaro, essendo stato collocato a riposo, non ricopre più incarichi funzionali —:

se ritenga, a questo punto, possano esistere i termini per una revoca del mandato ministeriale per il dottor Todaro e la nomina di un sostituto. (4-15787)

**ALEMANNI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Domenico De Angelis, dipendente dell'Enel di Ascoli Piceno e dirigente sindacale della Ugl è ormai dal 1985 che viene fatto oggetto di soprusi e di un palese atteggiamento illiberale e persecutorio;

nel 1985, avendo regolarmente vinto un concorso interno per categoria superiore, ha dovuto adottare, per la realizzazione dei propri diritti, azioni legali nei confronti dell'Enel che tentava di assegnare il suo posto ad un concorrente che lo seguiva in graduatoria;

nel 1986 a seguito di una ristrutturazione al signor De Angelis viene negato il posto di Strumentazione-Regolazione e automazione di Gruppi Impianti Rete;

nonostante il ricorso alla magistratura, e tre sentenze favorevoli, della Pretura nel 1958, del Tribunale nel 1991 e della Cassazione nel 1994, l'Enel ha sempre contravenuto le sentenze non dando mai corso alla loro esecutività;

nel 1994 l'azienda in questione nega le cure termali in conto malattia, nonostante il ricorso al Pretore da parte del De Angelis ed il relativo accoglimento;

nel 1995 l'Enel espleta la scelta del personale per il posto di Aiuto Capoturno di teleconduzione non tenendo in nessun conto la legittima istanza del De Angelis ad avere assegnato quel posto, che presenta nuovo ricorso alla Pretura;

il 4 novembre 1997 il Pretore, dottor Falco, emette sentenza in cui si dichiara « Al ricorrente De Angelis Domenico compete il diritto alla assegnazione del posto di lavoro inerente le funzioni di Aiuto Capoturno di posto di teleconduzione categoria *bis* presso Cot Rosara e condanna l'Enel ad effettuare e rendere operativa la predetta assegnazione in favore del ricorrente, ad erogare il relativo trattamento economico a far data dall'epoca di spettanza del diritto. Condanna l'Enel convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente

che liquida nelle complessive lire 3.500.000 » -:

quali azioni intenda intraprendere nei confronti dell'azienda Enel;

se il Presidente dell'Enel Chicco Testa sia a conoscenza della conduzione antidemocratica tenuta dai suoi dirigenti locali;

per quale motivo l'Enel disattende il dispositivo e la relativa sentenza notificata;

per quale motivo, nonostante la sentenza espressa dal Pretore, la stessa abbia comunicato al De Angelis che il posto non gli sarà assegnato. (4-15788)

CARUANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

molti cittadini della provincia di Ragusa, Catania e Siracusa hanno ricevuto cartelle e bollettini di pagamento per omesso versamento Irper e Ilor dovute sui redditi 1991;

è stato subito rilevato un evidente errore materiale dato che non si è tenuto conto delle agevolazioni delle sospensioni e delle proroghe previste dalle norme approvate dopo il sisma del 1990 (legge 341 del 1995 e successive modifiche);

nonostante l'evidenza del fatto che questi disagi derivino da errori materiali degli uffici competenti, il contribuente è ora chiamato a sostenere spese notevoli per dimostrare di avere diritto al differimento e alle agevolazioni previste -:

se non ritenga, anche per non accreditare l'idea di un fisco lontano, estraneo e persecutore, di annullare d'ufficio le cartelle emesse in modo da sospendere ogni onere a carico dei contribuenti che devono notificare agli uffici competenti di essere in regola con le norme vigenti. (4-15789)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Valstrona (Verbania) ha rivolto un appello al Capo dello Stato nel

quale ha messo in evidenza le condizioni di estrema precarietà e, conseguentemente, di pericolosità di alcune strade della zona, fra cui, in particolare, la « strada della Valle »;

numerosi incidenti, spesso mortali, (di recente tre giovani hanno perso la vita in due differenti sinistri) sono da attribuirsi alle condizioni delle strade e della segnaletica;

gli enti proprietari delle strade, fra cui la provincia, non hanno sufficiente disponibilità di fondi per migliorare la sicurezza di tali strade;

tale problema, proposto già in passato ed in diverse circostanze dagli amministratori locali, è stato rappresentato anche al Capo dello Stato in occasione di una visita a Valstrona di due anni fa avvenuta due anni fa -:

quali interventi siano allo studio per risolvere i problemi legati alla sicurezza delle strade statali della provincia di Novara;

quali azioni ed interventi economici siano previsti per la soluzione dei problemi della sicurezza della circolazione stradale e per rispondere ai reiterati appelli degli amministratori locali di Valstrona. (4-15790)

TARADASH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, emanato dal Governo in attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (cosiddetto « pacchetto Treu ») ha stabilito che aziende e studi professionali di piccole e medie dimensioni, che hanno fatto domanda entro il 27 ottobre potessero reclutare giovani « borsisti » da impiegare per un periodo limitato, compreso tra i 10 e i 12 mesi, e da stipendiare con denaro pubblico, fornito dallo Stato attraverso il Fondo per l'occupazione;

le borse di lavoro sono riservate ai giovani dell'Italia meridionale (con l'ag-

giunta di Massa Carrara e del Lazio, tranne la provincia di Rieti), di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione e iscritti (alla data del 31 ottobre 1997) da oltre trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento;

ai « borsisti » è richiesto un impegno di 20 ore settimanali, per non più di 8 ore giornaliere, per un compenso di 800 mila lire mensili, fornito direttamente dall'Inps;

il Governo spera di trasformare i lavori temporanei così creati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo sgravi contributivi alle imprese che procederanno alle assunzioni;

a dicembre l'Inps ha comunicato alla maggior parte delle imprese, che avevano presentato domanda, l'ammissione o la mancata ammissione alle borse, il numero delle borse ottenuto (massimo 10 per ognuna), e la divisione delle borse tra giovani diplomati e non diplomati;

la scelta delle imprese è avvenuta in base ad una ripartizione provinciale della somma stanziata;

dal ricevimento della comunicazione le aziende hanno avuto trenta giorni di tempo per attivare le borse scegliendo autonomamente i giovani da assumere;

gli aspiranti borsisti dovevano proporsi individualmente alle imprese;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare del 10 settembre 1997 n. 119/97-4378/05.00/2, ha ricordato che « i giovani inoccupati da inserire nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro devono risiedere nei territori indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 280/97 »;

l'Inps ha ristretto ulteriormente l'ambito di applicazione delle borse di lavoro con il messaggio n. 04978 del 20 gennaio 1998 (peraltro intervenuto a soli dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle pratiche da parte delle imprese, e per di più pubblicato su *Il Sole-24 Ore* solo il 28 gennaio, a ridosso della scadenza stessa), in cui si precisa che

le borse saranno legittimamente attivate soltanto se gli aspiranti borsisti sono iscritti ad una sezione circoscrizionale per l'impiego della stessa provincia per la quale l'impresa è stata ammessa all'attivazione della borsa di lavoro;

il Governo, con decreto legge n. 4/98, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1998, ha previsto un incentivo in denaro di ottocento mila lire al mese per 12 mesi a favore dei giovani tra i 19 e i 32 anni che si sposteranno dal Sud al Nord per trovare un posto di lavoro nell'ambito dei cosiddetti Pip - piani di inserimento professionale, in aggiunta alle seicento mila lire di stipendio per 20 ore settimanali, e ciò per coprire le spese di vitto e alloggio e favorire così la mobilità dal Sud al Nord di circa 5 mila giovani -;

se non ritenga paradossale che lo Stato sostenga un disoccupato che si trasferisce, per esempio, da Messina a Rovigo (con il decreto-legge n. 4/98), ma impedisca ad un altro di spostarsi da Bari a Lecce (in base al messaggio Inps n. 04978 del 20 gennaio 1998);

quali saranno le conseguenze per coloro che già hanno inoltrato domanda, senza tener conto della « clausola di flessibilità » inventata dall'Inps: se dovranno rinunciare al lavoro loro promesso e se le imprese perderanno il loro borsista;

se ritenga legittima la clausola restrittiva introdotta dall'Inps a modifica della circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale. (4-15791)

**BOGHETTA e EDUARDO BRUNO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi l'ingegnere Paolo Betti, dirigente della società Ferrovie dello Stato Spa-Asa materiale rotabile e trazione, ha assunto una iniziativa disciplinare nei confronti del dipendente Dante De Angelis a causa delle opinioni manifestate dallo stesso — quale membro del locale comitato pendolari in merito ai gravi in-

cidenti verificatisi sulla linea Roma-Velletri nei giorni 7, 9 e 22 novembre 1997 e sui continui disservizi e disagi sofferti dai pendolari — durante la trasmissione « Cara Giovanna » in onda su Rai 1 il 15 gennaio 1998;

tali incidenti, avvenuti a seguito di smottamenti e frane che hanno investito la sede ferroviaria, hanno tra l'altro causato il deragliamento del treno pendolari, il ferimento di due persone, uno dei macchinisti ed un viaggiatore, e l'interruzione del traffico ferroviario per molti giorni;

le azioni disciplinari nei confronti di un dipendente impegnato anche nel campo sociale a difesa del servizio ferroviario pubblico, della sua sicurezza e degli interessi dell'utenza, si configurano come dei veri atti intimidatori lesivi dei diritti fondamentali alla libertà di opinione e non trovano giustificazione alcuna nella normativa vigente;

in particolare, le dichiarazioni rilasciate dal suddetto dipendente, oltre ad essere verificate e documentate, vertono su tematiche portate quotidianamente all'attenzione dell'opinione pubblica dai mezzi di informazione e sono state rilasciate nell'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto alla libertà di pensiero e di opinione ed il diritto alla libera associazione;

le finalità del comitato di cui il dipendente è promotore e membro attivo, inoltre, sono perfettamente coincidenti con gli interessi reali e le finalità dichiarate della società Ferrovie dello Stato sia in merito alla difesa del trasporto su rotaia e la sua sicurezza sia all'acquisizione di ulteriori quote di utenza ed appare quindi del tutto strumentale ed arbitrario il richiamo ad un potenziale danno agli interessi della società; interessi che in ogni caso non sono tutelati dalla Costituzione;

l'iniziativa disciplinare contro un membro del comitato pendolari assume inoltre l'aspetto di un tentativo di ostacolare e censurare surrettiziamente la libertà di associazione e di partecipazione dei

cittadini e degli utenti pendolari in difesa dei servizi pubblici e della loro corretta gestione;

proprio in questi giorni sono state adottate analoghe azioni disciplinari nei confronti di altri dipendenti che hanno manifestato pubblicamente opinioni critiche anche in qualità di dirigenti sindacali;

queste inaccettabili iniziative disciplinari, dai toni repressivi ed antidemocratici, si inseriscono in un momento delicatissimo per la vita della società, e non agevolano il ristabilimento del clima di serenità e di fiducia necessario al buon andamento di qualsiasi organizzazione —:

se l'atteggiamento repressivo ed autoritario adottato dalle Ferrovie dello Stato sia il frutto di disposizioni e/o direttive del Ministro interrogato, oppure frutto di autonome decisioni da parte dei singoli dirigenti;

se al contrario non ritenga lesivo delle libertà fondamentali della persona l'atteggiamento, antidemocratico ed illegittimo tenuto dal funzionario in questione, e se non ritenga opportuno intervenire direttamente per censurare esplicitamente il comportamento;

se non ritenga di particolare gravità che venga messo in discussione dall'azienda Ferrovie dello Stato anche il diritto di parola dei propri dipendenti — al punto di minacciarli con pesanti sanzioni — per costringerli al silenzio finanche sui temi della sicurezza dell'esercizio ferroviario;

se non ritenga di particolare gravità, inoltre, il tentativo anche indiretto della società Ferrovie dello Stato Spa di ostacolare la libertà di associazione e di critica delle associazioni di utenti sorte sul territorio a difesa del trasporto pubblico su rotaia;

se non ritenga urgente richiamare i massimi responsabili dell'azienda a comportamenti più democratici e rispettosi

delle libertà fondamentali riconosciute dalla Repubblica ed alla base della convivenza democratica;

quali iniziative intenda infine assumere affinché non si ripetano fatti di tale gravità. (4-15792)

SCALIA e GALLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi alcuni dirigenti dell'Ente ferroviario dello Stato Spa hanno assunto discutibili iniziative disciplinari nei confronti di dipendenti con la qualifica di macchinista in violazione delle norme contrattuali e delle libertà sindacali che si configurano come un gravissimo attacco ai diritti dei lavoratori, ed in particolare:

nei confronti del macchinista Bruno Salustri, dirigente nazionale del Comu, colpevole di aver rilasciato dichiarazioni al settimanale *l'Espresso* del 30 dicembre 1997 sul cattivo funzionamento del treno Etr 500, è stata emessa una contestazione tesa ad impedire e sanzionare la libertà del Salustri in relazione ai livelli di efficienza e di affidabilità del materiale in questione. La contestazione è stata emessa a seguito di una precisa sollecitazione promossa, in tal senso, dal Consorzio Trevi con lettera inviata alle ferrovie dello Stato Spa, nella quale il medesimo Consorzio afferma di ritenere tali dichiarazioni « lesive per il Consorzio e per il treno »;

nei confronti del macchinista Giorgio Paoli, coinvolto in un inconveniente di esercizio il giorno 18 febbraio 1998, consistente nel tamponamento del treno 2344 in partenza dalla stazione di Roma Termini per Pisa, è stata emessa, nella stessa giornata una contestazione nella quale si prefigura la volontà da parte delle ferrovie dello Stato Spa di pervenire alla risoluzione del rapporto di lavoro prima ancora di ogni accertamento tecnico circa la dinamica dell'incidente e senza osservanza delle procedure disciplinari previste dalla legge n. 300 del 1970 e dallo stesso Contratto collettivo nazionale di categoria, il

quale, comunque esclude una misura disciplinare di tale gravità anche laddove venisse riscontrata una responsabilità dello stesso macchinista;

nei confronti del macchinista Dante De Angelis è stata emessa una contestazione per aver rilasciato durante la trasmissione « Cara Giovanna », in onda su Rai Uno il 15 gennaio 1998, alcune dichiarazioni, quale membro del comitato pendolari della linea Velletri-Roma, sulle cause delle ripetute frane che hanno interessato quel tratto di rete ferroviaria nel mese di novembre 1997, causando: il deragliamento del treno pendolari, il ferimento di due persone e l'interruzione del traffico ferroviario per molti giorni;

l'adozione di questi provvedimenti, che si configurano come veri atti intimidatori lesivi dei diritti fondamentali costituzionali della persona, non trova giustificazione alcuna;

in particolare, le dichiarazioni rilasciate ai mezzi d'informazione vertono su tematiche portate quotidianamente all'attenzione dell'opinione pubblica dalla cronaca;

le su esposte iniziative disciplinari si inseriscono in un momento delicatissimo della vita dell'azienda ferrovie dello Stato Spa schiacciata dagli scandali ed impegnata in un irrisolto contenzioso contrattuale con la categoria —:

quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito a quanto esposto in premessa, e se non ritenga di censurare tali provvedimenti gravemente lesivi delle libertà costituzionali della persona e delle libertà sindacali;

se tali provvedimenti adottati dall'azienda ferrovie dello Stato Spa, in tali contingenze, siano il frutto di disposizioni o direttive del Ministro interrogato, oppure frutto di autonome decisioni da parte di singoli dirigenti della medesima azienda;

nel caso tali provvedimenti debbano ascrivere all'autonoma iniziativa dei singoli dirigenti se non ritenga urgente richia-

mare l'azienda a relazioni industriali più corrette, improntate al rispetto del dettato costituzionale, della normativa vigente delle libertà sindacali, e della dignità e dei diritti dei cittadini lavoratori;

quali iniziative o provvedimenti intenda infine adottare affinché eventi di tale gravità non abbiano a ripetersi. (4-15793)

MESSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto protocollo 7240 del 14 febbraio 1998 il provveditore agli studi di Roma ha soppresso l'Ipsia « Panfilo Castaldi » di Roma sul presupposto che si tratterebbe di scuola sotto dimensionata rispetto ai parametri di cui all'articolo 4, comma 1 e articolo 8, commi 3 e 4 del decreto interministeriale 176/97;

tale soppressione sarebbe stata disposta anche sulla base delle proposte formulate dal distretto scolastico competente;

a seguito di tale soppressione personale e docenti dell'Istituto in questione sono stati aggregati all'istituto professionale « A. Diaz »;

l'Ipsia « P. Castaldi » non è sezione distaccata di scuola secondaria di 2° grado della provincia di Roma, bensì istituto a statuto autonomo;

l'Ipsia « P. Castaldi » è l'unico istituto a livello statale in tutta la regione Lazio a vantare la maturità di tecnico per le arti grafiche;

l'Ipsia « P. Castaldi » non ha avuto alcuna indicazione di soppressione da parte del distretto scolastico competente;

l'Ipsia « P. Castaldi » ha due sedi nelle zone considerate più svantaggiate dal punto di vista socio economico ed ambientale della città di Roma (Tiburtino e Torre Spaccata);

l'Ipsia « P. Castaldi » ha ottenuto nell'ultimo quinquennio finanziamenti per oltre 1 miliardo da parte del Ministero

nonché un recente finanziamento di 400 milioni (fondi Cee) da parte della regione Lazio;

l'Ipsia « P. Castaldi » è attivamente inserito nel progetto Filiera, Polo Musis del provveditorato agli studi contro l'abbandono scolastico in quanto scuola in zona disagiata;

entrambe le sedi dell'Ipsia « P. Castaldi » non si trovano in vicinanza dell'istituto Diaz al quale l'Ipsia è stato aggregato —:

i motivi per i quali sia stata disposta tale soppressione;

se non ritenga di intervenire al fine di porre rimedio ad una situazione che appare ingiusta oltre che estremamente dannosa per i docenti e gli studenti dell'istituto. (4-15794)

SCALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione svolta nella seduta del 9 ottobre 1996, si chiedeva « se non ritenesse il Ministro interrogato di avviare una indagine ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze riferite e, all'esito, di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quei magistrati che dovessero essersi resi responsabili di manchevolezze, ritardi od omissioni, in relazione alle anomalie processuali riguardanti i procedimenti penali:

a) n. 1445 del 1992 R.g. vecchio codice, pendente presso la Corte d'appello di Roma, II sezione penale, a carico di D'Ottavi Paolo e Cera Pietro »;

b) n. 75 del 1992 di R.g. del tribunale penale di Frosinone, a carico di D'Ottavi Paolo ed altri;

nella interrogazione suddetta si lamentava, in particolare, l'anomala serie di rinvii delle udienze ed un irragionevole ritardo nella fissazione delle stesse e si paventava il conseguente pericolo concreto di prescrizione dei reati contestati agli imputati, con danno per l'immagine e per

le risorse finanziarie della giustizia, attesa anche la gravità dei reati ascritti agli imputati ed il fatto che l'imputato D'Ottavi Paolo si è pubblicamente vantato, in un'intervista rilasciata ai principali quotidiani nazionali (*La Repubblica, Il Giornale, Il Messaggero*) nonché agli organi dell'informazione radio televisiva, di aver dovuto subire centoventi procedimenti penali senza mai essere stato condannato: questo con evidente dilleggio per l'immagine della giustizia;

pur troppo, e nonostante le rassicurazioni in contrario fornite dal Ministro interrogato, si è verificato quanto lamentato a suo tempo dagli attuali interroganti, posto che nel processo penale di secondo grado n. 1445 del 1992 R.g. della Corte d'appello di Roma, II sezione penale, con sentenza del 3 febbraio 1998 è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati, già condannati in primo grado per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale alle pene, rispettivamente, il D'Ottavi di anni quattro di reclusione e di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici e il Cera di anni tre e mesi sei di reclusione e di anni cinque di interdizione dai pubblici uffici, « per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione, con la sola conferma della falsità dei documenti come accertata nel giudizio di primo grado;

anche nel processo penale di primo grado n. 75 del 1992 di R.g., pendente dinanzi al tribunale di Frosinone, durato ben nove anni e costellato di strani e anomali rinvii e ritardi, il Collegio giudicante ha dovuto dichiarare non doversi procedere a carico degli imputati per intervenuta prescrizione del contestato reato di cui all'articolo 323 del codice penale, oltre che dei minori reati edilizi e ambientali;

i fatti narrati, più volte oggetto nel passato di interrogazioni parlamentari, evidenziano negligenze, omissioni e disfunzioni varie degli uffici che a diverso titolo si sono occupati dei procedimenti penali in questione tanto da rendere possibile

l'estinzione dei gravi reati contestati ai pubblici ufficiali imputati, con danno grave per la credibilità della giustizia e per l'era-rio —:

se non ritenga il Ministro interrogato di avviare indagine ispettiva volta ad accertare la verità delle circostanze riferite e, all'esito di promuovere eventuale procedimento disciplinare a carico di quanti, sia magistrati sia dipendenti amministrativi, si siano resi responsabili di manchevolezze, ritardi od omissioni nei procedimenti penali sopraindicati. (4-15795)

**BOGHETTA e EDUARDO BRUNO.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la società Metropolis nasce ed opera per gestire il patrimonio immobiliare dell'Ente ferrovie dello Stato ed in particolare ha il compito di seguire le seguenti linee principali di prodotto:

- a) gestione tecnica e commerciale degli immobili strumentali e non;
- b) dismissioni di alloggi e altri beni;
- c) valorizzazioni di porzioni di patrimonio immobiliare;
- d) manutenzioni ordinarie, straordinarie e servizi al patrimonio immobiliare non strumentale;
- e) assunzione della responsabilità economica e gestionale di alcune stazioni;
- f) servizi per incrementare le possibilità di reddito degli immobili strumentali, in *service* per le strutture delle ferrovie dello Stato assegnatarie di beni;
- g) servizi globali a terzi proprietari di grandi patrimoni;

i rapporti tra ferrovie dello Stato Spa e Metropolis Spa anche nel rispetto della direttiva comunitaria 440 hanno le seguenti caratteristiche:

- a) rapporti tra azionista e controllata, nel cui ambito vanno ricondotte le funzioni tipiche della *holding* di parteci-

pazioni azionarie relative agli aspetti di indirizzo e di controllo strategico di Metropolis e, attraverso questa, delle società dalla stessa partecipate;

b) rapporti tra singole strutture delle ferrovie dello Stato, in quanto proprietarie o assegnatarie di beni patrimoniali, e Metropolis, in quanto soggetto deputato alla gestione e/o manutenzione degli stessi. La parte relativa ai rapporti economici e prestazionali tra ferrovie dello Stato Spa e Metropolis Spa sono regolati da appositi contratti riguardanti le specifiche materie;

sembra che negli ultimi mesi sia in atto un'inversione di tendenza che riporta parte delle attività cedute precedentemente a Metropolis sotto la gestione delle ferrovie dello Stato creando un « buco » negli introiti previsti —:

quale sia il futuro di Metropolis, vista l'operazione in atto e come si intenda riorganizzare la forza lavoro che da tale operazione risulterà in esubero;

a quale finalità economica siano destinate le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio di Metropolis.

(4-15796)

FABRIS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla stampa e confermate da ambienti della questura di Vicenza, tre clandestini albanesi, dopo aver rapito una ragazzina quattordicenne, hanno tranquillamente percorso la tratta Lecce-Vicenza in treno;

sono scesi in albergo del centro storico della città e adoperando passaporti « maldestramente » contraffatti hanno spacciato per maggiorenni quella povera figliola, e con violenze e percosse l'hanno costretta a prostituirsi —:

come sia possibile che tre persone, di cui uno schedato dalla polizia come clandestino, pregiudicato per reati inerenti allo sfruttamento e al favoreggiamento della

prostituzione, riescano a trascinare per tutta l'Italia in treno una ragazzina rapita senza destare alcun sospetto nella sorveglianza dei treni;

che cosa intenda fare per migliorare la sorveglianza nei treni, almeno in quelle direttrici percorse notoriamente da questo squallido traffico per tentare di intercettarlo;

che cosa intenda fare per aumentare la sorveglianza sulle strutture ricettive delle città meta di questi traffici. (4-15797)

RUFFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la lingua inglese è quella maggiormente diffusa nel mondo occidentale e quella senz'altro più usata nel mondo dell'informazione, nel mondo della cultura e in quello universitario;

esistono dei trattati internazionali che stabiliscono che ogni paese aderente sostenga l'insegnamento di lingue che pure hanno minore diffusione come per esempio il francese;

la maggior parte degli allievi delle scuole medie inferiori, spinti da queste considerazioni, preferisce seguire i corsi di lingua inglese —:

per questo motivo le scuole sono costrette a ricorrere al sorteggio per formare classi di allievi che, di fatto, si vedono imposta la scelta di seguire corsi di lingua francese o, in taluni casi, all'istituzione di un doppio corso di lingue (francese - inglese) con un maggior carico di lavoro per gli studenti e maggiori oneri per lo Stato;

a questa scelta le scuole sono portate anche per motivi sindacali, allo scopo di tutelare gli insegnanti di lingua francese;

molti di questi insegnanti hanno però conseguito l'abilitazione all'insegnamento anche per la lingua inglese —:

se intenda proporre soluzioni a questo problema, consentendo l'istituzione di corsi di inglese sostitutivi dei corsi di fran-

cese, assegnando l'incarico a docenti con la doppia abilitazione, anche in quelle scuole dove così verrebbero meno i corsi di lingua francese. (4-15798)

---

**Trasformazione di documenti  
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta in Commissione Guerra e Pezzoni n. 5-00167 del 3 luglio 1996 in interrogazione a risposta orale n. 3-01994;

interrogazione a risposta in Commissione Aracu n. 5-01308 del 19 dicembre 1996 in interrogazione a risposta orale n. 3-01996;

interrogazione a risposta scritta De Cesaris n. 4-12609 del 22 settembre 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-01998.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**BERSELLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte d'assise di Bologna, concludendo il processo nei confronti della banda della cosiddetta « Uno Bianca », oltre a condannare i responsabili di tanti efferati crimini, ha tra l'altro condannato il Ministero dell'interno a risarcire le varie vittime ed i loro familiari con provvisoriamente esecutive per complessivi diciannove miliardi e settecentoquarantacinque milioni di lire;

le vittime ed i loro familiari attendono da anni il risarcimento dei danni sofferti ed ora i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi in attesa che il Ministero dell'interno si decida a far fronte ai propri obblighi, con inammissibili ritardi che comporterebbero la necessità di ulteriori atti giudiziari e, quindi, non indifferenti spese per chi attende da tanto tempo giustizia —:

se non ritenga di intervenire urgentemente affinché il Ministero dell'interno proceda alla pronta liquidazione di quanto previsto dalla sentenza contro la banda della « Uno Bianca », pronunciata dalla Corte d'assise di Bologna. (4-10529)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*A seguito delle pronunce delle Corti d'Assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Rimini e di altre parti civili.*

*In particolare, alla Sig.ra Ferraresi è stata riconosciuta la provvisoria di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.*

*15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risar-*

*mento danni, in favore di altre parti civili costituite in giudizio.*

*Inoltre, a titolo di provvisoria sulla definitiva liquidazione dei danni, questa Amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.*

*Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, ho disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.*

*Di ciò ho informato il Sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.*

*Il 23 gennaio, infine, la Prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.*

*Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**BERSELLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

per quali motivi vi sia una straordinaria attività ispettiva operata dalla Guardia di finanza sulle vie di accesso alla Repubblica di San Marino;

se risponda al vero che, oltre ai vettori del traffico commerciale, siano oggetto di controlli anche le autovetture e, comunque, i mezzi non adibiti al trasporto merci;

se non ritenga che con questa operazione si esercitino indebite pressioni nei riguardi della sovranità di un Stato estero prossimo ad una tornata elettorale, rischiando così di creare una ingente turbativa. (4-11719)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che vi è stata una straordinaria attività operativa da parte della Guardia di Finanza sulle vie di accesso alla Repubblica di San*

Marino, che ha avuto come oggetto di controllo non solo i vettori del traffico commerciale, ma anche le autovetture non adibite al trasporto merci, chiede di conoscere i motivi di questi controlli e se questa Amministrazione non ritenga che con tale operazione si siano esercitate indebite pressioni nei riguardi della sovranità di uno Stato estero interessato da una tornata elettorale con il rischio di creare un ingente turbativa.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, in via preliminare, che lo sviluppo di un'azione di contrasto sempre più efficace nei confronti del fenomeno dei traffici illeciti, è stato reso necessario dalle ingenti evasioni e frodi fiscali perpetrate, soprattutto, nel comparto dell'IVA intracomunitaria ai danni dell'Era-rio e del bilancio della Comunità Europea.

Sono state, quindi, acquisite informazioni concernenti la fraudolenta immissione in consumo di partite di prodotti alimentari, in particolare birra, malto, luppolo, vini, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini e acque minerali, destinate all'esportazione e/o alle cessioni intracomunitarie.

Di seguito, il predetto Comando generale ha rilevato che è stata posta una particolare attenzione sugli scambi commerciali di merci tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, i quali hanno progressivamente assunto dimensioni tali da risultare ingiustificati rispetto al volume complessivo delle operazioni ed al numero dei soggetti economici interessati all'effettuazione delle relative transazioni.

Nell'ambito della predetta azione di contrasto, a decorrere dal 7 luglio 1997, è stata disposta dalla Guardia di Finanza una complessa ed articolata attività di controllo sviluppata attraverso un approfondito monitoraggio della movimentazione di merci e prodotti da e per la Repubblica di San Marino assicurato, nell'arco di 24 ore, lungo le varie strade di accesso, con il conseguente controllo dei veicoli in entrata ed in uscita.

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, poi, che l'attività operativa in questione, interrotta il 25 luglio 1997, ha consentito di acquisire dati e notizie utili all'accertamento dell'effettivo in-

terscambio commerciale tra i due Paesi e ad eseguire un articolato programma di verifiche fiscali a carattere generale, su tutto il territorio nazionale, nei confronti di soggetti operanti nello specifico settore individuati sulla base di fondati indizi di pericolosità quali responsabili di ingenti evasioni.

Si rileva, inoltre, che sono state complessivamente intraprese 114 verifiche generali per le quali si sta procedendo ad ulteriori accertamenti anche con il sistematico ausilio di indagini bancarie.

Peraltro, si sottolinea che le indagini già avviate relativamente agli scambi commerciali di import-export con la Repubblica di San Marino saranno ancora oggetto di indagini anche nel 1998, da parte del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), nell'ambito della lotta all'evasione fiscale.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOATO. — Al Ministro del poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

Martedì 17 dicembre 1996, in conseguenza di una ordinanza di spegnimento (decreto nr 6679/RD/436-3/818MD del 22 ottobre 1996) di impianti radiolétrici, emessa dall'ufficio circoscrizionale Trentino-Alto Adige del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la sezione di polizia postale e la squadra giudiziaria della polizia di Bolzano hanno provveduto al sequestro degli impianti della « Radio Sixty Nine » di Merano, la cui denominazione societaria è « Radio Maia New sas »;

« Radio Maia », esistente dal 1977, è l'unica Radio in lingua italiana con sede non nel comune di Bolzano e, per tale ragione, costituisce un soggetto essenziale al pluralismo dell'informazione e del sistema radio-televisivo della Regione autonoma del Trentino Alto-Adige;

nel 1990 fu presentata regolare domanda al ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il rilascio della concessione alle trasmissioni, entro il termine stabilito dalla legge n. 223 del 1900, « Ra-

dio Maia sas » cedeva le proprie frequenze alla società « Radio Maia New sas », cioè ad una società di persone mentre la legge n. 223 del 1990, stabiliva criteri solo per le società di capitali;

nel dicembre del 1992, quindi successivamente alla cessione delle frequenze, entrò in vigore il DL 19 ottobre 1992, n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) avrebbe potuto essere consentito solo tra soggetti autorizzati;

non potendo una norma legislativa avere valore retroattivo, le aziende « Radio Maia sas » e « Radio Maia New sas » ritennero di essere in regola con le disposizioni vigenti;

da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui fu inviata la documentazione relativa al trasferimento delle frequenze, non ebbe luogo alcuna comunicazione contraria alla interpretazione data dalle società interessate;

in data 30 novembre 1993, il titolare della « Radio Maia New » inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994, ormai a due anni dalla cessione delle frequenze dalla società « Radio Maia sas alla società « Radio Maia New sas », il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni respingeva la domanda della società « Radio Maia New », motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione e, dunque, non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

tale motivazione rinviava, di fatto, ad una applicazione retroattiva delle norme di cui al DL 19 ottobre 1992, n. 407;

a seguito del provvedimento di rigetto da parte del ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la società « Radio Maia New » presentava ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano;

il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano accoglieva le istanze avanzate da « Radio Maia New sas », decretando una sospensiva per gravi motivi del decreto di chiusura degli impianti, riservandosi di decidere nel merito;

solo in data 6 luglio 1994, il Consiglio di Stato, prima sezione, stabiliva che anche le aziende individuali (private), pur essendo soggetti autorizzati non potevano cedere le proprie frequenze a soggetti non presenti nel settore editoriale all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990;

con sentenza dell'ottobre del 1996, dopo ulteriori due anni, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, richiamandosi alla sentenza del Consiglio di Stato, accoglieva le richieste dell'Avvocatura dello Stato e rigettava il ricorso presentato nel 1994 da « Radio Maia New sas »;

successivamente, in data 13 novembre 1996, « Radio Maia New sas » e « Radio Maia sas » (che hanno la medesima composizione societaria), con atto regolarmente registrato all'Ufficio del registro, decidevano di annullare l'atto di cessione delle frequenze, « dichiarando nullo *ab origine* per indisponibilità del bene oggetto del contratto » l'atto di compravendita, riportando la titolarità delle frequenze alla società originaria, ottemperando così a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 marzo 1994 e richiedendo una nuova concessione (prot. 905161) per il soggetto giuridico, autorizzato in base alla prima concessione, tornato ad essere titolare delle frequenze;

il 30 novembre del 1996, un funzionario del Circostel (signor Marini), con comunicazione telefonica (!) avvertiva i titolari di « Radio Maia » che, — pur non essendoci stata ancora risposta dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla nuova richiesta di concessione, e pur avendo ricevuto la documentazione sopra esposta per la riparazione dell'errore commesso in buona fede nel 1992 — affermava di aver ricevuto pres-

sioni da altri soggetti che, in assenza della chiusura degli impianti, avrebbero minacciato di presentare una denuncia per « omissione di atti di ufficio » per cui avrebbe inviato lettera di chiusura forzata, « consigliando » ai titolari della radio di sospendere autonomamente le trasmissioni;

i titolari della radio fecero osservare al funzionario in questione che la sentenza del Consiglio di Stato ed il successivo ordine di disabilitazione degli impianti erano riferiti alla società « Radio Maia New » non più titolare, ora, delle frequenze e, tuttavia, il funzionario della Circostel ebbe a rispondere che l'ordine di disattivazione degli impianti era valido indipendentemente dalla titolarità delle frequenze, con ciò negando la lettera e la sostanza delle disposizioni del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano;

prima della chiusura degli impianti imposta il 17 dicembre 1996, ed a seguito degli avvenimenti citati dall'interrogante, il titolare della impresa radiofonica denominata « Radio Maia e Radio Sixty Nine » ha presentato un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Bolzano, nei confronti del signor Marini del Circostel, in cui ricorda, fra l'altro, che il funzionario in questione, nel corso della telefonata prima citata, gli comunicava che « una pratica di disattivazione degli impianti della mia azienda per la radiodiffusione è giacente sul tavolo del suo ufficio e, quindi, in via del tutto informale "consigliava" il sottoscritto (in modo "molto" cortese) di voler spegnere di propria iniziativa gli impianti, perché gli "conviene" prima che lo debba fare lui di autorità »;

il ruolo peculiare di « Radio Maia » (ora Radio Sixty Nine) è stato riconosciuto da appelli sottoscritti all'unanimità dai consigli comunali di Merano e di Bolzano, dal consiglio provinciale di Bolzano e, inoltre, da migliaia e migliaia di cittadini che hanno manifestato la loro solidarietà all'azione informativa della Radio, al di là delle loro differenti opinioni politiche —:

se e quali accertamenti intenda disporre in ordine al comportamento del

funzionario del Circostel di Bolzano, sulla base di quanto sopra ricordato oggetto dell'esposto presentato alla procura di Bolzano da parte del titolare di « Radio Maia »;

se non ritenga che gli avvenimenti citati, in merito al caso in oggetto, dimostrino una totale assenza di volontà di violazione delle disposizioni legislative, come evidenziato dal fatto che tali disposizioni sono intervenute successivamente al trasferimento delle frequenze fra le due società interessate e dalla decisione dei soggetti contraenti di annullare tale atto in ottemperanza alle disposizioni del ministero e, in tal caso, se non ritenga motivato ed urgente un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti, in grado di garantire un effettivo pluralismo delle voci informative nella regione autonoma del Trentino Alto-Adige e nella provincia autonoma di Bolzano;

se, a risoluzione del caso, non ritenga che le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, legittimino il soggetto autorizzato, nuovamente titolare delle frequenze, a presentare una nuova domanda di concessione e, in tal caso, che anche tale ragione concorra a motivare un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti. (4-06155)

*RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 è stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Società Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprietà della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90.*

*Il provvedimento è stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado ad essa sfavorevole.*

Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marenghi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie.

Successivamente, con «atto ricognitivo» del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 professionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., già Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato «ab origine per indisponibilità giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc» e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400.

Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtù dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

Considerate la complessità e la specificità del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora.

Il predetto organo, nel condividere la legittimità del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualità di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della più volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione.

Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dal-

l'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

CICU, MARRAS e MASSIDDA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la necessità di stabilire condizioni di parità di sviluppo economico, sociale e culturale, delle popolazioni residenti negli ambiti territoriali insulari rispetto a quelle residenti nella penisola costituisce un'esigenza non più procrastinabile;

a riscontro di quanto affermato l'Unione europea ha riconosciuto, allo stato membro francese, l'istituzione di una zona franca in Corsica. Questo riconoscimento dell'Unione europea, conferma le condizioni di disagio delle popolazioni residenti in questi ambiti territoriali e per questo debbono essere promosse iniziative tese a recuperare la condizione di svantaggio —:

quale atteggiamento intende assumere il Governo in merito alla necessità anche in Italia di istituire zone franche in tutti gli ambiti territoriali insulari;

quali iniziative si intendono assumere a livello di Unione europea;

quali iniziative intenda assumere perché le proposte di legge presentate in Parlamento, e in particolare quelle del gruppo di Forza Italia, che prevedono l'abolizione dell'IVA sui trasporti delle persone residenti negli ambiti territoriali insulari, da e per il continente, e l'istituzione della zona franca in Sardegna, possano avere rapido corso. (4-04600)

RISPOSTA. — Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere se il Governo intenda promuovere in favore della Regione Sardegna iniziative volte ad istituire un regime di zona franca

*nell'isola in analogia a quella adottata dal Governo Francese per la Corsica, nonché di proporre l'abolizione dell'IVA sui trasporti delle persone residenti negli ambiti territoriali insulari.*

*Al riguardo è opportuno in primo luogo rilevare che il progetto denominato impropriamente « zona franca » per la Corsica consiste in effetti in un regime agevolativo di misure fiscali a favore delle imprese per un periodo di 5 anni e di misure specifiche a favore delle piccole e medie imprese.*

*Si osserva, d'altra parte, che la creazione di « zone franche » in piena ottemperanza alla normativa comunitaria, interesserebbe oramai unicamente i traffici con i paesi terzi e sarebbe limitata solo a talune parti del territorio doganale comunitario (singoli porti o punti franchi) e, comunque, incontrerebbe la generale avversione della Commissione Europea.*

*Pertanto, il Governo italiano, analogamente al regime adottato per la Corsica, aveva già introdotto nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, una norma quadro di agevolazione e di incentivazione per le nuove iniziative produttive e per la creazione di nuova occupazione al sud, prevedendo tali interventi, in particolare, nei « contratti d'area » (articolo 2, comma 208) al fine di accelerare lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree depresse la cui attuazione era stata però demandata al CIPE.*

*Si segnala, da ultimo, che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), nell'articolo 7, ha sostituito il citato comma 208 dell'articolo 2 rendendo immediatamente operative le agevolazioni fiscali ivi previste. Tali agevolazioni consistono nella concessione di un credito di imposta in favore dei titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area (stipulati entro il 1999) che effettuino investimenti (nuovi impianti, completamenti di opere, ampliamento, riattivazione). Il credito d'imposta è commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta, a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area, è ripartibile negli esercizi successivi, fruibile automaticamente in compensazione sul conto fiscale,*

*distribuito su un periodo di tre anni rinnovabili, tale da abbattere l'imposizione diretta sul ritorno dell'investimento anche al di sopra del 100 per cento.*

*Si rileva, d'altra parte, che detto progetto di agevolazione, configurandosi come aiuto di Stato, ha ottenuto, in data 3.12.1997, il consenso della Commissione CEE che ha, tra l'altro, approvato, la dotazione a regime di 10.000 miliardi di lire in 5 anni, a tal fine predisposta dal Governo italiano.*

*Ciò posto, lo specifico problema, sollevato nell'interrogazione, riguardante la Regione Sardegna va collocato e risolto all'interno delle citate disposizioni normative.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

COSTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere —* premesso che:

*l'emittente « Radio Maia », esistente dal 1977, è l'unica radio in lingua italiana con sede in Merano (non nel capoluogo di Bolzano) e per tale ragione costituisce un soggetto essenziale al pluralismo dell'informazione e del sistema radio-televisivo della regione autonoma del Trentino-Alto Adige;*

*nel corso del 1990 venne presentata regolare domanda di rilascio della concessione, entro i termini stabiliti dalla legge n. 233 del 1990 (« legge Mammì »);*

*due anni dopo, nel 1992, la società Radio Maia sas cedette le proprie frequenze alla società Radio Maia New sas;*

*nel dicembre di quello stesso anno entrò in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) poteva avvenire solo per passaggio tra soggetti autorizzati, siano essi individuali, società di capitali o altro;*

*non potendo una legge essere retroattiva, le aziende Radio Maia sas e Radio Maia New sas ritennero di essere in regola con le disposizioni vigenti;*

in data 30 novembre 1993 il titolare della Radio Maia New inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994 il ministero delle poste e delle telecomunicazioni respingeva la domanda della società Radio Maia New, motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione, e dunque non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

dopo alterne vicende giudiziarie, conclusesi nel 1994 con il rigetto del ricorso presentato da Radio Maia New sas al Trga di Bolzano, si arriva al 30 novembre 1996, quando un funzionario del Circostel (organo circoscrizionale di Bolzano) consigliò di fatto ai titolari della radio di sospendere autonomamente le trasmissioni;

in data 17 dicembre 1996, in seguito ad un'ordinanza di spegnimento di impianti radioelettrici, vennero sequestrati gli impianti della radio Maia New sas —:

se non ritenga necessario disporre un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti della Radio Maia New sas, in quanto non appare ravvisabile alcuna violazione di legge (che non può mai essere retroattiva) ed in quanto, in secondo luogo, tale situazione non garantisce alcun pluralismo dell'informazione nella provincia di Bolzano. (4-06381)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 è stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Società Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprietà della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90.*

*Il provvedimento è stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di so-*

*spensione dell'esecutività della decisione di primo grado ad essa sfavorevole.*

*Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marenghi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie.*

*Successivamente, con « atto ricognitivo » del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 professionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., già Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato « ab origine per indisponibilità giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc » e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400.*

*Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtù dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.*

*Considerate la complessità e la specificità del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora.*

*Il predetto organo, nel condividere la legittimità del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualità di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della più volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione.*

*Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione*

al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

COSTA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

dal 4 luglio 1997 la Tim (Telecom Italia Mobile) pubblicizza la gratuità dell'attivazione di cellulari Tacs (costo normale dell'attivazione, Lire 200.000, più Iva e bolli) —:

per quale ragione la « migrazione » da un contratto « family » Tacs ad un contratto « time » Tacs debba essere invece gravata da un costo di lire 119.000, Iva compresa;

per quale ragione la citata disparità di trattamento non si verifichi invece per la rete Gsm. (4-12266)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che il servizio radiomobile pubblico TACS, cioè il sistema analogico a 900 MHz, è gestito dalla concessionaria Telecom Italia mobile in regime di monopolio; ad esso si applicano le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1996 che ha introdotto una serie di innovazioni a vantaggio dei clienti.

In particolare non è più necessario essere titolari di un abbonamento di rete fissa di categoria B (uso residenziale) per avere un abbonamento TACS; tale prerequisite non solo non è stato introdotto per il nuovo profilo tariffario (time) ma è stato anche eliminato per il residenziale (o family secondo la previgente terminologia), mentre non è mai stato necessario per il profilo affari (il cd. business).

È stata, inoltre, eliminata la connessione tra tipologia di abbonamento e destinazione d'uso, anche grazie alla nuova denominazione dei piani tariffari: A, B, C corrispondenti, rispettivamente, ai precedenti affari e

family e al nuovo piano intermedio time; pertanto, come già oggi avviene per il GSM, l'abbonato a una delle tipologie del servizio TACS potrà scegliere, in relazione alle sue esigenze, l'uso (affari o residenziale) cui vorrà destinare il proprio abbonamento, da cui, come noto, dipende il livello di addebito della tassa di concessione governativa prevista dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Anche per il servizio TACS è stato introdotto il meccanismo della prevalenza del piano tariffario del chiamante mobile, per cui alle comunicazioni svolte tra abbonati al servizio radiomobile e a quelle effettuate da questi ultimi verso gli abbonati alla rete fissa sono applicate le condizioni economiche del piano tariffario relative al chiamante indipendentemente da quelle dell'utente chiamato.

Si informa peraltro che, a seguito di apposito quesito formulato da questo Ministero in merito all'adozione di un regime tariffario flessibile per il servizio TACS, il Consiglio di Stato con parere n. 942 del 12 giugno 1996, ribadito con successivo parere n. 2227 del 20 novembre 1996, ha ritenuto che « il precetto di cui all'articolo 2, comma 17 della legge 14 novembre 1995, n. 481 si inserisce nel vigente ordinamento dando luogo immediatamente al passaggio da un sistema, quale delineato dalla legge n. 58 del 1991, in cui la tariffa è puntualmente determinata nel quantum, a un sistema in cui la tariffa si configura come limite massimo che può essere liberamente derogato in diminuzione ».

In linea con le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1995, n. 481 e nel rispetto dei citati pareri del Consiglio di Stato, il contratto di programma stipulato il 27 maggio 1997 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e la società Telecom Italia Mobile, all'articolo 5 prevede che le tariffe indicate negli allegati A, B e C al decreto ministeriale 19 settembre 1996, concernenti il canone di abbonamento, il contributo di attivazione, le variazioni numero, il subentro e il cambio piano

*tariffario si intendono come prezzi massimi unitari applicabili al servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz; ciò anche al fine di rendere il servizio sufficientemente flessibile, in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi al mercato della telefonia radiomobile, evitando di fissare livelli inferiori rispetto a quelli fissati per il servizio radiomobile in tecnica digitale.*

*Si rammenta infine che il servizio GSM viene espletato dalla società Omnitel Pronto Italia (OPI) e dalla società Telecom Italia Mobile (TIM) in regime di concorrenza, sulla base delle convenzioni stipulate tra questo Ministero e le suddette società rispettivamente il 2 dicembre 1994 e il 22 dicembre 1994; le condizioni economiche di tale servizio vengono comunicate all'utente al momento della stipula del contratto di abbonamento.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

DALLA CHIESA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

*a Roma il 16 novembre 1997 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del sindaco, il rinnovo del consiglio comunale e il rinnovo dei diciannove consigli circoscrizionali;*

*immediatamente alla chiusura dei seggi, grazie agli exit-poll, già si sapeva, con un piccolo margine di errore, della riconferma del sindaco uscente;*

*per avere i dati ufficiali sulle preferenze dei candidati delle singole liste, invece, si è dovuto attendere fino a mercoledì 19 novembre 1997;*

*a tutt'oggi, 24 novembre 1997, ancora non è dato sapere i dati ufficiali delle diciannove circoscrizioni;*

*secondo quanto riportato dalla stampa locale, sembra che l'ufficio elettorale del comune di Roma ancora non abbia ricevuto neanche uno degli elenchi con i consiglieri eletti nelle circoscrizioni; si co-*

*noscono solo i nomi dei presidenti dei consigli circoscrizionali;*

*questo comporta una serie di disagi e per i candidati e per gli studenti delle scuole dove sono insediati i seggi, poiché a distanza di nove giorni quest'ultimi ancora non hanno la piena agibilità degli edifici;*

*nonostante i progressi della tecnologia sembra che lo scrutinio per le circoscrizioni avvenga ancora con metodi che possiamo definire « arcaici » —:*

*se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni;*

*a che cosa e a chi sia imputabile un tale ritardo;*

*se non ritenga di dover effettuare una verifica amministrativa sulla efficienza ed efficacia dell'Ufficio elettorale del comune di Roma e degli organi periferici del Ministero dell'interno. (4-14040)*

*RISPOSTA. — L'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, ha disposto che « fino all'approvazione delle modifiche statutarie » la disciplina per la elezione dei consigli circoscrizionali resta determinata dalle norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

*Con deliberazione n. 172 del 1° settembre 1997, il comune di Roma ha adottato il « Regolamento di attuazione dello Statuto del comune di Roma approvato con deliberazione consiliare n. 316 del 26 settembre 1991, relativamente alle elezioni dei consigli circoscrizionali », con il quale sono state puntualmente disciplinate tutte le operazioni connesse alle consultazioni circoscrizionali ed il relativo sistema elettorale.*

*Tra l'altro, all'articolo 10 è stabilito che « l'Ufficio Centrale, costituito a norma dell'articolo 22 bis, comma 10, dello Statuto » deve provvedere a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste, a procedere al riparto dei seggi ed alle conseguenti proclamazioni secondo le modalità ivi espressamente stabilite.*

*Avendo esercitato la potestà di disciplinare con proprie norme le elezioni circoscrizionali, spetta al comune di Roma provvedere anche, in via esclusiva, all'organizzazione tecnica di tali consultazioni.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la Nestlè italiana s.p.a. ha dichiarato l'intenzione di abbandonare il settore caseario che, per tale azienda, è rappresentato dal marchio Locatelli. I siti produttivi italiani della Nestlè nel settore caseario sono due, di cui il più importante è lo stabilimento di Moretta (Cuneo);

lo stabilimento di Moretta, modernissimo, è stato completato nel 1990 ed ha usufruito di un consistente contributo Feoga. Lo stabilimento assorbe attualmente tremila quintali al giorno di latte, prodotto da circa seicento aziende agricole delle province di Cuneo e Torino. Detto stabilimento è la più importante realtà produttiva del settore caseario nella regione Piemonte, dove sono occupati oltre ai dipendenti diretti della Nestlè, numerosissimi altri lavoratori del settore che operano nell'indotto (raccolta latte, manutenzioni, trasporto del prodotto finito ed impianti tecnologici del settore), e dove inoltre ha sede un prestigioso istituto lattiero caseario che è frequentato da giovani diplomati provenienti da tutte le regioni d'Italia;

si ha notizia che la Nestlè italiana s.p.a. intenda vendere marchio e siti produttivi ad un gruppo internazionale —:

quali azioni intendano svolgere per garantire, nel passaggio di proprietà del ramo dell'azienda, la conservazione del sito produttivo di Moretta al fine di evitare ripercussioni sul livello occupazionale e sull'attività dei produttori di latte;

quali iniziative intendano assumere per affrontare la grave crisi del settore caseario, che può determinare pericolose conseguenze sul piano occupazionale.

(4-13827)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto segnalato dalla S.V. On.le relativamente alla volontà di dismissione da parte della Nestlè Italiana S.p.A. del ramo caseario, si osserva preliminarmente che — in linea generale — la Pubblica Amministrazione non può intervenire nelle scelte di strategia industriale e commerciale di imprenditori privati.*

*Nel caso specifico, peraltro, avendo la Nestlè Italiana S.p.A. ottenuto un contributo FEOGA per lo stabilimento di Moretta, completato nel 1990, l'Amministrazione dovrà verificare che l'eventuale acquirente si impegni ad assicurare il mantenimento della destinazione d'uso dell'impianto, condizione imprescindibile per poter concedere la necessaria autorizzazione al trasferimento.*

*Quanto al problema della crisi in cui versa il settore caseario, il ministero è da tempo impegnato nel creare prospettive significative alla nostra produzione lattiero-casearia, orientandola sempre più sul versante della qualità.*

*In proposito si segnala che è stata portata a termine, ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92, l'istruttoria per il riconoscimento di 30 denominazioni di origine protetta (DOP) relative a prodotti caseari che riguardano le nostre produzioni più prestigiose, già da tempo tutelate anche in ambito nazionale.*

*Si assicura il costante impegno in tal senso da parte dell'Amministrazione, consapevole dell'importanza che il comparto riveste nel panorama della produzione nazionale agroalimentare, anche in termini occupazionali.*

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

FINI e MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

sono trascorsi sette anni dalla strage del Pilastro (Bologna) provocata dalla co-

siddetta « banda della Uno bianca », nella quale persero la vita i carabinieri Moneta, Mitalini e Stefanini. In data 31 maggio 1997 la Corte di assise di Bologna ha pronunciato una sentenza, esecutiva per il capo relativo al risarcimento dei danni, che ha condannato quale responsabile civile il ministero dell'interno. La corresponsione del risarcimento è stata continuamente dilazionata, e finora i familiari delle vittime, costituiti parte civile, nulla hanno ottenuto, pur in presenza di un titolo esecutivo;

se e quali iniziative intenda adottare per dare esecuzione al risarcimento predetto. (4-15075)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*A seguito delle pronunce delle Corti d'Assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Rimini e di altre parti civili.*

*In particolare, alla Sig.ra Ferraresi è stata riconosciuta la provvisionale di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.*

*15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risarcimento danni, in favore di altre parti civili costituite in giudizio.*

*Inoltre, a titolo di provvisionale sulla definitiva liquidazione dei danni, questa Amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.*

*Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, ho disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.*

*Di ciò ho informato il Sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.*

*Il 23 gennaio, infine, la Prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.*

*Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**FRATTINI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

martedì 17 dicembre 1996, in conseguenza di una ordinanza di spegnimento (decreto n. 6679/RD/436-3/818MD del 22 ottobre 1996) di impianti radioelettrici emessa dall'ufficio circoscrizionale Trentino-Alto Adige del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la sezione di polizia postale e la squadra giudiziaria della polizia di Bolzano hanno provveduto al sequestro degli impianti della « Radio Sixty Nine » di Merano;

nel settembre 1992, la società « Radio Maia sas » cedeva le proprie frequenze alla società « Radio Maia New sas », cioè ad una società di persone, mentre la legge n. 223 del 1990 stabiliva criteri solo per le società di capitali;

nel dicembre del 1992, quindi successivamente alla cessione delle frequenze, entrò in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) avrebbe potuto essere consentito solo tra soggetti autorizzati;

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui fu inviata la documentazione relativa al trasferimento delle frequenze, non propose alcuna comunicazione contraria alla interpretazione data dalle società interessate;

in data 30 novembre 1993, il titolare della « Radio Maia New » inoltrava una nuova domanda di concessione;

nel 1994 respingeva la domanda della società « Radio Maia New », motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel

momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione e, dunque, non si era in presenza di un soggetto autorizzato;

tale motivazione rinviava, di fatto, ad una applicazione retroattiva delle norme di cui al decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407;

il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, in sede di sospensiva del decreto di chiusura degli impianti, accoglieva le istanze avanzate da « Radio Maia New sas »;

con sentenza dell'ottobre del 1996, il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, richiamandosi ad un precedente del Consiglio di Stato, accoglieva le richieste dell'Avvocatura dello Stato e rigettava il ricorso presentato nel 1994 da « Radio Maia New sas »;

successivamente, in data 13 novembre 1996, « Radio Maia New sas » e « Radio Maia sas » (che hanno la medesima composizione societaria), con atto regolamentare registrato all'ufficio del registro, decidevano di annullare l'atto di cessione delle frequenze, « dichiarando nullo *ab origine* per indisponibilità del bene oggetto del contratto » l'atto di compravendita, riportando la titolarità delle frequenze alla società originaria, ottemperando così a quanto stabilito nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 24 marzo 1994 e richiedendo una nuova concessione;

« Radio Maia » (ora Radio Sixty Nine) svolge un ruolo essenziale per il pluralismo della informazione della provincia di Bolzano, quale unica emittente radiofonica in lingua italiana con sede fuori dal capoluogo. Tale ruolo è riconosciuto dai consigli comunali di Merano e di Bolzano, dal consiglio provinciale di Bolzano e, inoltre, da migliaia e migliaia di cittadini che hanno manifestato la loro solidarietà all'azione informativa della radio, al di là delle loro differenti opinioni politiche —:

se non ritenga che gli avvenimenti citati, in merito al caso in oggetto, dimo-

strino che non vi è stata violazione delle disposizioni legislative, che sono intervenute successivamente al trasferimento delle frequenze fra le due società interessate; quando i soggetti contraenti hanno deciso di annullare tale atto in ottemperanza alle disposizioni del Ministero è evidente che sono venute meno *ex tunc* le ragioni ostative che il Ministero aveva rappresentato; in tal caso, se non ritenga motivato ed urgente un provvedimento di sospensiva della disattivazione degli impianti, in grado di garantire un effettivo pluralismo delle voci informative nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige e nella provincia autonoma di Bolzano;

se il soggetto autorizzato nuovamente titolare delle frequenze possa presentare una nuova domanda di concessione e, in tal caso, se intenda fare in modo che tale ragione concorra a motivare un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti. (4-07098)

*RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 è stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Società Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprietà della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90.*

*Il provvedimento è stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado ad essa sfavorevole.*

*Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marengi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie.*

*Successivamente, con « atto ricognitivo » del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 pro-*

fessionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., già Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato « ab origine per indisponibilità giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc » e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400.

Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtù dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora.

Considerate la complessità e la specificità del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilità di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora.

Il predetto organo, nel condividere la legittimità del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualità di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della più volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione.

Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

GARRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nel quadro della lotta alla evasione fiscale, i militari del nucleo di polizia tri-

butaria della Guardia di finanza hanno (nel maggio 1995) effettuato perquisizioni a Catania e a Milano presso gli uffici e le abitazioni di dirigenti della società Sgs-Thomson e del consorzio « Corimme » (Consorzio per la ricerca della microelettronica nel Mezzogiorno);

tali organismi risultano all'interrogante avere beneficiato di consistenti rimborsi Iva —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

quali siano gli importi dei rimborsi Iva ed il relativo titolo che hanno avuto come beneficiari — rispettivamente — la società « Sgs-Thomson » ed il consorzio « Corimme ». (4-11929)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni a Catania e a Milano presso gli uffici e le abitazioni di dirigenti della Società « S.G.S. Thomson » e del Consorzio « Corimme » (Consorzio per la ricerca della microelettronica nel Mezzogiorno), chiede di conoscere quali siano gli importi dei rimborsi IVA di cui i medesimi organismi hanno beneficiato.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente che sono state effettuate verifiche fiscali a carattere generale sia nei confronti della Srl « S.G.S. Thomson Microelectronics » (iniziata il 12 settembre 1996 ed attualmente sospesa) che nei confronti del Consorzio « Corimme » (effettuata nel periodo 14 dicembre 1994 - 16 ottobre 1995).

Tali operazioni ispettive hanno permesso, altresì, alla Guardia di Finanza di acclarare che il Consorzio « Corimme » ha comunicato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) costi non esportabili ai fini dell'erogazione dei contributi, in quanto inerenti a locali, attività ed attrezzature per le quali è stata accertata l'utilizzazione promiscua tra il medesimo Consorzio e la consorziata « S.G.S. Thomson Microelectronics »; pertanto, il Consorzio « Corimme » ha indebi-

tamente ottenuto la concessione di contributi per complessive lire 110.214.400.000.

Ciò posto, il competente Dipartimento delle Entrate ha evidenziato la consistenza dei rimborsi IVA, per ciascun anno, di cui risultano beneficiari sia il Consorzio « Corimme » che la Srl « S.G.S. Thomson Microelectronics ».

In particolare, il Consorzio « Corimme » ha chiesto rimborsi per eccedenza emersa nelle dichiarazioni annuali IVA per gli anni 1989 e 1993, è risulta liquidato il rimborso di lire 788.382.000 (più interessi di lire 78.745.000) per l'anno 1989, mentre il rimborso relativo all'anno 1993, di lire 2.513.295.000, è in fase di istruttoria.

La Srl « S.G.S. Thomson Microelectronics » ha chiesto rimborsi per eccedenze emerse dalle dichiarazioni annuali IVA per diversi anni, come di seguito indicati:

ANNO	RIMBORSO RICHIESTO
1988 .....	20.865.313.000;
1989 .....	1.444.336.000;
1990 .....	17.300.339.000;
1991 .....	12.020.237.000;
1992 .....	499.413.000;
1993 .....	9.073.091.000;
1994 .....	2.000.000.000;
1995 .....	3.547.144.000;

Per completezza di notizie, il Dipartimento delle Entrate ha segnalato peraltro che i crediti relativi agli anni 1991-1992 e 1993 (come sopra evidenziati) sono stati diminuiti complessivamente dell'importo di lire 593.385.000, più interessi, a seguito della emissione, da parte dell'Ufficio IVA 2° di Milano, di avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione redatto nel corso del 1995 dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catania nei confronti del Consorzio « Corimme ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ALBERTO GIORGETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se la Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'Ufficio per le pari

opportunità, abbiano patrocinato ed eventualmente finanziato il convegno del 18 ottobre 1997 a Venezia sul tema « Le donne nei Governi dell'Europa ». (4-13067)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione in oggetto concernente il patrocinio ed il finanziamento del Convegno « Le donne nei Governi d'Europa ».

Al riguardo si fa presente che il Convegno in parola si è tenuto a Venezia il 13 ottobre scorso. L'Ufficio del Ministro per le pari opportunità ha organizzato il Convegno, insieme al Centro Donna del Comune di Venezia. Il relativo finanziamento è stato interamente a carico del Comune di Venezia.

Il Ministro per le pari opportunità: Anna Finocchiaro Fiddelbo.

GIANCARLO GIORGETTI. — Ai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

come già ampiamente documentato e divulgato da organi di informazione locali e nazionali, risulta che il lago di Varese ed il litorale adriatico, precisamente in località di Grado (Gorizia) sono aree interessate ed occupate da alte densità di cormorani e svassi;

l'alimentazione delle specie sopraccitate è a totale ed esclusiva base di pesci, mitili e crostacei;

l'eccezionale densità e presenza numerica degli anatidi sopraccitati porta ad un grave pregiudizio della pesca sul lago di Varese ed a un impoverimento delle coste adriatiche antistanti il litorale di Grado (Gorizia) —:

quali misure intendano adottare affinché, nel rispetto degli equilibri naturali, le sopraccitate specie di anatidi non abbiano a mettere a rischio l'esistenza della fauna ittica dei bacini su menzionati.

(4-11426)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le segnala il problema rappresentato dal notevole incremento di cormorani e altri uccelli ittiofagi.*

*Il fenomeno ha effettivamente assunto dimensioni tali da acquistare rilevanza anche in campo internazionale.*

*Da parte italiana, questa Amministrazione ha costituito una Commissione Scientifica Nazionale, composta dei maggiori esperti in materia, che ha terminato i suoi lavori con la consegna di una relazione finale dal titolo « Impatto degli uccelli ittiofagi sull'attività di acquacoltura ».*

*Anche se il lavoro fa riferimento specifico all'acquacoltura, si ritiene che le indicazioni in esso contenute per affrontare e superare il problema potranno utilmente essere accolte anche nelle aree diverse, comprese quelle segnalate dalla S.V. On.le.*

*Attualmente è in corso l'esame del lavoro nelle competenti sedi, al fine di individuare le concrete azioni operative da porre in essere.*

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

LANDOLFI e GIOVANNI PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*nell'edizione di martedì 8 aprile 1997, il quotidiano Il Giornale riporta l'esito conseguito a tutt'oggi dal servizio « 117 », istituito dalla Guardia di finanza per consentire ai cittadini di segnalare le irregolarità fiscali;*

*dal 16 dicembre 1996 al 3 aprile 1997, su 55.471 segnalazioni, gli interventi di accertamento sono stati pari all'11.83 per cento e soltanto il cinque per cento (2.779) dei casi ha avuto riscontro positivo in fase di accertamento;*

*il 45 per cento circa delle segnalazioni si riferiva alla mancata consegna di scontrini o di ricevute fiscali;*

*complessivamente, sono stati impiegati nell'attività di controllo ben 284.955 militari con un rapporto di quarantatré a*

*uno per quanto riguarda gli interventi di accertamento e di centodue a uno per le violazioni riscontrate —:*

*se i risultati conseguiti corrispondano a verità e, nel caso affermativo, se non si ritenga di sospendere il « 117 »;*

*quale sia il costo dell'operazione « 117 » dal dicembre 1997 a tutt'oggi e quale sia l'ammontare delle sanzioni pecuniarie;*

*se gli accertamenti intervenuti, corrispondenti all'11.83 per cento delle segnalazioni rappresentino tutti i casi rilevanti pervenuti al « 117 »;*

*se non ritengano opportuno, alla luce del continuo aggiornamento delle disposizioni fiscali e dei suddetti risultati, avviare una campagna d'informazione istituzionale sui diversi mezzi di comunicazione, affinché i consumatori possano difendere i propri diritti e gli esercenti non essere più soggetti a delazione. (4-09056)*

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Con l'interrogazione cui si risponde le SS. LL. Onorevoli, alla luce delle notizie fornite dal quotidiano il Giornale circa la funzione ed i risultati conseguiti dal servizio « 117 » istituito dalla Guardia di Finanza, hanno chiesto di conoscere se corrispondano al vero le notizie riportate nonché se non si ritenga opportuno « avviare una campagna di informazione istituzionale affinché i contribuenti possano difendere i propri diritti ».*

*Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rilevato, preliminarmente, che circa la natura delle segnalazioni che pervengono al servizio « 117 », la maggior parte di queste non richiedono in molti casi un immediato intervento operativo bensì necessitano di approfondimenti investigativi, talvolta complessi e di competenza di altri reparti (Nuclei di polizia tributaria ad esempio), mentre numerose sono richieste di informazioni attinenti attività o competenze sia del Corpo che di altri settori del Ministero delle Finanze.*

Tale circostanza sottolinea il riconoscimento, ormai diffuso, del Servizio 117 quale interfaccia tra il cittadino e l'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, ha osservato il predetto Comando Generale che le pattuglie « a disposizione per il Servizio 117 » sono impiegate normalmente negli ordinari compiti istituzionali e predesignate, nel contempo, per tempestivi interventi operativi eventualmente richiesti da segnalazioni pervenute al 117.

In assenza di siffatte attivazioni, le pattuglie espletano i programmati impegni relativi ai vari comparti propri del Corpo.

Ciò posto, in merito ai risultati conseguiti dal servizio « 117 », il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che i dati indicati nella interrogazione sono numericamente esatti e che, tuttavia, non appare corretto voler valutare l'efficienza di un'attività peculiare quale il Servizio 117 sulla scorta di un'analisi costi/benefici in termini meramente aritmetici senza considerazione alcuna circa le sue finalità istitutive, indirizzate ad una valorizzazione delle funzioni di « pubblica utilità » del Corpo quale riscontro alle diversificate istanze di tutela espresse dalla collettività con sempre maggior vigore, nonché all'esigenza di migliorare i rapporti fra contribuenti e fisco.

A tale proposito il medesimo Comando Generale ha rappresentato l'impossibilità di fornire dati specifici atti a rilevare contabilmente il costo del servizio essendo le spese, come per ogni branca della Pubblica Amministrazione, rilevate per capitolo d'imputazione e non per « funzioni - obiettivo ».

Il Comando Generale ha tuttavia sottolineato che le relative spese sono state affrontate nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Corpo, mentre l'entità delle sanzioni pecuniarie minime relative a violazioni riscontrate a seguito di controlli scaturiti da segnalazioni al 117 ammonta, alla data del 30 novembre 1997, ad oltre 45 miliardi di lire.

In merito agli « accertamenti intervenuti » relativi a segnalazioni giunte al « 117 » per le quali è stato possibile operare un riscontro immediato risultano eseguite, alla

data dell'11 dicembre 1997 n. 14.176 verifiche a fronte di n. 117.170 segnalazioni, mentre i casi più rilevanti — segnalazioni di violazioni fiscali con fattispecie complessa, frodi comunitarie, reati contro la Pubblica Amministrazione — sono al vaglio dei Reparti interessati o oggetto di attività operativa non ancora conclusa.

Alla luce di quanto suesposto, ogni ipotesi di sospensione del servizio 117 non appare supportata da oggettivi elementi giustificativi, specie qualora si consideri anche il suo ruolo di mezzo di informazione istituzionale in grado di consentire ai cittadini di difendere i propri diritti, come auspicato dalle SS.LL. Onorevoli.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) stabilisce al primo comma che, per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'amministrazione statale;

in Sicilia, di conseguenza, gli uffici dell'amministrazione statale che esercitano funzioni regionali fanno parte dell'organizzazione amministrativa della Regione ed operano quali organi di amministrazione regionale, dalla quale funzionalmente dipendono per costante orientamento del Consiglio di Stato (sezione speciale, 1° febbraio 1968) e della Corte costituzionale (sentenza n. 12 del 1966);

nella legge finanziaria per il 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, al punto 2, dell'articolo 34, vengono dettate precise disposizioni rivolte a regolare in maniera definitiva la materia successiva-

mente disciplinata con la legge n. 549 del 28 dicembre 1995, articolo 2, punto 56 —:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al fine di dare soluzione all'annoso problema, dando immediata attuazione a quanto previsto dal citato punto 2 dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994, e dell'articolo 2, punto 56, della legge n. 549 del 1995. (4-03953)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si informa che lo schema della norma in questione è attualmente all'esame della Commissione paritetica competente.*

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Franco Bassanini.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri delle poste e telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere, premesso che:

l'amministrazione postale si è trasformata in ente pubblico economico e, conseguenzialmente, il personale ha un rapporto di lavoro di diritto privato;

con tale trasformazione, gli appartenenti alla IV categoria sono stati inquadrati nell'area operativa e, in linea di massima, tutte le unità lavorative erano da considerare idonee a tutte le mansioni della declaratoria di tale area funzionale, mentre quelle unità ritenute inidonee ad una o più mansioni dovevano essere inquadrati nell'area di base salvo alcune eccezioni; più precisamente: i dipendenti dell'ex IV categoria assunti ai sensi della legge n. 482/68 che al momento dell'assunzione risultavano interessati dall'organo sanitario competente ad una o più patologie e come tali non idonei ad una o più mansioni della declaratoria dell'area operativa dovevano essere inquadrati in tale area funzionale ed applicati ai compiti dell'area operativa consentiti dalla idoneità residua;

tale eccezione, secondo la direzione di sede e filiale di Palermo, non è applicabile ai dipendenti dell'ex IV categoria, assunti sempre ai sensi della legge n. 482 del 1968 con le qualifiche di dattilografo e coadiutore, se gli stessi non avessero documentato subito e successivamente all'assunzione la inidoneità ad una o più mansioni; pertanto senza indugio dovevano essere inquadrati nell'area operativa ed essere ritenuti idonei a tutte le relative mansioni, in caso contrario, su richiesta degli interessati e previo accertamento sanitario, inquadrati nell'area di base per inidoneità;

tale orientamento appare illogico e giuridicamente attaccabile, in considerazione del fatto che l'organo sanitario al momento dell'assunzione si era pronunciato sulla idoneità fisica a svolgere « esclusivamente » le mansioni di dattilografo o coadiutore, così come richiesto specificamente dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

i dattilografi e coadiutori non potevano né dovevano documentare successivamente all'assunzione alcun tipo di inidoneità ad una o più mansioni che competono agli appartenenti alla VI categoria, in quanto assunti per svolgere solo quelle specifiche mansioni, e, per quanto riguarda nello specifico i dattilografi, il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, oltre all'attestato di qualificazione, aveva disposto accertamento di capacità professionale sottoponendo gli assumendi a prova pratica;

gli uffici di medicina legale e fiscale dell'azienda sanitaria non sono autorizzati a rilasciare, su richiesta di privati, certificati di idoneità o meno ad una o più mansioni della declaratoria dell'area operativa e, pertanto, dattilografi e coadiutori di propria iniziativa non erano, anche a volerlo, nelle condizioni di esibire certificazioni in tal senso;

in atto, dattilografi e coadiutori sono applicati in settori di produzione con mansioni assolutamente non equivalenti a quelle svolte prima della mobilità collettiva, in dispregio dell'articolo 2103 del codice civile;

la sede e filiale di Palermo, non accettando alcun tipo di dialogo con i dipendenti, applica il personale seguendo il criterio della « ex categoria » e non quello dell'« ex qualifica », con le dovute eccezioni per i ben protetti da dirigenti e da sindacalisti;

dattilografi e coadiutori vengono, e saranno chiamati, a svolgere le funzioni di portalettere o adibito a lavoro di facchinaggio con carico e scarico di pacchi da mezzi pesanti o addetti ad una non meglio specificata mansione « adempienti »;

tutto ciò ha fatto scaturire un notevole contenzioso aventi il pretore del lavoro per le azioni di tutela dei diritti dei lavoratori —:

quali provvedimenti si intendono adottare per ridare legalità ed esaminare attentamente quanto sopra esposto, con il conseguenziale blocco dell'ultima « mobilità collettiva » indetta dalla sede di Palermo con protocollo APO/030323/96A0 del 21 novembre 1996, motivata dalla deficienza dei servizi di recapito della filiale di Palermo. (4-07921)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si comunica che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che, allo scopo di migliorare lo standard qualitativo dei servizi resi e, nel contempo, di ottenere il recupero della produttività ed il contenimento dei costi, sono state adottate varie iniziative fra le quali una più razionale applicazione del personale sia nell'ambito delle sedi, sia fra le varie aree geografiche del paese.*

*Pertanto, a seguito dell'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro raggiunto con le organizzazioni sindacali, l'ente stesso ha effettuato l'inquadramento del personale nelle quattro aree funzionali previste dal contratto medesimo (area di base, area operativa, area quadri 2° livello, area quadri 1° livello).*

*Nel merito specifico della ex IV categoria, poiché da un accurato monitoraggio svolto su tutto il territorio nazionale era emerso che presso le strutture amministrative vi era un notevole esubero di personale con qualifica di dattilografo e coadiutore, mentre, invece, presso le unità produttive vi era una carenza di addetti al recapito, alla ripartizione ed alla sportelleria, il citato ente ha ritenuto di poter riequilibrare i fabbisogni facendo confluire le unità appartenenti alle sopracitate qualifiche amministrative, nei servizi deficitari di personale, evitando, così, che le stesse unità in esubero potessero essere soggette ad un trasferimento d'ufficio presso sedi regionali diverse da quelle di applicazione.*

*In proposito si rammenta che l'articolo 2103 c.c. stabilisce che il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle originarie, purché tale mutamento, rispondente a logiche di riorganizzazione del lavoro, non comporti una diminuzione della retribuzione e nella qualifica professionale e che gli artt. 41 e 47 del contratto dei dipendenti dell'ente hanno previsto « percorsi professionali collegati a filoni operativi omogenei », evidenziando che solo all'interno di questi potrà essere attuata la flessibilità delle mansioni.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la situazione del personale presso la sede regionale per la Sicilia, il ripetuto ente ha precisato che l'inquadramento dei dattilografi e dei coadiutori nell'area operativa ha consentito il riassorbimento dell'esubero con la proficua applicazione di tali unità eccedenti presso i servizi risultati carenti di personale.*

*Del resto, tali lavoratori, chiamati ad espletare mansioni diverse da quelle svolte prima della trasformazione in ente pubblico economico, non hanno subito alcun nocumento per la variazione della loro attività lavorativa, in quanto ciò non ha comportato diminuzione di retribuzione nè dequalificazione professionale, così come richiede l'articolo 2103 c.c.*

*Ciò premesso in linea generale per quanto riguarda, in particolare, il personale della ex IV categoria assunto presso l'ex Amministrazione p.t. ai sensi della legge n. 482/*

1968, si rammenta che l'immissione in servizio degli interessati avveniva dopo che l'apposita commissione sanitaria dichiarava la loro idoneità a svolgere tutte le mansioni della categoria di appartenenza; per i dipendenti che la citata commissione dichiarava inidonei ad una o più mansioni proprie della categoria, si provvedeva al cambio di qualifica nell'ambito della stessa categoria (ad esempio da portaflettere e fattorino telegrafico a coadiutore o dattilografo, ai sensi dell'articolo 19, della legge 797/91).

In proposito l'ente, nel confermare il principio secondo cui l'inquadramento nell'area operativa del personale della ex IV categoria può avvenire soltanto in presenza di idoneità dello stesso allo svolgimento di tutte le mansioni previste per tale area, ha ritenuto di inquadrare nell'area di base il restante personale risultato inidoneo all'espletamento di una o più mansioni dell'area operativa, ivi compreso quello che aveva ottenuto il cambio di qualifica ai sensi del già citato articolo 19 della legge 797/91.

Il personale interessato è stato informato con apposita circolare del previsto inquadramento nell'area di base e, contestualmente, del fatto che coloro che ritenessero di avere superato le patologie che ne avevano limitato l'idoneità in passato, potevano presentare nuova adeguata certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni dell'area operativa, compresa l'effettuazione di turni, al fine di avere pieno titolo all'inquadramento in tale area.

Da quanto sopra, ha concluso l'ente, deriva che la sede regionale per la Sicilia ha correttamente attivato le procedure di mobilità d'ufficio anche del personale appartenente alla ex IV categoria, in linea con gli obiettivi fissati, volti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi espletati.

Per quanto concerne il riferito contenzioso avverso i procedimenti di mobilità, si significa che finora i ricorsi proposti dai dipendenti siciliani sono stati respinti dal Pretore del Lavoro che ha confermato, seguendo un generale e costante orientamento, la validità dell'operato della predetta sede.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

se e quando verrà restituita ai contribuenti l'eurotassa;

se il Governo intenda mantenere la promessa di restituire le somme riscosse o se voglia con un atto di forza, profondamente anti-democratico, ingannare il cittadino contribuente, non mantenendo la parola data;

fino a quando il Governo intenda porre in atto metodi e sistemi di prelievo fiscale che non trovano spazio nelle civili democrazie e nelle vere istituzioni democratiche. (4-12645)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde la S.V Onorevole chiede chiarimenti in ordine alla restituzione della cosiddetta eurotassa.

Al riguardo si osserva che, anche di recente il Governo ha avuto modo di confermare pubblicamente la volontà di restituire quota parte delle somme versate quale contributo per « l'obiettivo Euro », conformemente a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri fin dall'introduzione del tributo.

Per quel che concerne la misura di tale restituzione, attualmente non è possibile procedere ad una quantificazione certa, che si presume in ogni caso superiore, in percentuale, alla metà degli importi versati dai contribuenti.

Riguardo alle modalità ed ai tempi dell'operazione si ritiene che la restituzione potrà avvenire nell'anno 1999, probabilmente adottando le medesime procedure utilizzate per il pagamento dell'imposta di cui trattasi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUMIA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

la pianta organica del centro di servizio delle imposte dirette di Palermo pre-

vede la presenza di 435 unità, mentre il personale effettivamente in servizio è di 193 unità;

al centro di Palermo affluiscono circa 1.500 mila dichiarazioni, mentre presso ciascun altro centro d'Italia ne vengono trattate meno della metà ma con un organico doppio, per cui il carico di lavoro è di circa settemila dichiarazioni per ciascun dipendente, cioè almeno il doppio rispetto agli altri centri di servizio del resto d'Italia;

nel solo 1996 ben 178 dipendenti hanno prestato servizio per brevi periodi presso il centro, per poi essere trasferiti altrove;

a fronte dell'aumento dei compiti dei centri di servizio (confrontare il decreto ministeriale del 14 febbraio 1995), la struttura di Palermo potrebbe non assicurare la regolarità degli adempimenti connessi alla imminente scadenza delle dichiarazioni (modelli 740 e 770), a causa delle suddette gravi carenze di organico, e si rischia anche la prescrizione degli eventuali crediti spettanti allo Stato relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modello 770) per l'anno 1991;

alla insostenibile situazione testé descritta si aggiunge l'esiguo numero di consollisti addetti al Ced — in tutto 6, cioè 2 per turno, contro i 18 previsti — per cui, in caso di assenza per malattia di un addetto, l'accesso al sistema informativo viene precluso, come è già accaduto più volte;

inoltre, il medesimo esiguo personale è tenuto a rispondere, dal corrente mese, alle chiamate dei contribuenti che intendono avvalersi del servizio telefonico Pluritel —:

se non ritenga che la sopradescritta situazione di un'importantissima struttura quale il centro di servizio delle imposte dirette di Palermo non contrasti palesemente con le direttive emanate dal ministero e tendenti ad accreditare presso i contribuenti la concezione di un « fisco amico », in tal modo assimilabile, piuttosto, ad un semplice *slogan*;

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la pesante condizione in cui opera il personale del centro di servizio delle imposte dirette di Palermo che, fra l'altro, ha dovuto già subire gravi problemi logistici e di sicurezza causati dall'accorpamento con l'ufficio distrettuale delle imposte dirette ed in più, in questi anni, ha subito un progressivo ridimensionamento in contrasto con gli accresciuti compiti istituzionali. (4-10216)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nell'evidenziare la pesante situazione in cui opera il Centro di Servizio delle imposte dirette di Palermo causata principalmente dalla carenza di personale, chiede di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare in tale circostanza.*

*Al riguardo, in via preliminare, il competente Dipartimento delle entrate ha fatto presente che l'organico del Centro di Servizio in questione è costituito da 337 unità, di cui effettivamente in servizio 211; quindi, i posti vacanti sono pari al 37 per cento dell'organico e, per quanto riguarda, poi, il numero delle dichiarazioni dei redditi che affluiscono ogni anno al Centro di Servizio di Palermo, il predetto Dipartimento ha rilevato che tale carico consta di circa 1,3 milioni di dichiarazioni dei redditi, inferiore a quello dei Centri di Venezia (2,2 milioni), di Roma (1,9 milioni), di Salerno (1,8 milioni), di Torino, Bologna e Milano (1,6 milioni ciascuno) e supera, di poco quello dei Centri di Bari e Pescara, mentre, soltanto i Centri di Genova e Trento ricevono meno della metà delle dichiarazioni dei redditi di Palermo, disponendo peraltro di un organico inferiore.*

*Ciò posto, il predetto Dipartimento ha rilevato, inoltre, che nel corso dell'anno 1996 si sono verificati n. 65 casi di trasferimento di personale dal Centro di Servizio di Palermo, parte dei quali sono stati effettuati in applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a tutela dei diritti delle persone handicappate), e parte per accertate esigenze di servizio degli altri uffici finanziari della Regione (in particolare delle Commissioni tributarie, per consentirne*

l'attivazione alla data prevista del 1° aprile 1996).

Per quanto concerne, infine, il numero di addetti al Centro Elaborazione Dati, il predetto Dipartimento delle entrate ha precisato che l'organico previsto per i consolisti è di 9 unità.

Premesso quanto sopra esposto, in merito alle iniziative che questo Ministero intende adottare per migliorare la situazione del predetto Centro di Servizio, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che l'attività di controllo manuale delle dichiarazioni dei redditi ha subito, negli ultimi anni, un progressivo ridimensionamento con l'introduzione di criteri di controllo selettivi con l'istituzione dell'obbligo di presentazione del modello 730 e del modello 770 su supporto magnetico (tramite i Centri di assistenza fiscale ed i sostituti d'imposta) e del modello 740/PC (modello « sintetico » per chi compila la dichiarazione con strumenti informatici), nonché con l'adozione del sistema di trasmissione telematica delle dichiarazioni (Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 7).

Inoltre, con l'introduzione delle predette nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, si è verificata una notevole riduzione del lavoro dedicato sia alla correzione degli errori formali, che alle attività di ricezione, protocollazione ed archiviazione delle dichiarazioni dei redditi, alleviando, quindi, in modo sensibile, non solo il lavoro svolto dagli addetti alla liquidazione, ma anche quello degli addetti alle lavorazioni iniziali delle dichiarazioni stesse.

Comunque, al fine di massimizzare il rendimento dell'esistente personale operativo, il Dipartimento delle entrate ha fatto presente che verrà presto adottata l'organizzazione per « isole di lavoro », caratterizzato dalla massima segmentazione delle lavorazioni e dall'adozione di un sistema che comporta la lavorazione completa delle pratiche da parte di ciascun gruppo (o « isola »), ritenendo, peraltro, che tale sistema consentirà un utilizzo più razionale del personale, la qualificazione dello stesso e lo sviluppo di competenze polifunzionali da de-

dicare anche allo svolgimento di nuove incombenze che verranno attribuite ai Centri di Servizio.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MITOLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha dato più volte notizia di un provvedimento normativo in corso di elaborazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale, in attuazione di una disposizione contenuta nel collegato alla legge finanziaria per il 1996, le funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade statali sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento che peraltro starebbe invece assumendo forma e contenuto ben diverso, oltre la previsione normativa;

le stesse fonti hanno poi dato per scontato il passaggio delle strade statali alle province di Trento e Bolzano;

la legge di riferimento (legge n. 549 del 1995) prevede la possibilità per le province autonome di Trento e Bolzano di esercitare (anche) funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade statali con risparmio di spese per il bilancio dello Stato;

esponenti politici locali esaltano il provvedimento *in itinere* come norma di attuazione dello statuto speciale, con valenza quindi costituzionale, finalizzato al conseguimento della più ampia autonomia in tutto il settore delle comunicazioni;

tutto ciò significherebbe in effetti trasferire in via permanente le funzioni del settore suddetto senza più ingerenze da parte dello Stato;

tale operazione, anziché realizzare un risparmio di spesa, potrebbe risultare a totale carico del bilancio dello Stato, con buona pace non solo della norma origina-

ria della legge n. 549 del 1995, ma soprattutto con buona pace di tutti i contribuenti non residenti nel territorio di Trento e Bolzano, dato che almeno l'assessore al bilancio di una delle due province ha pubblicamente dichiarato che le casse provinciali sono esauste dopo la recente acquisizione di altre competenze (ad esempio la scuola);

il Governo ha varato una serie di misure d'urgenza, tra cui, da ultimo, la cosiddetta « manovrina », con il dichiarato proposito di contenere la spesa pubblica, imponendo pesantissimi sacrifici alla comunità nazionale;

il Parlamento ha votato e il Governo ha accolto la risoluzione Vigni, che detta principi per la programmazione e per la definizione dei piani di intervento per investimenti su tutto il territorio, secondo criteri di riparto improntati a principi di equità;

la « legge Bassanini », recentemente approvata, individua principi per l'individuazione ed il riparto di funzioni e compiti fra Stato, regioni ed enti locali, che dovrà trovare attuazione mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi;

sono in corso i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997, che certamente dovrà anche definire nel nuovo assetto istituzionale le residue differenze tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario;

l'atteggiamento delle due province sembra teso a creare situazioni di fatto che precedono i nuovi assetti istituzionali a carico dei contribuenti del restante territorio nazionale —:

quali siano i criteri normativi e finanziari posti a base di questa operazione;

quali siano le risorse individuate e l'entità delle stesse, anche in raffronto ai piani di intervento nazionali ed alle risorse disponibili;

se non si ritenga doveroso riferire al Parlamento su un provvedimento che, in quanto potenzialmente capace di introdurre situazioni di privilegio a favore di minoranze, potrebbe appalesarsi lesivo del principio di parità di tutti i cittadini;

se non ritengano necessario quindi bloccare tale provvedimento per una verifica di congruità con i principi già contenuti nella « legge Bassanini », considerando altresì che altri principi sono in corso di determinazione da parte della Commissione bicamerale, principi che dovrebbero essere vagliati per i profili di costituzionalità che potrebbero emergere. (4-09585)

*RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto con l'atto parlamentare in oggetto, il Ministro per gli Affari regionali evidenzia che la questione in discorso risulta superata a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 320 del 2 settembre 1997, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige con modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità.*

*Tale provvedimento realizza un ampio decentramento nello svolgimento delle predette funzioni da parte delle province autonome, mantenendo fermo l'obiettivo primario del risparmio pubblico.*

*L'articolo 1 del decreto legislativo di cui trattasi prevede, infatti, che a far data dal 1° luglio 1998, siano delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato, quale ente proprietario, e dell'Ente Nazionale per le strade, comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.*

*Relativamente, poi, all'attività di programmazione degli interventi, la norma dispone che le due Province predispongano i piani pluriennali di viabilità ed i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, al*

quale è riservata l'approvazione dei piani suddetti, d'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Province, inoltre, presentano, entro il 30 giugno 1998, programmi integrativi e/o modificativi del vigente Programma Triennale per la viabilità 1997-1999, da approvare con le modalità sopra descritte e da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega.

Tale previsione è finalizzata, evidentemente, al perseguimento dell'indicato obiettivo del risparmio per il bilancio dello Stato.

Quanto, poi, ai criteri da utilizzare ai fini della determinazione delle risorse finanziarie statali da erogare alle due Province, e comunque spettanti per l'esercizio delle funzioni delegate, è previsto, per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999, il trasferimento alle Province delle risorse già stabilite per i nuovi investimenti in sede di programmazione nazionale per gli stessi anni, e di una somma pari alla media aritmetica della corrispondente spesa sostenuta dall'Anas negli anni 1995 e 1996 nelle stesse Province per l'attività di gestione e manutenzione.

Per gli anni successivi al 1999, le risorse verranno prelevate dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 143/94, in ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle Province ed estensione dell'intera rete stradale risultante, per il triennio 2000-2002, al 31 dicembre 1996 e, per quello successivo, al 31 dicembre 2002.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:  
Franco Bassanini.

MUZIO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se risponda al vero che in comune di Rivarone (Alessandria), sponda sinistra del fiume Tanaro è stata riconosciuta in proprietà privata, dalla direzione centrale del demanio, per diritto di accessione ai sensi

dell'articolo 941 codice civile (alla quale il comune di Rivarone aveva presentato opposizione), una porzione di terreno oggetto della delimitazione d'alveo con decreto prot. n. 10913 del 1990 del magistrato per il Po di Parma, formatasi in parte in aderenza ad un'opera di difesa edificata dallo Stato negli anni 1960;

se risulti che l'amministrazione comunale, per conoscenza diretta e con accertamenti sul posto, unitamente alla contestazione della ritenuta naturalità della formazione alluvionale, abbia più volte segnalato l'esistenza nel tratto più a valle del terreno delimitato, di un'opera di difesa in sponda sinistra, interrata e contigua alla proprietà della ditta privata istante l'accessione (ed altre), interposta tra parte del detto fondo privato e l'incremento alluvionale, ed ha anche osservato come tale manufatto costituisca elemento interruttore della continuità del fondo privato nei riguardi della formazione alluvionale, tale da impedire l'accollamento in capo alla proprietà privata, di tale parte come per legge, per mancanza del requisito dell'aderenza e infine supportato quanto sopra con la produzione di documentazione fotografica, rilievi planimetrici, progetto originario sia alla direzione centrale del demanio che alla direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria;

se nel vigente quadro legislativo in materia di alluvioni non vi siano riferimenti chiari ed inequivocabili alla preclusione del diritto di accessione, nei casi in cui i fondi di proprietà privata non siano aderenti alla formazione alluvionale, ma risultino separati dalla interposizione di elementi interruttori, costituiti da vari tipi di manufatti;

se sia concepibile ed ammissibile che un manufatto, quale è l'opera di difesa esistente in comune di Rivarone sulla sponda sinistra del fiume Tanaro e che si interpone tra parte della formazione alluvionale e parte della proprietà privata, pur interrata di poco ma di particolare consi-

stenza, non abbia indotto la direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria, ad escludere dall'accollonamento in capo alla ditta privata il tratto di formazione corrispondente, per invece accollonarla in capo al demanio dello Stato;

come possa essere motivato quanto sopra e tenuto nel dovuto conto l'ingiusto rilascio di un bene patrimoniale di rilevante valore ambientale;

quante pratiche analoghe a quella di cui sopra siano state istruite dalla direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria a partire dal 1990 e quante si siano concluse con l'accatastamento in capo alla proprietà privata;

se risponda al vero che presso la direzione centrale del demanio giacciono ancora pratiche di accatastamento in capo alla proprietà privata, regolarmente istruite da dieci a venti anni prima di quella recentemente conclusasi, unica ad aver visto l'opposizione dell'ente locale interessato territorialmente;

per quale motivo non sia stato dato alcun seguito alla richiesta di concessione presentata dal comune di Rivarone alla direzione centrale del demanio e alla direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria, ai sensi della legge n. 390 dell'11 luglio 1986 se, come risulta dagli atti la direzione generale del demanio, con comunicazione prot. n. 30728 dell'11 gennaio 1983, approva l'atto di concessione al privato frontista per la superficie di ettari 2,40, mentre la superficie in accollonamento risulta di ettari 6,45 come da nota UTE di Alessandria prot. 1983/1162/91 del 24 agosto 1991;

per quale motivo la direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria—sezione staccata demanio di Alessandria, chieda per le istanze di accessione agli uffici del magi-

strato per il Po di «... precisare altresì l'esistenza o meno, a monte dell'alluvione, di eventuali opere di difesa costruite in data anteriore all'estromissione», aggiungendo: «... è necessario tenere presente che, affinché si verifichi l'accessione di incrementi fluviali occorre che tra il fondo rivierasco e l'incremento stesso vi sia contiguità», come da nota prot. n. 9500240 del 13 maggio 1995, accollonamento catastale in comune di Guazzora (Alessandria). (4-05863)

*RISPOSTA.* — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere se corrisponda al vero che nel comune di Rivarone, sponda sinistra del fiume Tanaro, sia stata riconosciuta in proprietà privata dalla Direzione Centrale del Demanio una porzione di terreno estromessa dall'alveo dello stesso fiume (decreto di delimitazione d'alveo n. 10913 emesso in data 22 novembre 1990 dal magistrato per il Po) la quale si sarebbe formata in parte in aderenza ad un'opera di difesa contigua alla proprietà privata.*

*La S.V. Onorevole ha chiesto inoltre di conoscere le motivazioni di tale «ingiusto rilascio di un bene patrimoniale» nonché il motivo per il quale non sia stato dato alcun seguito alla richiesta di concessione presentata dal Comune di Rivarone.*

*Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha innanzitutto precisato che nel 1990 il proprietario del fondo frontista (ditta Bellora Banilde) all'incremento alluvionale di cui trattasi aveva presentato all'Amministrazione demaniale una documentata istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 941 del codice civile, il riconoscimento del diritto di proprietà sul predetto sito alluvionale.*

*Risulta che, a seguito del decreto di estromissione e di delimitazione dell'alveo, il magistrato per il Po, in merito alla genesi della formazione del terreno alluvionale aveva dichiarato, con nota del 17 febbraio 1992, che detto terreno si era formato, incrementato e consolidato senza l'intervento di opere eseguite dall'uomo, di modo che era applicabile la previsione dell'articolo 941 del codice civile.*

Il predetto Dipartimento ha confermato che il comune di Rivarone, interessato ad ottenere in concessione le aree demaniali chieste in accollamento dalla succitata ditta, allo scopo di realizzare un area verde attrezzata a parco arborato ad uso pubblico, presentava formale opposizione contro il citato decreto di delimitazione d'alveo, affermando che l'area in questione, estromessa dall'alveo del fiume Tanaro, aveva raggiunto tale incremento a seguito dell'intervento dell'opera dell'uomo, per cui non sarebbe stato possibile operare la accessione ex articolo 941 c.c. per mancanza del requisito dell'aderenza.

A seguito dei rilievi mossi dall'Amministrazione civica di Rivarone veniva nominata, presso lo stesso magistrato per il Po, una commissione di esperti, la quale esaminava le relazioni tecniche presentate sia dal citato comune, sia dalla ditta interessata al riconoscimento della proprietà, effettuando alcuni accertamenti sopralluogo, per prendere visione diretta dello stato dei luoghi.

Tenuto conto delle relazioni esaminate e delle constatazioni effettuate nelle varie ispezioni sul posto, la commissione, con dettagliata e documentata relazione, perveniva alla conclusione di confermare il parere che il terreno si era progressivamente formato per cause naturali (articolo 941 c.c.).

Successivamente, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino esprimeva parere favorevole al riconoscimento del diritto di proprietà del terreno in questione per accessione, ai sensi del citato articolo 941 c.c., a favore della ditta frontista.

Alla luce di tali documentazioni, il Dipartimento del Territorio ha autorizzato la sezione staccata del Demanio di Alessandria a provvedere alla regolarizzazione in catasto dell'intestazione dell'immobile in questione, mediante atto formale di riconoscimento della proprietà privata.

Successivamente il comune di Rivarone ha proposto un ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per l'annullamento del provvedimento della citata Sezione Staccata del Demanio con il quale si autorizzava il competente UTE ad acco-

lonnare catastalmente l'immobile di cui trattasi in capo alla ditta Bellora. Tale vertenza giudiziaria risulta tuttora in corso.

Per quanto riguarda l'esistenza di altre pratiche analoghe presso la Sezione Staccata del Demanio di Alessandria, il Dipartimento del Territorio ha comunicato di aver richiesto al predetto ufficio notizie in merito a documentate istanze di accatastamento di terreni di nuova formazione nella provincia di Alessandria.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NARDINI e CANGEMI. — Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in una lettera aperta inviata al prefetto di Treviso, Corrado Spadaccini, il maresciallo della Guardia di finanza Oscar D'Agostino, segretario regionale veneto dell'Associazione progetto democrazia in divisa, ha denunciato un utilizzo scorretto delle pattuglie di pubblica utilità 117 »;

« per ben due volte - si legge nella lettera - il 18 dicembre scorso e il 23 gennaio, alle 21,30 e alle 21,45, si sono recate presso la mia abitazione privata pattuglie del 117. Per fare cosa? ... per notificarmi atti che mi riguardavano »;

gli atti citati erano il decreto relativo all'archiviazione del procedimento penale a carico del maresciallo per omessa presentazione in servizio; il secondo atto riguardava la riunione della commissione di disciplina in programma il 31 gennaio a Venezia (nei confronti del sottufficiale è stato aperto un procedimento disciplinare su un fatto archiviato dalla procura militare di Padova);

non si capisce la necessità di notificare a tarda sera atti nelle abitazioni private del maresciallo D'Agostino (creando agitazione nei familiari), essendo il sottufficiale facilmente reperibile dai comandi presso la caserma dove presta servizio;

appare inoltre fuori luogo l'utilizzo delle pattuglie del « 117 », che notoriamente devono intervenire in casi di emergenza;

il comando della Guardia di finanza non ha mai gradito il lavoro dell'Associazione di cui il maresciallo D'Agostino è segretario regionale —:

se non ravvisino, nel disinvolto uso delle pattuglie « 117 » a fini interni del corpo delle Fiamme Gialle, un uso inappropriato delle stesse;

quali iniziative intenda assumere per garantire il diritto di associazione previsto dalla Costituzione anche per i militari e se non ritenga necessario dare una risposta profondamente diversa a questa elementare esigenza democratica, evitando il ricorso a provvedimenti disciplinari vessatori ed inaccettabili. (4-07089)

**RISPOSTA.** — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli, a seguito degli avvenimenti che hanno riguardato il maresciallo della Guardia di Finanza Oscar D'Agostino, segretario per la Regione veneta dell'Associazione « progetto democrazia in divisa », nei cui confronti sono stati notificati alcuni atti mediante le pattuglie di pubblica utilità « 117 », hanno chiesto di conoscere quali iniziative intende assumere questa Amministrazione al fine di garantire il « diritto di associazione previsto dalla Costituzione anche per i militari » nonché l'uso corretto del citato servizio « 117 ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha rilevato che il maresciallo Oscar D'Agostino è stato ininterrottamente assente dal servizio, per motivi di salute dal 6 dicembre 1996 al 13 febbraio 1997; in detto periodo, a causa di vari procedimenti di natura penale e disciplinare posti a suo carico, si è reso necessario effettuare diverse comunicazioni di rito.

In particolare, ha comunicato il predetto Comando Generale che, in data 18 dicembre 1996 e 23 gennaio 1997, non essendo stato possibile rintracciare telefonicamente il ma-

resciallo D'Agostino, una pattuglia « 117 » della Compagnia di Treviso è stata incaricata di notificargli comunicazioni « riservate » ed urgenti, presso l'abitazione, che, peraltro, si trovava lungo il tragitto di servizio previsto per la detta unità operativa. Gli atti notificatigli ineriscono ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di 5 giorni di consegna di rigore, perché non intraprendeva un servizio, per il quale era stato regolarmente comandato, presentandosi, arbitrariamente, in un turno diverso da quello cui era stato designato.

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha evidenziato come il Comandante di Corpo abbia deciso di non avvalersi della facoltà di richiedere — ex articolo 260 codice penale militare di pace — l'avvio dell'azione penale, per la predetta violazione disciplinare, a testimonianza di assenza di intenti persecutori avverso l'interessato.

Circa l'appartenenza del sottufficiale all'associazione « Progetto democrazia in divisa », il medesimo Comando Generale ha rilevato la pretestuosità delle argomentazioni sollevate dal maresciallo D'Agostino circa i collegamenti tra un presunto « sgradimento » dell'attività di detta organizzazione con la punizione inflittagli. Quest'ultima, infatti, è stata determinata da una grave mancanza commessa autonomamente in servizio dal militare che, come già detto, avrebbe potuto formare oggetto di valutazioni innanzi l'autorità giudiziaria militare.

Il comando Generale della Guardia di Finanza ha precisato di non aver frapposto, peraltro, alcun ostacolo alla libertà di associazione tra militari visto che non risulta che l'associazione « Progetto democrazia in divisa » abbia mai avanzato alcuna richiesta di riconoscimento ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 282/78, recante le « Norme di principio sulla disciplina militare ».

Infine, il Corpo sottolinea che l'urgenza delle anzidette comunicazioni sono da riconnettersi all'obbligo del rispetto del principio della tempestività che caratterizza ogni procedimento disciplinare, a tutela degli interessi della parte inquisita e la cui violazione comporta l'invalidamento del procedimento.

Ciò posto, l'impiego delle pattuglie « 117 » per la notificazione degli atti in argomento è pienamente conforme alle vigenti direttive, dal momento che il Comando Generale della Guardia di Finanza nell'apposita circolare (n. 172400 del 10 maggio 1996) ha disciplinato il servizio di pubblica utilità 117, stabilendo espressamente che « le pattuglie in questione non sono destinate in via esclusiva al servizio 117 ». Le stesse, infatti, saranno impiegate, nell'ambito dei turni di pertinenza, per l'esecuzione delle ordinarie attività operative, intervenendo per lo specifico servizio solo su apposita attivazione delle Sale Operative.

Si rappresenta, infine, che gli avvenimenti sopra descritti sono stati confermati dalla Prefettura di Treviso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NEGRI. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

sulla base delle vigenti disposizioni legislative, non è possibile ricevere i programmi della Confederazione svizzera, diffusi con impianti situati nel territorio italiano;

il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è contiguo alla Svizzera e pertanto è semplice la ricezione dei programmi delle reti della TV svizzera, programmi seguiti con interesse da parte delle popolazioni residenti;

in particolare la fruizione di detti programmi è di interesse pubblico per i lavoratori frontalieri, che quotidianamente varcano il confine per prestare la loro opera professionale nel territorio dei vicini cantoni Ticino e Vallese, territorio di cui è utile conoscano ogni evento metereologico e ogni notizia utile sulla percorribilità delle arterie che conducono ai posti di lavoro;

per rendere in particolare un pubblico servizio ai lavoratori frontalieri, già in passato vi sono stati contatti fra i due Governi per risolvere la questione, al fine

di consentire la fruizione della TV svizzera nelle aree di confine;

la stampa locale ha pubblicato la notizia di nuovi accordi tecnici tra l'Italia e la Svizzera —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e quale sia la situazione attuale degli impianti;

quali siano le procedure che occorre intraprendere al fine di attivare la diffusione dei programmi della TV svizzera nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privi di riscontro nella dodicesima legislatura (n. 4-15165 del 25 ottobre 1995).

(4-01351)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la diffusione dei programmi della TV svizzera nelle zone dell'Italia settentrionale confinanti avviene unicamente da impianti situati in territorio elvetico; a tale proposito si significa che i competenti organi dei due paesi, a seguito delle intese raggiunte, hanno individuato le aree in cui al segnale proveniente dai ripetitori svizzeri è assicurata la protezione da interferenze da parte di altre emittenti.

Il territorio della provincia del Verbano — Cusio — Ossola non rientra nella predetta zona e, pertanto, la ricezione delle trasmissioni provenienti dalla Svizzera è condizionata dai limiti tecnici di propagazione delle onde elettromagnetiche e può essere disturbata dai segnali irradiati da altre emittenti.

Il problema posto dalla S.V. On.le, pertanto, potrà trovare soluzione solo in occasione della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, che, com'è noto, è attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

NERI e TATARELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso in Sicilia la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si terranno, per il primo turno, domenica 30 novembre 1997;

è ormai principio consolidato, nell'interpretazione amministrativa giurisprudenziale, che le norme vigenti per le elezioni politiche si applicano anche, in tema di propaganda elettorale, alle elezioni amministrative;

sono certamente consentite, salve le ipotesi di espresso divieto, tutte le norme di propaganda mobile e, per altro, i comuni hanno l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione dei candidati le strutture pubbliche e primo fra tutti, il suolo pubblico;

a Catania è stato materialmente impedito a sostenitori del candidato sindaco onorevole Benito Paolone, attualmente membro della Camera dei deputati, di svolgere attività propagandistica sotto una tenda mobile sostenuta da leggera paletatura metallica e facilmente amovibile, tanto da essere spostata ad intervalli di pochi minuti, adducendo, tra l'altro, da parte degli operatori di polizia municipale intervenuti, la motivazione del mancato pagamento della tassa per la utilizzazione del suolo pubblico;

appare evidente che taluno, nelle amministrazioni comunali uscenti, è caduto preda di delirio di onnipotenza e ritiene di poter financo conculcare i diritti fondamentali di espressione nel corso di una campagna elettorale, con ciò violando leggi ordinarie e precetti costituzionali —:

quali immediati provvedimenti intendano adottare per assicurare sin da subito che la campagna elettorale si svolga a Catania nel pieno rispetto delle leggi e dei diritti dei candidati e come intendano prevenire altri fatti gravemente illegittimi, quali quelli menzionati. (4-13935)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Sulla base degli elementi acquisiti l'intervento sanzionatorio operato dai vigili urbani di Catania nelle circostanze indicate dalla S.V. appare tutt'altro che censurabile avendo gli stessi puntualmente applicato le disposizioni della legge 4 aprile 1956 n. 212 e della legge 24 aprile 1975 n. 130, secondo le quali non è consentito svolgere attività di propaganda elettorale su postazione fissa.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

NICCOLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

al confine di Ferneti, fra Italia e Slovenia, l'ormai cronica insufficienza di organici della dogana è stata più volte denunciata anche con atti parlamentari;

nelle ultime settimane la situazione si è vieppiù aggravata provocando proteste e prese di posizione anche al di là del confine;

gli operatori di Ferneti hanno deciso di ricorrere alla procura della Repubblica denunciando i vertici locali della dogana non in grado di organizzare un servizio quanto meno decente;

la situazione sta provocando danni per centinaia di milioni di lire alle aziende oltre che gravi pericoli per i mostruosi intasamenti di camion accatastati l'uno vicino all'altro —:

quali provvedimenti intenda prendere sul breve periodo, magari con un cambio ai vertici doganali e aumento degli organici per affrontare una situazione che tanto danno sta causando agli operatori e all'economia della città di Trieste. (4-13661)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti questo Ministero intenda adottare per far fronte ai ritardi nell'espletamento del servizio doganale al confine di Ferneti fra l'Italia e la Slovenia.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha rappresentato, in via preliminare, che i motivi del disservizio sono riconducibili, oltre che alla lamentata carenza di persone (la Dogana di Trieste ha una presenza di 287 unità con una copertura organica di circa il 70 per cento, in linea con la copertura media nazionale) soprattutto ad alcune deficienze strutturali del valico in questione.

Riveste, in particolare, carattere prioritario il riassetto funzionale dell'autoporto di Ferneti (di proprietà di un consorzio locale), a suo tempo progettato per un utilizzo di gran lunga inferiore al movimento dei circa 330.000 autocarri che transitano ogni anno nel valico medesimo.

Il predetto Dipartimento delle dogane ha evidenziato, infatti, la necessità di apprestare ulteriori locali idonei per concentrarvi alcuni servizi doganali, in vista di un più confacente utilizzo del personale; così come si rende altresì necessario separare le due correnti di traffico commerciale, riguardanti il trasporto delle merci in regime doganale di transito e quello delle merci in entrata ed in uscita dallo Stato.

L'esigenza di snellire le procedure ed i traffici risulta, peraltro, più volte rappresentata alle varie Amministrazioni locali (senza alcun esito) al fine di risolvere i problemi che ostacolano lo sviluppo dei traffici stessi e delle collegate attività, nell'interesse della funzionalità delle strutture e degli operatori commerciali.

Il medesimo Dipartimento delle dogane ha rilevato, inoltre, che il vicino valico per i veicoli leggeri (dei viaggiatori), operante sotto la giurisdizione della Dogana di Ferneti, non può essere utilizzato per deviare una parte del traffico commerciale, a causa delle difficoltà frapposte dalle autorità slovene che operano in un analogo autoporto funzionalmente collegato a quello di Ferneti.

Ciò posto, il Dipartimento ha sottolineato che, presso il valico triestino, si concentrano operatori che spesso mancano di utilizzare le procedure doganali semplificate, quale quella che consente alle imprese industriali e commerciali, che effettuano frequenti operazioni doganali di merci, di di-

sporre delle merci in arrivo o in partenza con un semplice preavviso alla dogana interessata.

In tal modo sarebbe possibile, da un lato, una migliore distribuzione delle risorse umane, dall'altro, un impegno più proficuo delle strutture doganali le quali potrebbero dedicarsi maggiormente ai controlli, come avviene ormai in tutti gli altri Paesi dell'Unione Europea.

Premesso quanto sopra esposto, il Dipartimento delle dogane ha osservato che il valico di confine di Ferneti risulta particolarmente utilizzato per le spedizioni in quanto, al fine di dare un aiuto indiretto all'economia triestina, è stato adottato il cosiddetto « credito triestino », consistente nella possibilità, offerta a chiunque presenti le dichiarazioni doganali di importazione nelle dogane triestine (anche se l'importatore ha la propria sede legale in altre regioni italiane), di differire il pagamento dei diritti doganali a 180 giorni anziché a 30 giorni come stabilito dall'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, peraltro con un tasso di interesse inferiore a quello vigente altrove.

Al riguardo, si osserva che le norme per la concessione della suddetta agevolazione, privilegiata per le operazioni doganali effettuate nella zona di Trieste, risalgono al Regio Decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che ha espressamente voluto estendere alle allora « nuove province del Regno » l'istituto del « credito doganale » trovando attuazione, successivamente, con il Decreto del Ministro pro tempore De Stefani del 18 giugno 1923, n. 7207. Ai sensi dell'articolo 3 (commi 2 e 3) di quest'ultimo provvedimento, « il credito doganale » si articola in due agevolazioni aggiuntive a quelle applicabili nel restante territorio nazionale e consistenti in una dilazione di pagamento concedibile per un periodo massimo di sei mesi ed un tasso di interesse « in ragione del 4 e mezzo per cento all'anno » (norme confermate dall'articolo 234 del Trattato di Roma del 1957).

Peraltro, la seconda agevolazione sopra menzionata è stata, poi, rivista (al fine di tutelare l'operatività degli altri scali nazionali evitando uno sviamento dei traffici), per cui attualmente il tasso di interesse in

questione è stato ridotto dal 6,25 per cento (Decreto ministeriale 15 novembre 1995) al 4,25 per cento annuo (Decreto interministeriale 8 maggio 1997).

Risulta, infine, che la competente Direzione centrale del Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, nella consapevolezza di riorganizzare le strutture doganali e di ottimizzare le risorse umane disponibili, ha impartito ai dirigenti locali, nel corso di una recente riunione, l'indirizzo da seguire per raggiungere i predetti obiettivi mediante l'adozione di provvedimenti quali il distacco di ulteriori unità di personale presso la dogana di Ferneti, l'accorpamento di alcune sezioni doganali, la creazione di un ufficio-scritture e di un annesso ufficio di controllo documentale per la trattazione centralizzata dei documenti emessi da tutte le sezioni portuali, la ricognizione delle procedure amministrative interne, ai fini di una loro semplificazione, ed il rafforzamento dell'organico anche con unità provenienti da altre amministrazioni statali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PALMIZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il giorno 19 giugno 1997 il ministero dell'interno ha richiesto all'Avvocatura dello Stato una sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di condanna emessa il 31 maggio scorso dalla corte d'Assise di Bologna, riguardante i delitti della « Uno bianca »;

questo atto, che avrebbe l'effetto di sospendere i risarcimenti decisi in favore delle vittime e dei familiari di queste, sovvertendo le giuste richieste di risarcimento accolte in primo grado a Bologna ed in primo e secondo grado di giudizio nella sentenza di Rimini, può essere considerato un vero e proprio atto di ostruzione politica da parte del Ministro dell'interno;

se questo Governo reputi moralmente legittima questa azione sospensiva, in virtù

del fatto che questi delitti terribili sono stati commessi da criminali che indebitamente vestivano i panni di tutori dell'ordine;

come si possa chiedere ancora ai cittadini fiducia nelle istituzioni della Repubblica, quando le legittime richieste di giustizia verrebbero vanificate da gesti così clamorosi dello stesso ministero dell'interno. (4-12116)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito delle pronunce delle Corti d'Assise di Rimini e Bologna questo Ministero ha avviato le procedure per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Rimini e di altre parti civili.

In particolare, alla Sig.ra Ferraresi è stata riconosciuta la provvisoria di 50 milioni di lire, il cui pagamento è stato liquidato il 3 ottobre 1996.

15 miliardi e 945 milioni di lire sono stati invece riconosciuti, a titolo di risarcimento danni, in favore di altre parti civili costitutesi in giudizio.

Inoltre, a titolo di provvisoria sulla definitiva liquidazione dei danni, questa Amministrazione dovrà corrispondere ad altre parti civili la somma complessiva di 2 miliardi e 889 milioni di lire.

Pur in presenza dell'appello, interposto avverso le due sentenze, ho disposto, per l'estrema gravità dei fatti, l'avvio immediato della procedura per la liquidazione delle somme.

Di ciò ho informato il Sindaco di Bologna nel corso di un incontro tenuto nella prima decade dello scorso mese.

Il 23 gennaio, infine, la Prefettura di Bologna è stata invitata a informare dell'avvio delle procedure le parti civili e i rispettivi avvocati e ad avviare gli adempimenti istruttori necessari per l'adozione dei formali provvedimenti di autorizzazione al pagamento.

Ovviamente, l'entità definitiva del risarcimento potrà essere accertata solo nell'ulteriore corso del giudizio.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**PALMIZIO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere:

quanti siano i consorzi di bonifica che dal 1933 — anno di entrata in vigore del regio decreto n. 215 del 1933 sulla bonifica integrale — ad oggi abbiano dichiarato ultimata la bonifica ai sensi dell'articolo 16 del citato regio decreto. (4-12192)

**RISPOSTA.** — *Va innanzitutto premesso, con riferimento al quesito posto dalla S.V.On.le, che la bonifica non può più oggi essere intesa soltanto nelle sue accezioni, ormai anacronistiche, di apporto di vantaggi igienici, demografici o di colonizzazione, ma deve essere inquadrata in un panorama di ambiti operativi ben più ampio.*

*In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 66 del 1992, afferma che le attività di bonifica sono « ... attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione ed utilizzazione del patrimonio idrico ». La stessa sentenza prosegue inoltre sottolineando che l'ampiezza e la generalità dei fini preposti alle attività di bonifica rivelano « ... come queste ultime siano configurate in leggi statali come una delle varie forme d'intervento sul territorio al servizio di finalità che, pur sfrondate dagli scopi ritenuti ormai superati ed anacronistici... costituiscono gli obiettivi generali (fini economici e sociali) della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti ».*

*Peraltro, l'evoluzione del ruolo dell'attività di bonifica è stata recentemente evidenziata anche a conclusione dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sul punto specifico dei contenuti dell'azione di bonifica e del ruolo esercitato dai Consorzi di Bonifica, emerge infatti chiaramente come alle originarie funzioni di sviluppo delle potenzialità produttive e di garanzia della sicurezza idraulica si siano affiancate quelle relative alla difesa del suolo, alla qualità e quantità delle acque ed alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario.*

*Inoltre, il costante orientamento del Governo, espresso più volte in sede di esame di leggi regionali sulla bonifica, è nel senso che, in mancanza di una specifica legge quadro per la bonifica, le leggi alle quali occorre rifarsi per l'individuazione dei principi fondamentali sono quelle vigenti e cioè il R.D. 13.2.1933, n. 215 e successive modificazioni — costituente la legge fondamentale dell'intero settore — nonché la legge quadro n. 183/1989 sulla difesa del suolo e, più recentemente, la legge quadro n. 36/1994 sulle risorse idriche.*

*Anche la citata legge quadro sulla difesa del suolo indica espressamente i Consorzi di bonifica tra i soggetti deputati alla realizzazione della difesa del suolo, al risanamento delle acque, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, alla tutela dei connessi aspetti ambientali.*

*Infine la legge n. 36/94 attribuisce, prioritariamente ed in via esclusiva, ai Consorzi di bonifica e di irrigazione la gestione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, oltre che il fondamentale compito della garanzia degli usi plurimi delle acque, con riferimento sia alla realizzazione e gestione di impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, sia alla facoltà di consentire, in periodi in cui le acque non servono per l'irrigazione, l'utilizzazione delle medesime per altri usi produttivi, purché ne sia garantita la restituzione in condizioni di qualità compatibili con la successiva utilizzazione irrigua. Attraverso un'adeguata utilizzazione di tale funzione può essere ottenuto, oltre che un contenimento dei costi di gestione, anche un importante concorso nelle spese di manutenzione degli impianti e dei canali da parte degli altri settori di utenza.*

*Da tale normativa emerge che la realizzazione della bonifica è affidata ai Consorzi, ai quali sono altresì attribuiti, come funzioni istituzionali e quindi permanenti, i compiti di manutenzione e di esercizio di tutte le opere di bonifica, sia pubbliche che private.*

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

PANETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alcune leggi ed atti aventi forza di legge hanno fortemente modificato i principi dell'ordinamento delle autonomie locali, determinando importanti obblighi di recepimento da parte degli organi rappresentativi degli enti locali;

la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, prevede che gli statuti di comuni e province debbano stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione di quelle amministrazioni (articolo 2) da attuarsi attraverso opportuni regolamenti (articolo 5) tra i quali risultano particolarmente vincolanti quelli sugli istituti di partecipazione (articoli 6 e 7) e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi (articolo 51);

la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prevede che le pubbliche Amministrazioni adottino misure organizzative e regolamentari in materia di termine, responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, riaffermando i principi di pubblicità dell'azione amministrativa, prevede che le pubbliche Amministrazioni individuino nell'ambito della propria struttura interna uffici per le relazioni con il pubblico che assicurino la conoscenza di normative, servizi e strutture all'utenza, e che attualizzino gli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dei cittadini;

la legge 25 maggio 1993, n. 81, definendo nuove attribuzioni agli organi degli enti locali, prevede all'articolo 33 che i comuni adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge;

il comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, risulta cronicamente inadempiente per la totalità di queste nuove disposizioni ed anche per quelle

facoltative recepite nello statuto, come il difensore civico —:

se non ritenga opportuno proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di Massa Marittima (Grosseto) per « gravi e persistenti violazioni di legge », ex articolo 39, comma 1, della legge n. 142 del 1990 quali:

la mancanza dell'adozione dei regolamenti ex articoli 6 e 7 della legge n. 142 del 1990 e articoli 22 e 23 della legge n. 241 del 1990;

la mancanza del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che determina, secondo autorevole dottrina, la concreta impossibilità di individuare con precisione il datore di lavoro ex articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, nonché una corretta separazione fra gli organi politici ed amministrativi sancita dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

il mancato adeguamento del proprio statuto alle disposizioni dell'articolo 40 della legge n. 104 del 1992 recante « legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ». (4-13579)

RISPOSTA. — *Nel caso segnalato dalla S.V. non possono ravvisarsi gli estremi per l'adozione della sanzione prevista dall'articolo 39, 1° comma della legge n. 142 del 1990. L'ipotizzata configurazione di gravi e persistenti violazioni di legge, secondo consolidata giurisprudenza, si realizza nel caso in cui la legge sia stata reiteratamente violata con atti positivi, disapplicandola o rifiutandosi di applicarla, o con comportamenti omissivi, trascurando colpevolmente di adottare gli atti obbligatoriamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.*

*È necessario, poi, che le violazioni di legge siano « persistenti » e, cioè, che esse siano state vanamente contestate all'organo, con invito ad eliminarle, e caratterizzate dal connotato della gravità per la loro portata trasgressiva dell'ordinamento. Ciò comporta che non basta una qualsiasi inosservanza per legittimare un intervento straordinario*

*ed eccezionalmente lesivo dell'autonomia — quale il provvedimento di rigore a carico degli organi — ma occorre una violazione che si qualifichi particolarmente per le sue potenziali conseguenze e l'importanza dei principi dell'ordinamento da essa conculcati.*

*Circa l'adeguamento degli statuti alle norme indicate, si precisa che la legge n. 81 del 1993 prevede, in via di principio, che, in caso di mancato adeguamento statutario alle norme sopravvenute, si applicano direttamente le norme di legge. Tale criterio interpretativo è stato ribadito dal Consiglio di Stato.*

*Nel caso di Massa Marittima non si verificano lacune normative, potendosi direttamente applicare le norme ancora non recepite.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

**PECORARO SCANIO.** — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

*l'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago delle « Pontine » rischia di essere venduta insieme all'ex-carcere sulla stessa situato nell'ambito del piano di dismissione di beni demaniali;*

*l'amministrazione di Ventotene ha invece proposto l'uso di quest'isola quale « presidio ecologico ed ambientale per la difesa del mare Mediterraneo »;*

*tale progetto ben si inserisce nel programma di valorizzazione delle isole minori che il Governo deve adottare;*

*già in occasione della prospettata vendita a privati dell'isola di Nisida nel comune di Napoli il Governo ha dovuto recedere dallo sciagurato proposito dopo la corale protesta del mondo ambientalista e culturale —*

*quali provvedimenti il Governo abbia adottato per evitare che l'isola di Santo Stefano sia oggetto di tentazioni specula-*

*tive e quali invece per garantire alla stessa una protezione indispensabile anche a titolo di stralcio rispetto al programma di valorizzazione delle isole minori;*

*a che punto sia il suddetto programma e se esistano altri rischi speculativi in altre aree insulari e, in caso affermativo, quali iniziative siano in corso per prevenirlo.* (4-00256)

**RISPOSTA.** — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si rileva che non risultano a questo Ministero nell'ambito del piano dismissione di beni demaniali, progetti di vendita dell'isola di S. Stefano insieme all'ex carcere sulla stessa situato.*

*Con riferimento a quest'ultimo immobile sottoposto a vincolo, ai sensi della L. 1089/39, con dichiarazione in data 14.5.87, si ricorda che lo stesso è stato consegnato, a titolo precario, al Comune di Ventotene, con verbale in data 11.4.1992, previo parere positivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.*

*Nel verbale di consegna, a tutela dei valori storici e archeologici del compendio, sono state inserite le seguenti clausole:*

*il bene dovrà essere adibito esclusivamente ad uso culturale, compatibile con la salvaguardia del suo carattere storico-artistico;*

*il Comune non potrà eseguire lavori di nessun tipo, compresi i diserbi, le manutenzioni etc. senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza;*

*il Comune dovrà essere garante della custodia del bene e della sua conservazione nonché dell'apertura al pubblico;*

*il Comune non potrà concedere il bene in subconcessione a privati a qualunque titolo ».*

*L'EPT di Latina ha redatto un progetto per il « recupero e valorizzazione dell'ex cittadella ergastolana di S. Stefano, che prevede un programma di riutilizzo del complesso, finalizzato, tra l'altro, al restauro conservativo del bene vincolato, essendo dannose per il bene stesso l'assenza di manutenzione e di controllo.*

*Con riferimento alla tutela dell'isola di S. Stefano, si precisa che esso è stato oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero, il quale, avendo considerato che sottrarre l'isola ai poteri pubblici per sottoporla ai poteri privati, attraverso la ipotizzata vendita, avrebbe portato alla creazione di una situazione di contrasto con i principi di conservazione e valorizzazione sanciti dalle norme vigenti, e, poiché le porzioni di terra emersa costituiscono un unico bene ambientale con il mare circostante, al fine di salvaguardare e tutelare la zona, previa intesa con il Ministero del Tesoro (ai sensi dell'articolo 18 L. 6.12.1991 n. 394) in data 12.12.1997, ha firmato il Decreto di istituzione della riserva marina isole di Ventotene e S. Stefano che attualmente è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito dei servizi telefonici, da alcuni anni, è possibile sostituire, tramite apposite centraline, il segnale di occupato della propria linea con musiche di intrattenimento, in attesa della risposta dell'operatore;

se da una parte questo sistema evita successivi tentativi, necessari in caso di linea occupata, dall'altra impone al chiamante il pagamento della telefonata da subito, cioè da quando inizia la musicchetta, poiché la linea non risulta formalmente occupata;

il servizio è definito « di cortesia » in quanto, si sostiene, è offerto proprio per evitare all'utente ulteriori incombenze in caso di occupato. Ma il servizio, che migliora l'immagine del chiamato e incrementa il traffico telefonico del gestore, è pagato dal chiamante (a meno che non si tratti di un numero verde), risultando a suo carico il tempo trascorso in attesa;

da una indagine effettuata da due associazioni di utenti (Adusbef e Federconsumatori) per dimensionare la frequenza delle centraline telefoniche provviste di « musiche d'attesa » e valutare i tempi d'attesa prima della risposta dell'operatore, risulta che molti uffici pubblici hanno dotato i loro centralini di tali musiche, ma che troppo spesso chi chiama resta in attesa per molti minuti prima di ottenere risposta, risposta che a volte non arriva affatto;

l'Adusbef ha valutato in circa mille miliardi di lire gli introiti Telecom per il traffico « virtuale » causato dalle attese allietate da musicchette a carico dell'utente —:

se sia vero che la Telecom spinga per l'adozione delle musiche di cortesia in modo particolare nei centralini di quegli utenti con traffico in calo;

se sia vero che, in questi casi, il gestore sia disposto ad offrire in comodato gratuito le apparecchiature dotate del servizio d'attesa, sia per migliorare l'indice Asr (telefonate che vanno a buon fine al primo tentativo) che per incrementare il traffico telefonico a carico degli utenti;

quali e quanti siano gli uffici della pubblica amministrazione dotati di quel servizio, che risultano interessati da un progetto denominato « teo »;

se si ritenga socialmente, finanziariamente e politicamente corretto che uffici pubblici (Ministero delle comunicazioni compreso) abbiano dotato i loro centralini di musiche d'attesa, costringendo i cittadini, che ad essi si rivolgono per ottenere informazioni di servizio, a costose attese « interurbane » (se non residenti nel distretto telefonico di Roma), spesso senza risposta;

se non sia opportuno impedire agli uffici pubblici l'adozione del suddetto servizio di cortesia, imponendo invece una maggiore efficienza ai settori a diretto contatto con gli utenti, facilitando proprio le comunicazioni telefoniche (visto che, oggi, molti contatti possono essere risolte via

fax), anche considerando che la « musichetta » può risultare un comodo paravento alle inefficienze ed alla scarsa operatività degli uffici interessati;

se non sia comunque opportuno (per gli uffici pubblici) imporre al suddetto servizio una tariffazione a costo ripartito: uno scatto a carico del chiamante, il resto dell'attesa e fino alla risposta, a carico del chiamato;

quali iniziative urgenti si intendano intraprendere per regolamentare un servizio telefonico che grava sulle spalle degli utenti per circa mille miliardi annui.

(4-12745)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che il servizio denominato « fonia di attesa » è una funzione che viene resa possibile tramite un apposito dispositivo supplementare da collegare all'apparato terminale di utente (telefono o centralino), oppure utilizzando un apparato già predisposto.*

*Tale servizio è offerto liberamente dal cliente chiamato ai chiamanti, al fine di non perdere le telefonate a lui dirette qualora non possa dare una pronta risposta alle chiamate in arrivo; il dispositivo viene dunque attivato automaticamente in base ad una scelta effettuata dal titolare dell'impianto e la programmazione della messaggistica è effettuata conformemente alle indicazioni del medesimo.*

*Nel far presente inoltre che i centralini che consentono la suddetta prestazione vengono commercializzati, oltre che dalla soc. Telecom, anche da altri fornitori, si informa che la possibilità indicata dalla S.V. On.le di adottare un sistema di tariffazione ripartita non è tecnicamente possibile, in quanto la rete telefonica non è in grado di entrare nel merito dell'informazione scambiata nel corso della conversazione (voce o messaggi registrati), ciò in quanto l'inserimento automatico del dispositivo di attesa costituisce, a tutti gli effetti, una connessione tra l'impianto del chiamante e quello del chiamato per cui il tempo che il chiamante trascorre al telefono in attesa di poter comunicare*

*con il chiamato è correttamente assoggettato all'addebito previsto dalle vigenti tariffe per la durata della conversione.*

*Naturalmente il chiamante udito il messaggio di cortesia, può scegliere, se non intende prolungare l'attesa, di interrompere l'avvenuta comunicazione.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.

**PECORARO SCANIO.** — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premezzo che:

*l'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'università di Vienna ha presentato uno studio dal quale si apprende che le uova di galline che vengono tenute nell'aia sono più sane di quelle di batteria per la maggiore presenza di acidi di grasso insaturi e di vitamine liposolubili;*

*nelle uova prodotte da galline ruspanti, che si cibano di foraggio verde, è presente più vitamina A ed E e carotinoidi —:*

*se sia stato prodotto dal nostro Istituto nazionale dell'alimentazione, ovvero se si intenda farlo, analogo studio per esaminare la qualità di ogni tipo di uovo.*  
(4-12966)

**RISPOSTA.** — *La S.v. On.le richiama l'attenzione su uno studio svolto dall'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'università di Vienna sulle uova di galline che vengono cresciute nell'aia.*

*Al riguardo si fa presente che, contrariamente a quanto riportato dallo studio suddetto, secondo la « Commissione sulle metodologie di valutazione delle produzioni delle piccole specie », le uova di galline tenute in batteria non risulterebbero meno sane di quelle prodotte da galline tenute nell'aia, in ragione del fatto che la composizione chimica dell'uovo è modificabile solo attraverso una dieta e non tramite una tecnica di allevamento. La dieta somministrata alle galline in batteria è generalmente costituita dall'80 per cento di mais e soia, con un adeguato ed elevato apporto di acidi*

grassi insaturi: ciò permette di ottenere nell'uovo un rapporto acidi grassi insaturi/acidi grassi saturi pari a 2.

Si è inoltre evidenziato che il contenuto di vitamina A ed E e di carotenoidi nel tuorlo può essere modificato attraverso integrazioni adeguate nella dieta per le galline di batteria, e con foraggio verde (erba medica contenente provitamine) per le ruspanti.

Infine va notato che sono in commercio, in Italia, uova con contenuti acidi grassi polinsaturi di tipo omega 3:

1) EPA; EICOSA - PENTA - ENOICO; C 20:6;

2) DHA; DOCOSA - ESA - ENOICO; C 22:6, che diminuirebbero i rischi di malattie coronariche. Questi risultati positivi si otterrebbero aggiungendo alla dieta per galline in batteria olio di pesce.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

PISTONE e DE CESARIS. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta in maniera inequivocabile che presso la clinica Villa Stuart, sita in Roma, via Trionfale 5952, un cospicuo numero di degenti, che avevano regolarmente richiesto per iscritto di voler votare, sono stati privati del loro diritto di voto;

non è chiaro a chi siano da attribuire le responsabilità di tale privazione —:

quali accertamenti si intendano compiere per verificare i motivi che hanno portato a tale situazione e le eventuali responsabilità. (4-13885)

RISPOSTA. — In occasione delle consultazioni comunali e circoscrizionali di Roma del 16 novembre u.s., sono pervenute al comune, dalla casa di cura « Villa Stuart », due richieste di autorizzazione all'ammissione al voto presso quella struttura sanitaria: la prima, in data 14 novembre, relativa a n. 2 ricoverati; la seconda, in data 16 novembre, relativa a n. 7 ricoverati.

Le richieste sono state immediatamente assecondate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 42 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PITTELLA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

circa un anno fa l'interrogante presentava, unitamente all'onorevole Carlo Carli, un'interpellanza al Ministro delle poste e telecomunicazioni per denunciare le condizioni particolarmente disagiate della stampa locale, costretta, fra l'altro, a pagare tariffe postali elevate;

rispondendo in aula il sottosegretario al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Vincenzo Vita, condivise l'allarme lanciato dagli interpellanti e rinviò al momento della predisposizione della legge finanziaria la verifica delle possibilità concrete di ridurre le citate tariffe;

nella legge finanziaria fu previsto un fondo di trecento miliardi per la stampa locale, il cui utilizzo fu demandato a provvedimenti ministeriali successivi;

ad oggi non è stata apportata alcuna modifica al regime tariffario che penalizza le testate locali, quasi sempre espressioni di associazioni, circoli, enti locali, movimenti politici di volontariato che operano sul territorio garantendo un sano e indispensabile pluralismo informativo e una importante rete di informazione e comunicazione tra i cittadini;

numerose sono state le prese di posizione di forze politiche e sociali, di enti, associazioni e istituzioni per una correzione sostanziale del regime tariffario e autorevoli sono state le opinioni espresse da eminenti giuristi sulla materia;

tra queste ultime vanno ricordate quelle del professor Gallo (« se l'editoria minore ha meno possibilità rispetto alle grandi testate, devono essere mantenute

tariffe agevolate») e quelle del professor Dalla Torre («... L'articolo 3 della Costituzione viene violato non tanto sotto il profilo della disparità di trattamento, quanto all'impegno che lo Stato si assume di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti di fruizione delle libertà garantite dall'ordinamento costituzionale») —:

quali provvedimenti intenda adottare o proporre per la prossima finanziaria, al fine di risolvere questo grave problema.

(4-12457)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 all'articolo 2, commi 19 e 20, nello stabilire la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono dell'ente Poste Italiane, prevede altresì a favore degli invii effettuati attraverso il canale postale di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate che comportino aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.*

*Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consente, inoltre, all'ente Poste di applicare discrezionalmente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per CAP e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia, stipulando apposite convenzioni.*

*Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo, con decreto ministeriale 4 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1997), ha provveduto a mo-*

*dificare il provvedimento del 28 marzo 1997 limitatamente alle tariffe relative all'invio di pubblicazioni informative effettuate da enti, enti locali associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro ovvero stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta dei fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro.*

*È bene rammentare, infine, che la differenza tra il prezzo pagato direttamente dagli editori che effettuano gli invii e la tariffa piena deve essere coperto attraverso integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste da prelevare da un apposito fondo, pari a 400 miliardi di lire per il 1998, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

**Il Ministro delle comunicazioni:**  
Antonio Maccanico.

**PIVETTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

*in occasione di manifestazioni di gare sportive, il ministero delle finanze autorizza concorsi di notevole interesse popolare e di grande consistenza finanziaria che sono collegati ai risultati delle suddette manifestazioni e gare. Fra questi concorsi i più rilevanti sono il totocalcio e il totogol collegati alle partite di calcio;*

*nelle partite di calcio il rispetto delle regole è accertato da un arbitro tramite l'osservazione diretta degli episodi di gioco che sono unici e irripetibili; di conseguenza sono soggetti ad una valutazione la quale può essere erronea, anche se formulata in buona fede;*

*considerato che gli arbitri non sono supportati da strumenti di controllo oggettivo finalizzati all'esatta valutazione dei fatti di gioco e che, quindi, il loro giudizio può influenzare o determinare il risultato finale da cui deriva una variazione nella distribuzione dei premi di concorso tra gli scommettitori —:*

*se ritenga che nell'attuale situazione lo scommettitore sia sufficientemente tu-*

telato e, nel caso si riconosca l'incertezza dell'attuale metodo arbitrale, se non intenda intervenire per promuovere l'adozione di strumenti visivi, come può essere ad esempio la cosiddetta moviola in campo, per la ripetizione immediata delle immagini. (4-13600)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che l'Amministrazione Finanziaria, in occasione di manifestazioni di gare sportive, autorizza concorsi di « notevole interesse popolare e di grande consistenza finanziaria » ha chiesto di conoscere se lo scommittitore sia sufficientemente tutelato sulla base degli attuali metodi di controllo ed arbitrati del gioco.*

*Al riguardo il Comitato Nazionale Olimpico, interessato dal competente Dipartimento delle Entrate della problematica di cui trattasi, ha osservato che la questione dell'adozione di strumenti visivi o elettronici atti a coadiuvare gli arbitri nella valutazione dei fatti nel corso degli eventi sportivi è da tempo allo studio delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.*

*Trattandosi di regole tecniche di gioco, la competenza a regolamentare la materia è esclusivamente delle Federazioni Sportive Internazionali, di cui le Federazioni sportive nazionali sono articolazione. In quanto tali, esse sono tenute pertanto a recepire norme tecniche emanate a livello internazionale.*

*Per quanto riguarda in particolare il controllo delle linee di porta, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è pronunciata in senso favorevole nei confronti dell'eventuale introduzione di un sistema tecnologico che elimini ogni dubbio sulla valutazione dei fatti.*

*Spetta peraltro alla Federazione Internazionale Football Association (FIFA) dettare, universalmente, le norme al riguardo nonché per l'eventuale ricorso alla cosiddetta « moviola in campo », così come auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**REPETTO.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze, servizio V -divisione 10, in data 24 gennaio 1996 ha risposto a precedente richiesta della provincia di Genova, area 03 - patrimonio immobiliare, con la quale si chiedevano informazioni in merito alla normativa fiscale per la « dichiarazione autenticata con connessa assunzione di responsabilità da parte dei proprietari di impianti termici prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 »;

con tale lettera, il ministero rendeva noto che il decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di « uso razionale dell'energia,... » all'articolo 11, punto 20, prevede che: « i controlli ordinari biennali si intendono effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici ... trasmettono ... apposita dichiarazione, con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del regolamento... »;

l'autenticazione della sottoscrizione deve effettuarsi con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando l'articolo 1 della tariffa di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992;

ne deriva che l'autenticazione della firma, nella fattispecie, è soggetta ad un'imposta di bollo che deve essere corrisposta mediante applicazione, da parte del pubblico ufficiale preposto, di una marca da bollo di lire ventimila, poiché in tale caso non è prevista alcuna particolare esenzione;

l'amministrazione provinciale può discrezionalmente, come avviene in molte province, stabilire che i proprietari dei suddetti impianti devono versare alla pro-

vincia una quota minima a titolo di contributo per i controlli effettuati dall'ente medesimo —:

se non ritenga, in via interpretativa, di equiparare la fattispecie in esame a quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo;

quali siano le eventuali motivazioni ostative all'applicazione della suddetta esenzione. (4-04443)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, richiamando la ministeriale (prot. n. V/10/1062 in data 24.01.96) con la quale è stato precisato che le dichiarazioni rilasciate dai proprietari di impianti termici con firma autenticata e con connessa assunzione di responsabilità attestante il rispetto delle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono soggette all'imposta di bollo in quanto ricomprese tra gli atti di cui all'articolo 1 della tariffa approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiede di equiparare la fattispecie in esame a quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo.*

*Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha ribadito che gli atti autenticati da un pubblico ufficiale sono soggetti al tributo di bollo, ai sensi dell'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992.*

*Ciò posto, il regime fiscale delle dichiarazioni autenticate con connessa assunzione di responsabilità è quello indicato nel citato articolo 1 della Tariffa, non essendo contemplata dalle vigenti disposizioni alcuna particolare esenzione per tale fattispecie.*

*Pertanto, l'autentica di firma è soggetta al pagamento del tributo del bollo che deve essere corrisposto mediante applicazione ed annullamento, da parte del pubblico ufficiale che effettua l'autentica, sempreché la*

*dichiarazione non sia stata redatta su foglio già assoggettato all'imposta di bollo.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

**RICCIO e MUSSOLINI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nelle città guidate dal centro-sinistra ove si terranno le prossime elezioni amministrative sono stati drasticamente ridotti gli spazi per le affissioni dei manifesti elettorali dei candidati;

agli interroganti appare evidente come tale iniziativa impedisca che i cittadini possano conoscere i candidati dell'opposizione a tutto vantaggio dei neo candidati della maggioranza, che anche attraverso l'utilizzo di molti uffici comunali riescono a costo zero ad avere voce;

chi non trova spazio sui tabelloni messi a disposizione dal comune ed affigge i propri manifesti dove può, rischia di essere multato e di passare per un imbrattatore della città;

quali iniziative intenda intraprendere perché sia garantita la soglia minima dei contenuti democratici in questa consultazione elettorale, nel pieno rispetto della legge. (4-13769)

**RISPOSTA.** — *Non risulta che i comuni interessati alle consultazioni amministrative del 16 novembre u.s. abbiano « drasticamente ridotto gli spazi per le affissioni dei manifesti dei candidati ». È, piuttosto, la normativa vigente a disporre regole tassative per determinare il numero degli spazi speciali per le affissioni di propaganda elettorale in rapporto alla popolazione dei singoli centri abitati.*

*L'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 — in particolare — dispone che tali spazi sono assegnati ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature e che un eguale numero di spazi deve essere destinato alle affissioni da parte di coloro che, non*

*partecipando direttamente alle consultazioni, vogliono intervenire, previa presentazione di apposita istanza alla giunta comunale, nella campagna elettorale per determinare la scelta da parte degli elettori.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

RUFFINO. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

gli uffici finanziari della provincia di Udine, analogamente a gran parte del Paese, soffrono una carenza ormai cronica degli organici, soprattutto nei livelli medio-alti;

le funzioni che dovrebbero essere svolte dal personale di tali livelli medio-alti sono ovviamente svolte dai dipendenti di livello inferiore, cui non viene attribuito alcun riconoscimento;

la legge n. 312 del 1980 pareva risolvere il problema con il riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte, ma da allora non c'è stata alcuna conseguenza pratica, dato che l'inquadramento giuridico del personale ha avuto modificazioni solo in senso orizzontale, senza alcuna promozione a qualifica funzionale superiore;

nel 1993, dopo innumerevoli e sfiancanti azioni sindacali, sono stati decisi quattro concorsi interni per titoli, in applicazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, ma le legittime aspettative del personale sono andate nuovamente deluse come più tardi con i corsi di riqualificazione;

sono quindi passati ben diciassette anni dalla legge 1980 senza che il problema del mansionismo negli uffici finanziari sia affrontato concretamente;

tale situazione è ormai insostenibile ed è causa di disagio e di perdita di motivazione del personale che, al contrario, dovrebbe essere organizzato ed impe-

gnato in modo ottimale per corrispondere alle decisive funzioni ad esso assegnate —:

cosa intenda fare per dare tempestive soluzioni al problema descritto, nel quadro della più generale ristrutturazione e riforma del ministero delle finanze.

(4-12031)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che gli uffici finanziari di Udine, così come di gran parte del Paese, soffrono di una carenza ormai cronica degli organici e che le funzioni che dovrebbero essere svolte dal personale di livelli medio-alti sono, invece, svolte dai dipendenti di livello inferiore, chiede di conoscere quali provvedimenti questa Amministrazione intenda adottare per dare una tempestiva soluzione al problema del riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte.*

*Al riguardo, in via preliminare, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha rappresentato che i concorsi interni per titoli, banditi, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, per risolvere in tempi medio-brevi il problema della carenza di organici, hanno subito una battuta d'arresto a causa di un contenzioso instaurato, avverso i relativi bandi, da alcune organizzazioni sindacali.*

*Peraltro, la Direzione generale medesima ha rilevato che tale situazione appare ormai superata in quanto è in corso di svolgimento, da parte delle Commissioni incaricate (al fine di seguire le indicazioni del TAR del Lazio adito dai ricorrenti), il riesame dei titoli valutabili, che dovrà concludersi entro breve tempo.*

*Infine, si rileva che nella Gazzetta ufficiale dell'8 luglio 1997 sono stati pubblicati i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di riqualificazione del personale (previsti dall'articolo 3, comma 205 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), per la copertura dei posti disponibili nei vari profili professionali, ai quali sono ammessi a partecipare gli impiegati di questo Ministero, in possesso del titolo di studio richie-*

sto per la qualifica superiore e/o del prescritto periodo di anzianità di servizio; i medesimi concorsi sono in corso di espletamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 11 novembre 1996 con protocollo 163/1996 la ex Cinal (ora Ugl) tresmetterà al Ministro all'interno e al sottosegretario all'interno una lettera relativa ai docenti dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nella lettera si legge testualmente che:

« il corpo nazionale dei vigili del fuoco è impegnato nei corsi per il passaggio di qualifica a capo squadra e capo reparto »;

« in tali corsi la dirigenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avrebbe svolto la propria opera nella fascia di lavoro ordinario e straordinario 08.00-17.00 »;

« il pagamento delle ore di docenza non può essere autorizzato qualora la prestazione sia stata effettuata all'interno della fascia oraria di lavoro considerata ordinaria e straordinaria, come dettato dal decreto interministeriale n. 9311/94 del 18 dicembre 1993 e dalla ministeriale I.F.P. 4506/3138 del 20 maggio 1994 » —;

se non ritengano urgente intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero quanto esposto nella lettera sopra menzionata;

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere se siano stati effettuati pagamenti non dovuti per docenze prestate all'interno dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e, qualora ciò risultasse vero, se non ritengano che si configurino al riguardo fatti lesivi degli interessi patri-

moniali pubblica amministrazione e, in caso affermativo, quali conseguenti, dovrose iniziative intendano assumere al riguardo. (4-10907)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attività didattica svolta dai Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei confronti del personale dipendente, costituisce, anche secondo il Consiglio di Stato, una prestazione che si aggiunge alle funzioni istituzionali dei dirigenti stessi, evidenziando che le ore di docenza debbono essere attuate in aggiunta all'orario ordinario e straordinario, così come previsto dalle vigenti disposizioni (D.I. 9311 del 13 dicembre 1993).

Per questo motivo lo specifico e separato compenso per i relativi corsi di docenza, notoriamente comune a qualsiasi settore della Pubblica Amministrazione, deve considerarsi pienamente legittimo, oltre che, come è facile intuire, indispensabile all'effettiva realizzazione dei corsi di formazione, che altrimenti, non essendo le docenze stesse parte delle ordinarie funzioni istituzionali, rischierebbero di non poter essere effettuati dall'Amministrazione.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 4 gennaio 1997 con prot. 198/97 l'Unione generale del lavoro inviava al ministero dell'interno una lettera relativa allo sportello bancario Bnl;

nella lettera si legge testualmente: nel mese di marzo 1993, a seguito di specifico accordo tra codesta amministrazione e la Banca nazionale del lavoro, venne inaugurata l'apertura di uno sportello bancario della stessa Bnl all'interno delle scuole centrali antincendi per il personale ivi dipendente; vennero fatti sgombrare alcuni locali del fabbricato ex colonna mobile per permettere la momentanea collocazione

del citato sportello bancario in attesa che venisse realizzata la sede definitiva prevista presso l'ingresso principale delle scuole centrali antincendi; affinché i servizi bancari della Banca nazionale del lavoro potessero essere forniti anche a clienti esterni; a soli due anni di tempo dal giorno dell'inaugurazione, tale sportello bancario ha rilasciato i locali avuti in concessione creando gravi disagi a tutto il personale in servizio presso le scuole centrali antincendi ed enti annessi —:

se non ritenga opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione e di accertare i motivi per i quali non è stata realizzata la sede definitiva presso l'ingresso principale delle scuole centrali antincendi, come concordato;

per quali motivi la citata Bnl abbia dovuto chiudere lo sportello soltanto dopo due anni di attività;

per quali motivi non sia stata ancora concordata con qualche altro istituto bancario l'apertura di uno sportello di banca all'interno delle scuole centrali antincendi a servizio del personale ivi dipendente.  
(4-13076)

*RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Lo sportello bancario interno alle Scuole Centrali Antincendi della Banca Nazionale del Lavoro venne aperto sulla base di una convenzione stipulata fra quest'Amministrazione e l'Istituto bancario.*

*In tale convenzione vi era una clausola che prevedeva il diritto di recesso delle parti qualora fosse venuta meno la convenienza a mantenere aperto il citato sportello.*

*La modesta fruizione dello sportello da parte del personale in servizio nelle Scuole, con la conseguente ridotta attività dallo stesso, ha portato la Banca Nazionale del Lavoro a decidere la chiusura, non sussistendo più la convenienza economica al suo mantenimento.*

*Per quanto riguarda la previsione di realizzare uno sportello bancario in appositi locali siti all'ingresso dei compendio delle Scuole con accesso diretto anche del pub-*

*blico dall'esterno, si fa presente che tale previsione non ha potuto trovare pratica attuazione per vari motivi, fra i quali il più importante è quello dell'impossibilità di ottenere la prescritta autorizzazione comunale.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

*TRANTINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

*se non intenda disporre l'esenzione definitiva dagli oneri sospesi (Iva, imposte sui redditi, ritenute alla fonte, contributi di previdenza e assistenza) a seguito del terremoto del 1990, che colpì duramente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, in particolare per le aziende locali, oggi boccheggianti, se non inattive, a seguito della crisi che più direttamente attraversa il sud, e perciò necessitanti di comprensione sociale, incompatibile col versamento impossibile di arretrati, che ci ricordano la triste parabola dell'anemico cronico, costretto a donare il sangue.*  
(4-08121)

*RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di prendere in considerazione la possibilità di disporre l'esenzione definitiva a favore delle aziende danneggiate in seguito al terremoto del 1990 che ha colpito diversi comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, già fortemente in crisi, dagli oneri relativi ad imposte sui redditi, I.V.A. e contributi previdenziali ed assistenziali il cui pagamento è rimasto sinora sospeso.*

*Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha fatto presente che diversi provvedimenti normativi (vgs. decreto ministeriale 31 luglio 1993, D.L. 23 giugno 1995, n. 244 convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341) hanno previsto agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 1990, disciplinando la sospensione dei termini dei versamenti di natura tributaria e contributiva, stabilendo anche rateizzazioni di pagamento fino al 2001.*

*Ciò posto, si rileva che l'articolo 13, commi 1 e 2 della legge 21 dicembre 1997, n. 449, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » ha stabilito che le somme dovute a titolo di tributi e contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione di base imponibile ai fini delle imposte dirette.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

URSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:*

nel porto di Pantelleria sono attualmente in servizio S.A.R., una motovedetta della guardia costiera, la motovedetta dell'arma dei carabinieri « Frau », la motovedetta della guardia di finanza G. 35 « Cigalese » —:

quale particolare servizio di istituto sia andata a svolgere a Pantelleria, la motovedetta d'alto mare della guardia di finanza « Macchi » G.38 con circa quindici uomini di equipaggio tra cui un ufficiale superiore, un capitano, un tenente ed alcuni sottufficiali, considerato che il loro servizio in quella occasione, protrattosi dalle ore 17 circa del 13 agosto 1997 alla tarda mattinata del giorno successivo, è stato limitato ad una apparente guardia collettiva al proprio mezzo navale, mentre in realtà esso serviva egregiamente a creare una specie di zona franca attorno al veliero battente bandiera maltese denominato « Water Bird » di circa 22 metri, ormeggiato davanti alla prua della vedetta della guardia di finanza, veliero sul quale, a partire dalle ventidue del 13, e fino al primo mattino del 14 agosto 1997, si è svolto uno sgangherato « Karaoke » di canzoni italiane « anni sessanta »;

se i nostri militari della guardia di finanza siano privi di mezzi di comunicazione radio individuali, considerato che, per tutta la notte, tra i militari in apparente servizio di guardia al mezzo navale ed altri militari opportunamente dissemi-

nati tra gli anfratti dell'estremo limite della banchina nord del porto nuovo di Pantelleria si è dato vita ad un improvvisato « Karaoke » ornitologico fatto appunto di fischi, verosimilmente somiglianti a versi di uccelli;

quale personalità del Governo italiano, a bordo di quel veliero quella sera, abbia potuto disporre tutto ciò a spese dei contribuenti italiani. (4-12315)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole chiede di sapere quale particolare servizio di istituto stesse svolgendo a Pantelleria la motovedetta d'alto mare MACCHI G83 della Guardia di Finanza, con circa quindici uomini di equipaggio, dalle ore 17.00 circa del giorno 13 agosto 1997 alla tarda mattinata del giorno successivo, atteso che la motovedetta stessa sembrava « creare una specie di zona franca attorno al veliero battente bandiera maltese denominato WATER BIRD », ormeggiato davanti alla prua della vedetta della Guardia di Finanza sul quale si sarebbe svolto, nel contempo una sorta di Karaoke.*

*Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che la motovedetta MACCHI G83 si trovava nelle acque del porto nuovo di Pantelleria per svolgere attività di anticontrabbando e di anti-immigrazione.*

*Lo stesso Comando Generale ha, inoltre, affermato che, nell'arco temporale indicato nell'interrogazione, la motovedetta in questione era ormeggiata nel porto nuovo di Pantelleria e casualmente in prossimità dell'imbarcazione WATER BIRD »; a bordo di quest'ultima non è stata notata alcuna personalità di Governo o altro personaggio di spicco.*

*Ciò posto, si ritiene che non sussistano i timori rappresentati dalla S.V. Onorevole in ordine allo sperpero di denaro pubblico, atteso che la motovedetta MACCHI G83 svolgeva, nelle acque di Pantelleria, un compito attinente al servizio di istituto.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VASCON. — *Ai Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni, in particolare sul territorio padano ed in Sardegna, si è assistito ad un notevole incremento delle popolazioni di cormorani (*phalacrocorax carbo sinensis*) che sono passati da un numero di 13.000 esemplari nel 1987 ai 49.000 censiti nel 1995;

questi grossi uccelli, esclusivamente ittiofagi, trascorrono il loro periodo di svernamento, che va da settembre ad aprile cibandosi delle risorse ittiche presenti in fiumi, laghi, mare ed in particolar modo nelle aree di allevamento intensivo;

il cormorano si nutre mediamente con razioni giornaliere che vanno da 350 a 400 grammi di pesce, causando un rapido impoverimento ittico soprattutto di cavdani, savette e lasche (circa 3.500 tonnellate di pesce/anno);

le operazioni di predazione effettuate dai cormorani non si limitano alla cattura per il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali degli stessi, ma molto spesso causano ferite mortali a numerosi pesci che rimangono giacenti nelle acque aumentando considerevolmente il danno alle specie ittiche;

tale presenza incontrollata di cormorani sta causando enormi disagi ai pescatori, ma ancor più ai centri di allevamento intensivi presenti nelle regioni settentrionali;

l'evidente diminuzione di pesce conseguente alla presenza dei cormorani, verificatasi in particolar modo nella zona dei fiumi Ticino, Po, Adige, Arno e nello stagno di Cabras in Sardegna costringe il cormorano a spostarsi verso le valli di montagna, ricche di trote, con conseguenti danni enormi all'economia locale ed agli appassionati di pesca;

il cormorano è considerato specie non cacciabile ai sensi della legge sulla caccia (n. 157 del 1992);

la direttiva europea 79/409/CEE, modificata dalla direttiva 94/24/CE, con la quale si prevedono per il cormorano particolari misure di protezione in quanto specie a rischio di estinzione, non appare più adeguata alle esigenze attuali;

la regione Sardegna ha chiesto ed ottenuto dall'Unione europea una deroga alla direttiva 79/409/CEE per l'abbattimento di centocinquanta esemplari di cormorano;

le normative attualmente in vigore prevedono la possibilità di adottare misure particolari per la tutela della fauna ittica —:

quali siano le iniziative che intendano assumere per risolvere il problema sempre più insostenibile dei danni provocati alla fauna ittica, e di conseguenza a pescatori ed allevatori, dall'eccessiva presenza di cormorani;

se non sia opportuno intervenire presso l'Unione europea affinché vengano tempestivamente messe in atto misure di controllo delle popolazioni di cormorani presenti sul territorio europeo ed in particolare nelle zone di nidificazione del Nord;

se non sia opportuno prevedere un apposito fondo di bilancio destinato al ripopolamento delle acque pubbliche ed al risarcimento dei danni provocati dai cormorani agli allevatori. (4-12151)

RISPOSTA. — *La S.V. On.le segnala il problema rappresentato dal notevole incremento di cormorani e altri uccelli ittiofagi.*

*Il fenomeno ha effettivamente assunto dimensioni tali da acquistare rilevanza anche in campo internazionale.*

*Da parte italiana, questa Amministrazione ha costituito una Commissione Scientifica Nazionale, composta dei maggiori esperti in materia, che ha terminato i suoi lavori con la consegna di una relazione finale dal titolo « Impatto degli uccelli ittiofagi sull'attività di acquacoltura ».*

*Anche se il lavoro fa riferimento specifico all'acquacoltura, si ritiene che le indi-*

cazioni in esso contenute per affrontare e superare il problema potranno utilmente essere accolte anche nelle aree diverse, comprese quelle segnalate dalla S.V. On.le.

Attualmente è in corso l'esame del lavoro nelle competenti sedi, al fine di individuare le concrete azioni operative da porre in essere.

Il Ministro delle politiche agricole: Michele Pinto.

ZACCHERA. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

sulla base delle vigenti disposizioni legislative, non è possibile ricevere i programmi della Confederazione svizzera, diffusi con impianti situati nel territorio italiano;

il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola è contiguo alla Svizzera e pertanto è semplice la ricezione dei programmi delle reti della tv svizzera, programmi seguiti con interesse da parte delle popolazioni residenti;

in particolare la fruizione di detti programmi è di interesse pubblico per i lavoratori frontalieri, che quotidianamente varcano il confine per prestare la loro opera professionale nel territorio dei vicini cantoni Ticino e Vallese, territorio di cui è utile conoscano ogni evento meteorologico, ogni notizia utile sulla percorribilità delle arterie che conducono ai posti di lavoro;

per rendere in particolare un pubblico servizio ai lavoratori frontalieri, già in passato, vi sono stati contatti fra i due Governi per risolvere la questione atta a

consentire la fruizione della tv svizzera nelle aree di confine;

la stampa locale ha pubblicato la notizia di nuovi accordi tecnici tra l'Italia e la Svizzera —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e quale sia la situazione attuale degli impianti;

quali siano le procedure che occorre intraprendere al fine di attivare la diffusione dei programmi della tv svizzera nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. (4-03826)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la diffusione dei programmi della TV svizzera nelle zone dell'Italia settentrionale confinanti avviene unicamente da impianti situati in territorio elvetico; a tale proposito si significa che i competenti organi dei due paesi, a seguito delle intese raggiunte, hanno individuato le aree in cui al segnale proveniente dai ripetitori svizzeri è assicurata la protezione da interferenze da parte di altre emittenti.

Il territorio della provincia del Verbano — Cusio — Ossola non rientra nella predetta zona e, pertanto, la ricezione delle trasmissioni provenienti dalla Svizzera è condizionata dai limiti tecnici di propagazione delle onde elettromagnetiche e può essere disturbata dai segnali irradiati da altre emittenti.

Il problema posto dalla S.V. On.le, pertanto, potrà trovare soluzione solo in occasione della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, che, com'è noto, è attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Antonio Maccanico.